SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 130

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 22 settembre 1999)

INDICE

AVOGADRO: sulla situazione della giustizia a Savona (4-13032) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 9091

BATTAFARANO: sui disservizi presso l'ambasciata italiana a Bogotà (4-14873) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9094

BEVILACQUA: sulla disoccupazione nel comune di Fabrizia (Vibo Valentia) (4-14119) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*) 9095

BEVILACQUA, MARRI: sulle dichiarazioni rilasciate da personaggi televisivi circa il mancato rispetto dei limiti di velocità automobilistica (4-13971) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9097

BONFIETTI: sullo smarrimento di numerosi fascicoli presso il tribunale civile di Bologna (4-08043) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9098

sul procedimento penale relativo al sabotaggio del velivolo Argo 16 avvenuto nel 1973 a Marghera (Venezia) (4-09707) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9099

BORNACIN: sull'erogazione dei farmaci necessari alle persone affette dal morbo di Parkinson (4-01291) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9100

sulla necessità in Liguria di un centro specializzato di riabilitazione per uscire dal coma (4-09317) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) *Pag.* 9102

sulla revisione dell'anagrafe sanitaria ligure (4-12512) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9104

BORTOLOTTO: sulla viabilità nel comune di Lonigo (Vicenza) (4-13498) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 9106

BUCCIERO ed altri: sul rinvio a giudizio dell'avvocato Stefano Perrone (4-12145) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia* e *giustizia)* 9107

CAMERINI: sul blocco dei finanziamenti alla comunità italiana in Slovenia e Croazia (4-15048) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9115

COLLA: sulla mancanza di un presidio per le emergenze odontoiatriche nella città di Imola (4-12865) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9116

COLLINO: sull'ospedale psichiatrico Santo Osvaldo di Udine (4-00560) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9119

CORSI ZEFFIRELLI: sul rinvio dell 'espletamento del servizio di leva per gli studenti universitari (4-10978) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9121

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

COSTA: sui danni subiti dalle imprese turistiche pugliesi a causa degli sbarchi di profughi albanesi (4-05269) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) *Pag.* 9122

sulla metanizzazione del basso Salento (4-06096) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 9124

sul condono delle sanzioni disciplinari a pubblici dipendenti (4-06805) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 9125

COZZOLINO, DEMASI: sulla crisi occupazionale della Star di Sarno (Salerno) (4-11125) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9127

sulla situazione occupazionale della città di Pagani (Salerno) (4-14240) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9128

CURTO: sulla cosiddetta «operazione Atlantide» (4-12451) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9129

sulle nomine negli uffici periferici e centrali delle Poste (4-13714) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9132

sulla nomina del dottor Giancarlo Caselli a direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (4-14939) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9134

DANIELE GALDI, LO CURZIO: sull'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo (4-13420) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) 9135

DANIELI: sull'antigienicità del sistema di apertura delle lattine delle bevande (4-05373) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9137

sull'assoluzione di alcuni cittadini italiani accusati di gravissimi reati di eversione (4-11661) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9140

DE CAROLIS: sull'intitolazione a Pio IX della caserma di viale Castro Pretorio a Roma (4-11975) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9142

DE LUCA Athos: sull'opportunità di richiedere l'estradizione dell'ex ufficiale nazista Schubernig (4-09350) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 9143

DEMASI, COZZOLINO: sulla esecuzione di opere stradali nel comune di Positano (Salerno) (4-10954) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9144

DI ORIO: sull'istituzione di una facoltà di scienze motorie nella regione Abruzzo in aggiunta a quella dell'Aquila (4-14029) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) 9146

sul nuovo ospedale di Chieti (4-15006) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9149

DOLAZZA: sulle procedure da adottare nel caso in cui un feto sopravviva ad un aborto clinico (4-02452) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9151

sulla richiesta di documenti per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita da parte dell'INPDAP (4-13017) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9157

FILOGRANA: sul lavoro interinale (4-14107) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9158

GRILLO: sui finanziamenti al settore turistico (4-12011) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 9161

GUERZONI: sulla revoca dell'indennità di accompagnamento alla signora Marisa Baraldi di Modena, invalida civile (4-14790) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 9164

sulla commissione medica di verifica di Modena (4-14858) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 9164

LAURO: sugli sgravi degli oneri sociali per le imprese del Mezzogiorno (4-11364) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9167

sulla realizzazione di un auditorium nel comune di Ischia (4-14432) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 9169

LAVAGNINI: sulla situazione dell'ospedale di Palestrina (Roma) (4-14588) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) *Pag.* 9170

LUBRANO di RICCO: sulla realizzazione di una strada a scorrimento veloce nell'alveo del fiume Tordino (4-07001) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 9170

sulla morte del giovane Mario Papa presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento (Napoli) (4-15047) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9172

MANZI ed altri: sull'atteggiamento del marito della proprietaria della ditta di confezioni Sanarica Emilia Olga di Martina Franca (Taranto) (4-13614) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9174

sull'impiego di lavoratori in nero nei cantieri per il Giubileo (4-14441) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9175

MARCHETTI: sull'emanazione del regolamento di attuazione relativo alle visite dei parlamentari alle strutture militari (4-14575) (risp. SCOGNAMIGIO PASINI, *ministro della difesa*) 9177

MARINO ed altri: sulla messa in mobilità di alcuni dipendenti dell'istituto di vigilanza Partenopea di Napoli (4-11496) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9177

MILIO: sul concorso a professore universitario di igiene generale e applicata (4-06225) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) 9179

MINARDO: sulla concessione dei finanziamenti alle piccole e medie imprese siciliane (4-14259) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell 'artigianato e per il turismo*) 9181

MUNDI: sullo smantellamento dell'agenzia Enel di Apricena (Foggia) (4-14320) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 9184

NOVI: sulla modesta percentuale di spettatori della trasmissione della RAI «Porte chiuse» (4-13787) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9186

PACE, MARRI: sulla mancata concessione di un mutuo all'Immobiliare Anxur srl da parte della Banca di Roma (4-11454) (risp. AMATO, *ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*) *Pag.* 9187

PACE ed altri: sul ritardo nella pubblicazione del bando di concorso a dirigente superiore nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (4-14128) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) 9190

PAROLA: sulla chiusura del centro di supervisione SOE di Ostia Lido (Roma) da parte dell'ACEA (4-11401) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 9193

PEDRIZZI: sul nuovo statuto dell'Enasarco (4-15627) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9195

PEDRIZZI ed altri: sulla tutela della vita (4-14756) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9151

PIANETTA: sulle condanne a morte in Uganda (4-15089) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9197

PINTO: sull'antigienicità del sistema di apertura delle lattine delle bevande (4-13586) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9137

POLIDORO: sulla sospensione dei benefici economici ai ciechi civili (4-14666) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 9198

RIGO: sulla soppressione del 22° Gruppo caccia intercettori di stanza ad Istrana (Treviso) (4-12738) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9200

RUSSO SPENA: sulla vendita del palazzo Sorlini di Brescia (4-13940) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9201

SARACCO ed altri: sull'utilizzo della cambiale agraria (4-12089) (risp. AMATO, *ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*) 9205

SELLA DI MONTELUCE: sugli organici della pretura di Biella (4-11565) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9206

sull'utilizzo di obiettori di coscienza da parte del comune di Trivero (Biella) (4-13948) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) *Pag.* 9208

sul trasferimento della guarnigione della stazione dei carabinieri del comune di Mongrando (Biella) (4-14613) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9209

SEMENZATO: sulla riconversione delle imprese produttrici di armamenti (4-08482) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 9210

SERENA: sulla destituzione del signor Aldo Vanzo dalla carica di presidente dell'ente Opere Pie d'Onigo di Pederobba (Treviso) (4-14647) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9211

sulla necessità di mandare in onda messaggi che invitino i cittadini a sottoscrivere le liste elettorali per la presentazione dei candidati alle elezioni (4-14950) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9212

SPECCHIA: sulla strada statale n. 16 (4-10718) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 9213

sulle carenze di organico presso il tribunale di Brindisi (4-12817) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9214

sulla mancata trasmissione delle partite disputate dalla nazionale italiana di palla a volo (4-13375) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9215

sulla situazione sanitaria dei profughi del Kosovo (4-14787) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) *Pag.* 9217

SPECCHIA, CURTO: sulla strada statale n. 7 (4-11828) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 9218

TERRACINI: sull'erogazione dei farmaci necessari alle persone affette dal morbo di Parkinson (4-00632) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9101

TOMASSINI: sull'erogazione dei farmaci necessari alle persone affette dal morbo di Parkinson (4-09957) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9220

sull'impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa 2000 (4-13754) (risp. BINDI, *ministro della sanità*) 9221

TOMASSINI, SCOPELLITI: sul ricorso presentato dal signor Giulio Nidoli avverso una sentenza del pretore di Busto Arsizio (4-08246) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9224

VALENTINO: sulle carenze di organico al tribunale di Civitavecchia (Roma) (4-13183) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9227

WILDE: sul dottor Vito Giampietro (4-12148) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9288

AVOGADRO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che alcuni giorni or sono una anziana signora, ospitata in una casa di riposo di Alassio (Savona), che i parenti intendono far interdire, è stata prelevata da una ambulanza dalla casa di riposo e trasferita a Savona (50 chilometri) dove i giudici e gli avvocati la hanno ascoltata nel parcheggio esterno del palazzo di giustizia davanti agli occhi curiosi ed increduli dei passanti;

che questo episodio si va ad aggiungere ad altri che in questi ultimi anni hanno caratterizzato negativamente la gestione della giustizia a Savona,

si chiede di conoscere:

se sia normale prassi che in casi analoghi a quello evidenziato si seguano simili procedure e se, oltre alla dignità dell'anziana, non siano state violate norme o regolamenti;

se non fosse preferibile, anzichè trasferire l'anziana, che fossero i giudici a recarsi ad Alassio;

se tale procedura sia stata determinata dalla carenza di magistrati e se, in caso affermativo, non si ritenga necessario un potenziamento di organico;

se non si ritenga necessario dotare la provincia di Savona di un secondo tribunale;

se non si ritenga opportuno avviare un controllo ispettivo presso il tribunale di Savona.

(4-13032)

(11 novembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle notizie fornite dalla competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

Il presidente del tribunale di Savona ha preliminarmente osservato che appare difficile valutare la rilevanza di generici «episodi che hanno caratterizzato in questi ultimi anni la gestione della giustizia a Savona» che, se ha indubbiamente sofferto, tra la fine degli anni Ottanta ed i primi anni Novanta, gravi disfunzioni conseguenza di un organico sottodimensionato, oggi – grazie all'attento intervento del Consiglio superiore della magistratura che, per ovviare a tale situazione, ha ritenuto di assicurare quantomeno la continuativa copertura dell'organico – è interessata da una oramai evidente inversione di tendenza che ha consentito di arrivare allo smaltimento dell'arretrato penale di vecchio rito, alla celebrazione dei processi penali di nuovo rito in tempi ragionevoli, alla dra-

stica riduzione dell'arretrato civile di vecchio rito con trasferimento alla sezione stralcio, ad oggi completamente funzionante, di meno di cinquemila processi civili anteriori al 1° maggio 1995 a fronte dei circa dodicimila processi pendenti a tale data.

Peraltro con la riforma del giudice unico, e a seguito dell'emanazione in data 1° giugno 1999 del decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 51 del 1998 con il quale è stato determinato il nuovo organico dei magistrati addetti agli uffici giudiziari giudicanti e requirenti, è stato in particolare previsto per il tribunale di Savona un aumento complessivo dell'organico di una unità, indicando in 23 unità i magistrati da assegnare al nuovo ufficio giudiziario di Savona.

Per quanto riguarda più specificatamente i procedimenti di interdizione ed inabilitazione ed in particolare il procedimento oggetto dell'interrogazione, procedimenti in cui è specificamente previsto, *ex* articolo 70, n. 3, del codice di procedura civile, l'intervento del pubblico ministero, il presidente del tribunale citato ha fatto presente che la normativa processuale non prevede alcun obbligo per l'ufficio giudiziario di accedere al domicilio dell'interdicendo che, conseguentemente, deve comparire davanti al giudice nell'aula di udienza *ex* articolo 713 del codice di procedura civile. Ovviamente nei casi in cui sussistano comprovati impedimenti, sia per gravi situazioni patologiche dell'interdicendo sia per motivi terapeutici che di sicurezza, l'ufficio può accedere, e spessissimo accede, al domicilio dell'interdicendo od alla istituzione assistenziale o di cura presso cui lo stesso si trovi degente.

Tale valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice istruttore, sentito il pubblico ministero, ovviamente sulla scorta di inconfutabile documentazione medica.

L'accesso dell'interdicendo al tribunale non è né potrebbe essere operativamente diretto ed organizzato dal giudice o dall'ufficio – non si tratta di un servizio di traduzione – ma solitamente dai ricorrenti, siano essi parenti, coniuge, enti od istituzioni di cura ed assistenza, e, soprattutto, ove si tratti di persone affidate o ricoverate presso istituzioni di cura od assistenziali, pubbliche o private, per facilmente intuibili esigenze di sicurezza e praticità, il trasporto dell'interdicendo, anche in grado di deambulare, viene normalmente affidato ed effettuato da enti la cui finalità istituzionale è il trasporto a mezzo autoambulanza e con adeguata assistenza di personale specializzato di persone anche semplicemente non in grado di deambulare.

Sulle indicazioni degli accompagnatori, parenti o responsabili della istituzione assistenziale o di cura, nonché del personale specializzato addetto al trasporto, il presidente del tribunale anzidetto ha riferito che si decide se sia possibile procedere all'esame d ell'interdicendo nella aula

di udienza od invece, nell'interesse e per rispetto dello stesso interdicendo, non sia più opportuno che tale esame avvenga all'interno dell'autoambulanza in area riservata – anche nel senso di appartata – del garage del palazzo di giustizia, garage moderno e funzionale sito al piano terreno, non sotto il livello stradale.

Conseguentemente non sembra possa parlarsi di prelevamento forzoso dell'interdicendo ma di semplice accompagnamento con le cautele e nella massima condizione di sicureza possibile.

Resta il profilo dell'esame, nel caso di specie, non nell'area riservata del garage dell'ufficio ma in un parcheggio pubblico adiacente il tribunale.

A tale proposito il presidente del tribunale di Savona ha comunicato che a seguito dell'improvvisa ed imprevista maternità gravemente a rischio del magistrato che trattava il procedimento relativo alla interdizione *de qua,* che non consentì di provvedere a rinviare o diversamente scaglionare gli incombenti già fissati per tale giorno da detto magistrato, altro magistrato si offrì in supplenza, al fine proprio di non determinare un inutile viaggio a vuoto di persona in età avanzata, e compatibilmente con i propri specifici incombenti espletò anche quelli già disposti dalla collega. A causa della presenza in garage anche di grossi ed ingombranti mezzi addetti alla traduzione di detenuti, si determinò un affollamento di ambulanze e di trasporti di detenuti nell'area a ciò adibita nel garage stesso. Poiché la giornata era particolarmente clemente, l'area frontistante la facciata nord del palazzo di giustizia praticamente deserta (trattavasi allora di un'area destinata a parcheggio a pagamento vuota, in quanto adiacente ad un parcheggio gratuito) gli accompagnatori, parenti e personale di assistenza, proposero all'ufficio, al fine di non ritardare l'esame dell'interdicenda, che avrebbe gradito essere riaccompagnata al suo domicilio al più presto, di procedere all'esame stesso all'interno dell'ambulanza posteggiata in detta area, in attesa che si liberasse la zona riservata interna al tribunale, e l'ufficio per correttezza e profonda disponibilità accedette a tale richiesta.

È stato peraltro precisato che l'esame avvenne con le porte dell'ambulanza chiuse, lontano da qualsiasi altro veicolo posteggiato, in assenza di qualsivoglia transito pedonale.

A seguito delle esaurienti informazioni fornite dal presidente del tribunale di Savona, la competente articolazione ministeriale ha rilevato che nella vicenda in questione non si ravvisano profili di rilievo disciplinare a carico di magistrati, escludendo la necessità di qualsivoglia iniziativa da parte del Ministro.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(30 luglio 1999)

BATTAFARANO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che i coniugi Angelo Tomaipitinca e Chiaramida Silvana per motivi di salute hanno deciso di vivere d'estate a Taranto e d'inverno a Cartagena de Indias in Colombia;

che il signor Tomaipitinca, per ottenere il visto d'ingresso in Colombia, si è recato a Roma, al consolato di quel paese, recando con sé il certificato di pensione, i documenti sulle proprietà e gli altri redditi;

che dopo due anni i passaporti dei coniugi Tomaipitinca sarebbero scaduti e per non rientrare in Italia per rifare nuovamente il visto il signor Tomaipitinca ha consegnato i due passaporti all'impiegato del consolato italiano di Cartagena;

che tutto questo accadeva il 20 novembre 1998, mentre il 15 gennaio 1999 il signor Tomaipitinca ritornava presso il consolato italiano a Cartagena per chiedere se erano pronti i suoi passaporti;

che l'impiegata del consolato italiano a Cartagena, dopo varie ricerche, sosteneva che non erano ancora pronti perché la segretaria del console era in aspettativa per maternità ed il console a Roma;

che il signor Tomaipitinca ha ritenuto opportuno riprendere i suoi passaporti per portarli presso l'ambasciata italiana di Bogotà;

che dopo numerose telefonate presso l'ambasciata italiana di Bogotà con risposte vaghe il signor Tomaipitinca, in data 10 marzo 1999, si è fatto rispedire i suoi passaporti senza aver concluso nulla,

si chiede di sapere:

quale valutazione il Ministro in indirizzo fornisca dell'evidente disservizio dell'ambasciata italiana a Bogotà;

quali iniziative intenda adottare per porre rimedio agli stessi disservizi.

(4-14873)

(14 aprile 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento al caso segnalato dall'onorevole interrogante appare opportuno ricordare che, in base a quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 1185 del 21 novembre 1967 sui passaporti, l'autorità strettamente competente a provvedere sulle domande di rilascio o rinnovo di passaporto è quella preposta all'ufficio in Italia o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

Per il caso in questione il consolato onorario in Cartagena ha trasmesso all'ambasciata d'Italia in Bogotà la richiesta dei coniugi Tomaipitinca; il giorno successivo alla ricezione, il 15 gennaio 1999, l'ambasciata chiedeva alla questura di Taranto l'autorizzazione al rilascio dei nuovi passaporti (ossia nulla osta e delega, essendo gli interessati residenti in quella città). Tale autorizzazione è stata sollecitata in data 11 febbraio 1999 e 26 febbraio 1999, senza esito positivo da parte della suddetta questura.

In data 4 marzo 1999, considerata la scadenza dei passaporti al 1° aprile 1999 e d'accordo con il signor Tomaipitinca, i passaporti venivano rispediti al consolato di Cartagena per permettere agli interessati il rientro in patria.

Va detto, peraltro, che laddove i passaporti fossero venuti a scadenza, anche in assenza della prescritta autorizzazione della questura di Taranto, l'ambasciata d'Italia in Bogotà, nel rispetto della vigente normativa, aveva correttamente manifestato la propria disponbilità a prolungare la validità dei passaporti stessi limitatamente al periodo strettamente necessario al rientro in Italia degli interessati.

Non si riscontra, pertanto, a carico dell'ambasciata in Bogotà alcun disservizio nel trattamento del caso specifico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(8 luglio 1999)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il comune di Fabrizia (Vibo Valentia) versa in una situazione di povertà e di disagio sociale;

che nell'intero comprensorio si registra un alto tasso di disoccupazione, spesso dovuto alla cattiva applicazione della legge che non tiene conto nè della possibilità di elargire risorse ed opportunità di lavoro a tutti nè tantomeno di giusti criteri di selezione;

che un esempio, è quello, dei lavori socialmente utili che, pur costituendo, un'opportunità di lavoro, hanno determinato disparità di trattamento a causa di ingiuste selezioni;

che il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, disciplina l'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

che l'articolo 2 del citato decreto annovera tra gli obiettivi della sperimentazione quello di verificare l'idoneità e gli effetti della mobilitazione delle risorse a livello locale finalizzata all'inserimento dei soggetti deboli;

che il decreto 5 agosto 1998 ha individuato i comuni nei quali è realizzata la sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al sopracitato decreto legislativo;

che tra i comuni non rientra quello di Fabrizia, nonostante le condizioni economiche, demografiche e sociali dell'area territoriale in oggetto,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi comuni come Fabrizia non risultino inseriti nell'elenco di cui al decreto 5 agosto 1998;

se non si ritenga di dover adottare iniziative volte ad una più adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano

la sperimentazione, al fine di garantire la rappresentatività dell'intero territorio e considerato che il reddito minimo di inserimento è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle fasce più deboli e delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e dei propri figli.

(4-14119)

(17 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che disciplina l'introduzione, in via sperimentale, del reddito minimo d'inserimento (RMI), specifica, all'articolo 4, le modalità per l'individuazione delle aree territoriali sulle quali intervenire: livelli di povertà, diversità di condizioni economiche, demografiche e sociali, varietà di forme di assistenza già attuata e responsabilità dei comuni a partecipare alla sperimentazione.

Per la selazione delle aree, l'Istat ha adottato la seguente strategia:

a) in primo luogo sono state individuate 22 province, distribuite su tutto il territorio nazionale, con elevati valori di povertà;

b) successivamente sono state individuate aree (comuni e circoscrizioni) delle 22 province, selezionate sulla base dei dati a disposizione dell'Istat che definiscono l'indicatore sintetico di povertà a livello comunale.

Per quanto riguarda in particolare la Calabria, accanto a due comuni (Isola Capo Rizzuto e Cutro) della provincia di Catanzaro, sono stati selezionati il comune di Reggio Calabria, un comune della provincia di Cosenza (San Giovanni in Fiore) ed uno della provincia di Vibo Valentia (Nardodipace).

Nel 1991 i comuni della provincia di Vibo Valentia facevano tutti parte della provincia di Catanzaro, e, tra quelli selezionati (Nardodipace – attualmente nella provincia di Vibo Valentia –, Capo Rizzuto e Cutro) nessuno ha, come hanno dimostrato i dati Istat, un indice sintetico di povertà inferiore a quello di Fabrizia.

In sostanza, tutti i comuni della provincia di Vibo Valentia hanno avuto la possibilità di essere selezionati per la sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, e il comune di Fabrizia non è stato incluso nel campione perchè in condizioni relativamente migliori degli altri comuni selezionati.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(8 agosto 1999)

BEVILACQUA, MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nel corso della trasmissione «Porta a porta» dedicata al mito delle Ferrari, in onda la sera di martedì 2 febbraio 1999 su Raiuno, molti degli ospiti presenti in studio hanno ammesso di non rispettare i limiti della velocità;

che, in particolare, il campione di ciclismo Marco Pantani, l'industriale Giovanni Rana e il giornalista Luca Goldoni hanno confessato che in autostrada raggiungono i 290 chilometri orari, mentre i due piloti di Formula 1 Schumacher e Irvine hanno parlato di «soli» 250 e 200 chilometri orari;

che, a parere degli scriventi, dichiarazioni di tal sorta rilasciate davanti a circa cinque milioni di spettatori (dati RAI) sono da considerarsi un'assurdità e un cattivo esempio, tenuto conto dei numerosi incidenti stradali provocati dalla velocità e tenuto anche conto dell'effetto di emulazione che si può produrre sugli spettatori soprattutto giovani;

che il codice della strada prevede sanzioni in caso di eccesso di velocità,

gli interroganti chiedono di sapere:

se parti di programmi come quelle in oggetto non siano da ritenersi diseducative;

se non si ritenga di dover adottare iniziative volte ad una maggiore attenzione per i programmi che vengono mandati in onda in diretta;

come s'intenda intervenire per evitare che dichiarazioni di tale gravità, peraltro ampiamente criticate dalla stampa, inserite in programmi con alta *audience* di ascolto, abbiano a produrre danni di incalcolabile portata anche per le motivazioni espresse in premessa;

se non s'intenda sanzionare le infrazioni al codice della strada autodenunciate dagli ospiti nel corso della trasmissione.

(4-13971)

(5 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, occorre premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controllo sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di disporre di elementi di valutazione in ordine a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è, tuttavia, mancato di interessare la concessionaria la quale ha comunicato che il conduttore della trasmissione «Porta a porta» andata in onda il 2 febbraio 1999 su Raiuno e dedicata al mito della Ferrari, Bruno Vespa, dovendo intervistare alcuni personaggi che possiedono una Ferrari, si è limitato a fare la domanda «a quale velocità avete guidato?» che, ad av-

viso della concessionaria, era perfino scontata date le circostanze e il contesto della trasmissione.

Inoltre la RAI ha osservato che le occasioni pressochè irripetibili in cui sarebbero avvenute le violazioni del codice della strada e il tono bonario delle risposte difficilmente possono aver indotto gli spettatori a comportamenti scorretti.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(9 luglio 1999)

BONFIETTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Considerato:

che ha destato preoccupazione nell'opinione pubblica la notizia dello smarrimento di circa duecento fascicoli presso il tribunale civile di Bologna;

che è sorta una polemica tra il presidente del tribunale, dottor Antonio Cricchio, che ha parlato di fascicoli «imbucati chissà dove», e l'associazione sindacale degli avvocati che hanno mostrato profondo sconcerto per il fatto in sè e anche per lo «spiacevole distacco» del responsabile del tribunale,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per appurare l'effettiva entità dei fatti e se, eventualmente, in questo ennesimo episodio di disfunzione si debba rilevare una trascuratezza e una mancata vigilanza da parte degli organi competenti.

(4-08043)

(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – A seguito di denuncia presentata l'11 ottobre 1997 al presidente del tribunale di Bologna, con cui è stata segnalata la scomparsa di 164 fascicoli di cause civili, la procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna ha svolto indagini, accertando che anche in altre città dell'Emilia vi erano stati numerosi episodi analoghi a quello verificatosi presso il suddetto tribunale ed ipotizzando l'esistenza di un'organizzazione dedita al furto di fascicoli di cause civili, al fine di staccare le marche dei valori bollati da riciclare in altre città. Ipotesi confermata dal fatto che in Modena i carabinieri, sulla base di una segnalazione anonima, recuperavano moltissimi fascicoli, racchiusi in sacchetti da immondizie, stampigliati «Comune di Napoli», mentre episodio analogo si verificava in Sala Consilina.

Il fascicolo n. 259/98 modello 21 formato dalla predetta procura della Repubblica è stato quindi trasmesso, nel giugno 1998, per competenza territoriale alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, ove sono in corso intense indagini volte ad identificare gli autori delle sottrazioni.

Si rileva poi che il dottor Antonino Cricchio, presidente del tribunale di Bologna, ha precisato che, dopo suddetto smarrimento, non ha mai parlato di «fascicoli imbucati chissà dove» nè ha assunto un atteggiamento di distacco, essendosi al contrario attivato sia per denunciare l'accaduto al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, al presidente della corte d'appello della medesima città ed al consiglio dell'ordine degli avvocati, con il quale ha sottolineato di aver avuto sempre ottimi rapporti, sia per scongiurare il ripetersi dello spiacevole episodio.

Alla luce di quanto esposto, atteso che non emergono profili suscettibili di assumere rilevanza disciplinare, non si ravvisa la necessità di alcuna iniziativa nè sul piano disciplinare nè in ordine ad accertamenti ispettivi.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(5 agosto 1999)

BONFIETTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

quale risulti essere la motivazione del provvedimento di avocazione *ex* articolo 412 del codice di procedura penale comunicato dal procuratore generale presso la corte di appello di Venezia al procuratore capo presso il tribunale di Venezia ed al giudice istruttore di Venezia in relazione a tutte le notizie di reato emerse dall'entrata in vigore del nuovo rito nel procedimento penale n. 318 del 1987 per strage contro ZVI ZAMIR, fatti relativi al presunto sabotaggio del velivolo Argo 16 avvenuto il 23 novembre 1973 a Marghera (Venezia), notizie di reato per le quali già è stata esercitata l'azione penale dal pubblico ministero di Venezia a norma del rito previgente per reati connessi a quelli di strage, e che hanno condotto all'incriminazione del consulente giuridico del Sismi, per favoreggiamento, di ventidue alti ufficiali dell'Aeronautica, di due funzionari del Ministero dell'interno già operanti nella divisione affari riservati, reati connessi sia sul piano teleologico che probatorio con quello di strage (tesi giuridica condivisa da ripetute decisioni della Corte di cassazione e da decisioni di merito quali l'ordinanza 7 febbraio 1992 del giudice istruttore del tribunale di Roma, dottor Priore);

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in ordine al fatto che il procuratore generale di Venezia sia pervenuto a tale decisione a distanza di anni dal suo insediamento ed a pochi mesi dalla cessione del suo incarico benchè il procedimento di strage fosse pendente già all'atto dell'insediamento del predetto.

(4-09707)

(18 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Sulla base delle notizie acquisite tramite le competenti articolazioni ministeriali in merito ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

In data 8 ottobre 1997 il procuratore generale della Repubblica di Venezia, con riferimento ai poteri-doveri di vigilanza previsti dall'articolo 298 del codice di procedura penale del 1930, richiese al giudice istruttore del tribunale di Venezia, dottor Carlo Mastelloni, informazioni sullo stato e sulla prevedibile definizione del procedimento penale n. 318/87 RG per il disastro aviatorio avvenuto a Marghera il 23 novembre 1973 pendente in istruzione formale con applicazione delle norme di procedura anteriormente vigenti.

Il giudice istruttore in data 14 ottobre 1997 faceva pervenire una lunga relazione dalla quale risultava svolta una intensa ed estesa attività istruttoria per espletare una moltitudine di piste ed ipotesi ricostruttive dell'evento che aveva causato la caduta dell'aereo Argo 16.

Poichè dalla lettura della relazione emergevano omissioni poste in essere e riscontrate, in particolare il mancato invio di atti ad altre autorità giudiziarie per fatti – reati che si assumevano connessi ma che connessi non erano – il citato procuratore generale in data 10 febbraio 1998 richiedeva la trasmissione degli atti processuali, preannunciando un provvedimento di avocazione *ex* articolo 412 del codice di procedura penale.

A seguito di chiarimenti ed assicurazioni fornite, riteneva di non dover adottare il formale provvedimento di avocazione dato che alle omissioni poste in essere si sarebbe ovviato con la trasmissione degli atti alle autorità competenti.

Nessun decreto di avocazione, quindi, è stato mai effettivamente adottato.

Quanto alle doglianze espresse circa l'epoca dell'esercizio delle prerogative concessegli dalla legge, il procuratore generale della Repubblica dottor Mario Daniele ha osservato che ha esercitato i suoi poteri nel momento in cui ha ritenuto di doverli adottare, senza alcun condizionamento connesso all'epoca del suo collocamento a riposo.

In conclusione, sulla vicenda non sembrano ravvisarsi i presupposti per una iniziativa in sede amministrativa.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(30 luglio 1999)

BORNACIN. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che si pone a tutte le famiglie di persone colpite dal morbo di Parkinson il grave disagio dei costi dei farmaci indispensabili per alleviare questa malattia incurabile;

che tali costi, essendo causati da una malattia – oltrechè incurabile – cronica, si estendono per tutta la speranza di vita degli affetti;

che i farmaci necessari alla terapia del morbo – Egibren, Jumex, Seledat, Daverium, Nopar, eccetera – non sono inseriti nella classe «A» per quanto attiene alle integrazioni dei costi previsti dal Ministero della sanità;

che appare incivile lasciare le famiglie e i colpiti dal morbo di Parkinson a dover sostenere da soli tutte le difficoltà, anche economiche, della convivenza con la malattia,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda assumere il Governo a favore dei colpiti dal morbo di Parkinson e se, nella fattispecie, intenda far inserire nella classe «A» i farmaci che servono al trattamento terapeutico di tale morbo.

(4-01291)

(18 luglio 1996)

TERRACINI. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che i farmaci indispensabili alla cura del morbo di Parkinson Egibren, Jumex, Seledat, Daverium, Nopar ed altri sono inseriti nella fascia «B»;

che la cura del morbo di Parkinson a causa della cronicità della malattia non è più sostenibile dai malati affetti da questo male incurabile;

che in data 20 aprile 1996 l'assemblea dei soci dell'associazione ligure Parkinson si è riunita e con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano ha rivolto un pressante appello a tutte le autorità istituzionali affinchè i suddetti farmaci siano inseriti nella classe «A»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, considerata la gravità e cronicità della malattia, adottare gli opportuni provvedimenti affinchè anche i malati del morbo di Parkinson possano beneficiare dell'esenzione.

(4-00632)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. (*) – Al momento attuale, ai fini del trattamento terapeutico dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson, sono disponibili con onere di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale (classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), tutti i farmaci previsti dalle linee – guida internazionali.

Per quanto riguarda, più in particolare, le specialità medicinali indicate nell'atto parlamentare in esame, è opportuno fornire alcune precisazioni.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Il medicinale «Nopar», a base di «Pergolide», è collocato in classe A nelle differenti confezioni da 20 compresse da 1 mg., 30 compresse da 0,05 mg., 40 compresse da 0,25 mg.

Le specialità medicinali «Egibren» (30 compresse da 10 mg.), «Jumex» (50 compresse da 5 mg), «Seledat» (30 compresse da 10 mg.) a base di «Selegilina», sono classificate in fascia C.

Occorre rilevare, a tal riguardo, che è tuttora aperta una notevole controversia relativamente all'efficacia terapeutica e alla potenzialità tossica della «Selegilina».

Per quanto riguarda l'efficacia, viene messo in discussione proprio quello che dovrebbe essere il maggior beneficio prodotto dal farmaco, vale a dire l'effetto neuroprotettore nella fase precoce del Parkinson.

In merito alla tossicità della «Selegilina», di recente si è addirittura ipotizzato che la sua assunzione possa determinare un aumento della mortalità.

In base ai dati di uno studio condotto dal Parkinson's Disease Research Group del Regno Unito, si riscontrerebbe una più alta percentuale di decessi tra pazienti con morbo di Parkinson iniziale o lieve trattati con la combinazione «Selegilina» più «Levodopa», rispetto a pazienti trattati con il solo «Levodopa».

Il «Daverium» (20 compresse da 20 mg.) è una specialità medicinale a base di «Alfadiidroergocriptina mesilato» ed è classificata in fascia C.

Si tratta di un farmaco che agisce come agonista della «Dopamina» (notoriamente carente nei pazienti parkinsoniani) e di cui la documentazione attestante l'efficacia clinica appare a tutt'oggi insufficiente.

Sono comunque in fascia A altri 4 principi attivi che presentano un meccanismo d'azione simile, e la cui documentazione di efficacia clinica è stata considerata sufficientemente validata.

Il Ministro della sanità
BINDI

(6 agosto 1999)

BORNACIN. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che in Liguria non esiste un centro specializzato di riabilitazione per uscire dal coma e i malati che vengono dimessi dai reparti di rianimazione dai vari ospedali e che hanno bisogno, per tornare a vivere, di cure particolari e di assistenza 24 ore su 24 sono abbandonati alle proprie famiglie;

che queste famiglie, già straziate dal dolore, devono far fronte sia al problema quotidiano di costanti turni di assistenza al capezzale dei propri congiunti sia al problema economico di essere costrette, il più delle volte, ad impegnare tutte le proprie sostanze per le cure;

che, come nei casi (riportati dalle cronache locali di questi giorni) di Claudio Ferri, venticinquenne, in coma dall'ottobre 1994 a seguito di un incidente di moto, e di Alberto Daga, trentunenne, in coma da più di tre anni a seguito di un arresto cardiaco, dopo varie peripezie nei vari ospedali, sono stati recentemente negati, per mancanza di fondi, da parte del comune di Genova, l'assistenza domiciliare di tre ore giornaliere di personale specializzato e/o un sussidio per pagare una persona che possa svolgere le stesse funzioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopracitati;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per aiutare i due malati e le loro rispettive famiglie ad avere una migliore qualità della vita;

quale sia l'intendimento per istituire, anche in Liguria, un centro specializzato di riabilitazione per uscire dal coma.

(4-09317)

(22 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In base ai dati trasmessi dal Commissariato del Governo nella regione Liguria, risulta che nell'ambito della «Riorganizzazione della rete ospedaliera 1997 – 1999». disposta dal consiglio regionale ligure con la deliberazione n. 40 del 27 giugno 1997, sia stata individuata presso l'azienda ospedaliera «San Martino» di Genova la sede regionale degli interventi riabilitativi «nel grave traumatizzato cranico encefalico» riferiti sia alla fase acuta, di competenza del dipartimento emergenza e accettazione ospedaliero, sia a quella post-acuta precoce, affidata ad unità di recupero e rieducazione funzionale di terzo livello che utilizzi una unità post-intensiva ad alta valenza riabilitativa.

I lavori necessari alla realizzazione ed alla attivazione dei servizi ora ricordati sono già da tempo iniziati e consentiranno in tempi brevi di fronteggiare e fornire l'adeguata assistenza in presenza delle patologie indicate nell'atto ispettivo.

Si precisa che nell'ambito della prima fase del programma pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Comitato interministeriale per la programmazione economica aveva inserito, tra gli altri interventi, la realizzazione del progetto riguardante la ristrutturazione e l'ampliamento del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera «San Martino» di Genova, autorizzando un finanziamento pari a lire 30.492.000.000.

Il Ministro della sanità
BINDI

(6 agosto 1999)

BORNACIN. – *Al Ministro della sanità*. – Considerata la recente verifica circa l'aggiornamento dell'anagrafe sanitaria ligure secondo la quale risulterebbero accreditati nella lista dei pazienti un numero ancora imprecisato di persone decedute per le quali, però, sono state, presumibilmente in maniera indebita, percepite quote dal servizio sanitario nazionale;

premesso:

che dette quote versate per l'assistenza ai cittadini deceduti nel solo ambito ospedaliero ligure costano al bilancio sanitario circa un miliardo e mezzo all'anno e che per ogni «falso paziente» un medico di famiglia riceve circa 70.000 lire annue;

che il problema nasce dalla non tempestiva comunicazione, da parte degli uffici anagrafici comunali, dell'avvenuto decesso alle ASL che a loro volta sono tenute ad aggiornare la lista degli assistiti;

infine, che anche la regione Liguria risulterebbe aver percepito denaro dal fondo nazionale sulla base di dati inattendibili dell'anagrafe sanitaria,

l'interrogante chiede di sapere se non si reputi opportuno istituire una commissione di inchiesta per accertare eventuali responsabilità da parte di amministratori e funzionari, quantificare con precisione gli incassi indebitamente percepiti ai diversi livelli e programmarne il recupero.

(4-12512)

(29 settembre 1998)

RISPOSTA. – I quesiti contenuti nell'atto parlamentare investono problematiche di natura esclusivamente locale per cui il Ministero della sanità deve necessariamente basarsi sugli elementi pervenuti dalla competente regione Liguria, attraverso quel Commissariato di Governo.

La regione Liguria confuta innanzitutto l'affermazione dell'onorevole interrogante in base alla quale avrebbe percepito fondi a fronte di dati inattendibili dell'anagrafe sanitaria, osservando che la determinazione della quota di Fondo sanitario nazionale attribuita alle regioni viene calcolata dal Ministero della sanità sulla base dei dati relativi alla popolazione italiana assoluta al 1° gennaio elaborati dall'Istat.

Precisa, inoltre, che la mancata immediatezza della cancellazione dei pazienti defunti dall'elenco degli assistiti non determina irregolarità di gestione, in quanto, nei casi di decesso degli assistiti, sempre che la revoca della scelta venga comunicata al medico entro un anno dall'evento (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996), le quote indebitamente pagate vengono recuperate in occasione dei successivi pagamenti.

Esistono tuttavia in ambito regionale situazioni diverse: gli allineamenti con le variazioni anagrafiche dei comuni di Genova e la Spezia delle USL n. 1 «Imperiese» e USL n. 2 «Savonese» sono ormai da tempo effettuati tramite procedure di parifica automatizzata, inserendo nel

database dell'anagrafe sanitaria, per mezzo di opportune elaborazioni, i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.

Gli allineamenti degli altri comuni sono, invece, gestiti manualmente e verranno automatizzati nell'ambito del progetto «Catasto della popolazione» previsto nel progetto «Liguria in rete» che consentirà di avere l'aggiornamento dei dati quasi in tempo reale.

Inoltre, per quanto riguarda il problema dell'attendibilità della gestione dell'anagrafe sanitaria, la regione Liguria afferma che, anche in considerazione della necessità di sostituire l'attuale procedura informatica per obsolescenza tecnica, ha assunto le seguenti iniziative:

la costituzione di un gruppo di lavoro tra regioni e aziende sanitarie per la redazione dello «studio di fattibilità» per una proposta di rinnovo dell'architettura *hardware* e *software*, effettuato con delibera della giunta regionale n. 894 del 3 aprile 1996 su proposta dell'assessorato alla sanità;

la delibera della giunta regionale n. 1189 del 1997, con la quale si approva lo studio sopra richiamato e contestualmente si affida all'azienda ospedaliera Santa Corona l'incarico per la redazione di un capitolato d'oneri per l'acquisizione della nuova procedura, su proposta della struttura programmazione sanitaria, patrimonio e investimenti;

la redazione in bozza, da parte dell'azienda ospedaliera Santa Corona, del sopra richiamato capitolato;

l'affidamento dell'incarico alla società Ditasiel, nell'ambito del progetto annuale 1996, di rifacimento delle procedure *software* di parifica tra anagrafi comunali e anagrafe sanitaria.

Viene inoltre evidenziato che nello studio di fattibilità sopracitato, così come recepito nel capitolato redatto in bozza dall'azienda ospedaliera Santa Corona, sono, tra l'altro, affermati i principi del decentramento dell'anagrafe presso le aziende, pur con la presenza di un modulo di raccordo regionale, della parifica con le anagrafi comunali e dell'utilizzo del codice fiscale come codice di riferimento.

La regione Liguria ricorda, inoltre, che l'impostazione dell'anagrafe sanitaria, prevista dal piano operativo triennale di informatizzazione 11997-1999, è quella di un sistema integrato con il progetto «Liguria in rete».

Per quanto riguarda i problemi concernenti la parifica con le anagrafi comunali, viene ricordato, infine, che gli stessi sono stati affrontati – comunque – anche nelle more della realizzazione della nuova procedura e che, a seguito del sopra menzionato incarico, la società Datasiel ha predisposto programmi per recepire le variazioni anagrafiche dai comuni secondo un tracciato informatico *standard* già nell'ambito dell'attuale sistema di gestione, onde poter attuare la parifica automatica del maggior numero possibile di comuni, oltre a quelle già da tempo operative dei comuni di Genova e di La Spezia.

Tale tracciato informatico è stato trasmesso alle USL e alla struttura regionale assistenza sanitaria di base e farmaceutica in data 3 novembre 1997, affinchè le aziende sanitarie si attivassero presso i comuni.

Il Ministro della sanità
BINDI

(6 agosto 1999)

BORTOLOTTO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che da molto tempo il comune di Lonigo, in provincia di Vicenza, attende soluzioni per la viabilità;

che esiste una convenzione tra regione Veneto e ANAS che prevede la compartecipazione di spesa tra regione e Stato, nella misura – rispettivamente – di un terzo e di due terzi, per la realizzazione della circonvallazione ovest del comune di Lonigo, in provincia di Vicenza;

che l'ANAS però ha inviato alla regione Veneto una lettera con la quale annuncia un ritardo nell'erogazione dei fondi necessari per la realizzazione del progetto;

che la parte di cofinanziamento a carico dell'ANAS nazionale, i due terzi dell'intera cifra, pari a circa 21 miliardi, non saranno disponibili prima dell'anno 2000;

che la situazione del centro storico di Lonigo appare insostenibile e soltanto la circonvallazione potrebbe essere in grado di dare respiro e vivibilità alla città che patisce un notevolissimo carico di traffico pesante in transito,

l'interrogante chiede di sapere:

quali immediati interventi verranno messi in atto per reperire subito il finanziamento in questione;

quali siano le motivazioni di tale ritardo.

(4-13498)

(30 dicembre 1998)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto e sulla base delle notizie fornire dall'Ente nazionale per le strade si comunica quanto segue.

L'intervento denominato «strada statale n. 500 di Lonigo» è stato inserito nella convenzione ANAS – regione Veneto stipulata nel 1992 per un importo pari a 12,5 miliardi e con la ripartizione di spesa indicata nell'atto ispettivo.

La spesa complessiva in base al progetto curato dallo studio RPA di Verona è risultata essere pari a 35,5 miliardi e, quindi, di 23 miliardi maggiore del previsto.

Il suindicato Ente, tramite il proprio compartimento di Venezia, ha proposto alla regione di erogare la somma spettante anticipatamente nell'anno in corso anzichè in relazione all'avanzamento dei lavori.

Tale richiesta è stata accolta dalla regione con nota del 26 gennaio scorso e la somma pari a 12 miliardi circa verrà versata al più presto in conto ANAS.

L'Ente in parola riferisce altresì che si è impegnato ad erogare l'importo di propria spettanza (pari a 23 miliardi circa) per il prossimo esercizio finanziario del 2000.

Operando in tale maniera potrà procedere, nel più breve tempo possibile (e comunque non appena il versamento sarà registrato dall'area finanziaria dell'Ente), alle procedure di gara per i lavori della variante di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(28 giugno 1999)

BUCCIERO, CARUSO Antonino, MILIO, MACERATINI. –*Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che gli avvocati Domenico Di Terlizzi, Francesco Metta e Giulio Treggiari, difensori di fiducia dell'avvocato Giuseppe Stefano Perrone, hanno emanato il 27 luglio 1998 il seguente comunicato stampa che qui si trascrive:

«Gli avvocati Domenico Di Terlizzi, Francesco Metta e Giulio Treggiari, difensori di fiducia dell'avvocato Giuseppe Stefano Perrone, informano i giornali che in data odierna è stata depositata l'ordinanza del tribunale di Foggia (sezione misure di prevenzione) con la quale è stata applicata all'avvocato Perrone la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre; la gravità del provvedimento che rappresenta un *unicum* nella storia della giustizia italiana, le anomalie di tutto l'*iter* processuale caratterizzato da un evidente condizionamento ambientale, le chiare ed evidenti finalità dello stesso: impedire a chi è legittimamente iscritto all'albo di esercitare la professione forense, e soprattutto l'erroneità e l'ingiustizia della decisione, hanno indotto gli avvocati a rompere il silenzio ed a informare l'opinione pubblica che:

a) la decisione in esame rappresenta la comoda scorciatoia «inventata» da chi anela a confrontarsi con un'avvocatura non libera e indipendente;

b) che infatti dal 1994 l'avvocato Perrone è stato oggetto di una vera e propria persecuzione giudiziaria estrinsecatasi con perquisizioni domiciliari e presso il suo studio, con intercettazioni telefoniche ambientali, con l'emanazione di un'ordinanza di custodia cautelare, annullata dalla Corte di cassazione, con il sequestro di tutti i beni mobili ed immobili, annullato all'esito degli accertamenti contabili, con la richiesta da parte della Direzione distrettuale antimafia di Bari di sospen-

sione dall'esercizio della professione, respinta all'unanimità dal consiglio dell'ordine di Foggia;

c) che il relativo processo penale per partecipazione ed associazione mafiosa, nonostante le sollecitazioni della difesa, non riesce a decollare ed è oggetto di continui e reiterati rinvii addebitabili o al pubblico ministero o al tribunale che si ostina ad inserirlo in un ruolo oltremodo carico e a non fissare udienze straordinarie come più volte richiesto;

d) che, al contrario, il tribunale di Foggia (sezione misure di prevenzione) con composizione quasi identica a quella del tribunale ordinario non è rimasto insensibile alle formali e pressanti sollecitazioni della Direzione distrettuale antimafia di Bari dirette ad ottenere una pronta definizione del procedimento di prevenzione;

e) che l'irrogazione della misura consegue ad un procedimento caratterizzato da preoccupanti anomalie oltre che da vizi procedurali e di merito ed in particolare:

e-1) le richieste di acquisizioni probatorie sono state in larga parte respinte in obbedienza ad esigenze di celerità ed efficienza produttiva non rinvenibili in casi similari;

e-2) i componenti del tribunale, nonostante l'esistenza di evidenti ragioni d'opportunità, non hanno ritenuto di astenersi e hanno rigettato le reiterate richieste di remissione del processo ad altra sede;

e-3) che pur rinviando alla sede propria la confutazione del merito del provvedimento non può non denunciare la singolare e totale pretermissione, nell'apparato motivazionale di tutte le ragioni, deduzioni ed acquisizioni difensive. Chi legge il provvedimento trae l'impressione che la difesa non abbia contestato alcunchè rispetto alle informazioni della Direzione investigativa antimafia, laddove non un punto, non un dato, non una propalazione è stata tralasciata e non è stata contestata o smentita. Al contrario il provvedimento si caratterizza per una acritica ricezione delle propalazioni dei pentiti che sono stati accreditati anche laddove la loro calunniosità era stata documentalmente provata. La nostra preoccupazione prescinde dalla fraterna solidarietà al collega ingiustamente accusato e trova il suo principale fondamento nella necessità di sensibilizzare i colleghi avvocati e la pubblica opinione rispetto ad un uso deviato degli strumenti processuali, diretto ad esercitare un indebito controllo sul modo di espletare il ministero difensivo.»,

si chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro sui fatti esposti nel comunicato stampa e quali provvedimenti anche di natura ispettiva il Ministro stesso ritenga di dover assumere;

in particolare se il Ministro, già magistrato, avvocato e professore universitario:

ritenga plausibile o al contrario rilevi un *fumus persecutionis* nel fatto che, nonostante l'imputato – ormai scarcerato dalla Corte di cassazione – avesse rinunziato all'udienza preliminare al fine di ottenere una sollecita celebrazione del processo, lo

stesso stia attendendo da oltre un anno e sei mesi l'inizio concreto del processo, la cui udienza dibattimentale era stata fissata al 17 gennaio 1997;

ritenga tollerabile – a fronte del quadro sopra delineato – che i rinvii della udienza siano dipesi dalla assenza del pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Bari;

ritenga plausibile o meno che la richiesta della Direzione investigativa antimafia nazionale di sorveglianza speciale e di sequestro di tutti i beni dell'avvocato Perrone sia stata avanzata il 18 luglio 1996 e che il presidente della sezione misure di prevenzione abbia accolto tale richiesta il 20 luglio 1996, e cioè in soli due giorni, nonostante l'incartamento relativo fosse voluminosissimo e la cui lettura, neppure attenta, dovesse comportare non meno di una settimana di impegno continuo ed esclusivo;

nella sua lunga esperienza di giurista ritenga o meno che l'iniziativa rappresenti un «*unicum*» nella storia giudiziaria italiana in quanto si è attivato un procedimento di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di un soggetto incensurato (che per caso fa anche l'avvocato) ed utilizzando quali elementi per inferire il giudizio di pericolosità gli stessi elementi oggetto del procedimento penale per violazione dell'articolo 416-*bis* e sui quali alcuna verifica, in ordine alla loro concreta realizzazione, era stata operata stante il mancato avvio del giudizio di merito;

sia o meno a conoscenza o intenda quantomeno informarsi sulla circostanza che alcuni «collaboratori» avevano, sia pure genericamente, denunciato pratiche corruttive da parte dell'avvocato Perrone nei confronti dei magistrati del tribunale di Foggia e se, di conseguenza, il Ministro intenda altresì accertare se i membri del tribunale di Foggia siano stati condizionati dal timore di essere sospettati e quindi non si siano avveduti di essere eccessivamente in sintonia con la Direzione investigativa antimafia e la Direzione distrettuale antimafia;

se il Ministro sappia o meno che, successivamente, siano emersi dal nulla altri «collaboratori» (di chi?) secondo i quali l'avvocato Perrone avrebbe fornito supporto ad un piano diretto ad uccidere due magistrati del distretto della corte barese; se tale circostanza sia sufficiente per richiamare l'attenzione del Ministro e, di conseguenza, il Ministro stesso ritenga o meno utopistico prevedere che magistrati legati da vincoli di amicizia personale (e, pare, anche di appartenenza a identica corrente sindacale) potessero operare in tutta serenità;

ipotizzando di esercitare ancora la libera professione di avvocato e per un solo attimo immaginando di trovarsi a difendere l'avvocato Perrone, quali reazioni gli susciterebbero i fatti e i comportamenti delineati per veri nel predetto contesto processuale e, ritornato Ministro, quale ulteriore *vulnus* alla credibilità

della magistratura ritenga che questa vicenda potrebbe arrecare.
(4-12145)

(30 luglio 1998)

RISPOSTA. – Sulla base delle notizie acquisite tramite la competente articolazione ministeriale e direttamente dagli uffici giudiziari, si comunica quanto segue.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Bari, dottor Emiliano, in data 26 luglio 1996, all'esito di complesse indagini preliminari, chiese il rinvio a giudizio dell'avvocato Stefano Perrone e degli altri imputati per gravissimi reati dinanzi al tribunale di Foggia. Con istanza in data 25 ottobre 1996, l'avvocato Perrone chiese il giudizio immediato, che fu disposto con provvedimento in data 30 ottobre 1996.

All'udienza del 17 gennaio 1997 fissata per la trattazione del processo il tribunale di Foggia rimise gli atti alla Suprema Corte di cassazione su richiesta dell'avvocato Perrone, che auspicava la remissione del processo ad altro giudice, ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale. La Corte di cassazione, con sentenza in data 17 aprile 1997, respinse la richiesta: rigettata l'istanza di remissione, il processo riprese con l'udienza del 28 aprile 1997 dinnanzi al tribunale di Foggia, costituito dai giudici Pasquale Materi, Anna Polemio e Francesco Messina.

A tale udienza vi fu l'esposizione dei fatti da parte del pubblico ministero, dottor Emiliano, con la richiesta di prove.

Successivamente si sono svolte le seguenti udienze: 9 giugno 1997 (richiesta di prove da parte della difesa); 25 giugno 1997 (ammissione delle prove); 14 luglio 1997 (inizio istruttoria dibattimentale); 9 ottobre 1997 (rinvio per assenza del pubblico ministero, dottor Emiliano); 24 novembre 1997 (rinvio per assenza del dottor Emiliano ed astensione dalle udienze degli avvocati di Foggia); 22 dicembre 1997 (rinvio per assenza del testimone Liguori e diversa formazione del collegio, mancando il giudice dottor Polemio); 15 gennaio 1998 (ulteriore rinvio per le stesse ragioni dell'udienza precedente); 7 maggio 1998 (prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale); 3 giugno e 8 luglio 1998 (rinvio per l'assenza del dottor Emiliano); 4 novembre 1998, 1° e 22 febbraio, 15 marzo, 26 aprile e 3 maggio 1999 (prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale).

In merito alle misure di prevenzione, risulta che la DIA di Bari richiese, con atto pervenuto al tribunale di Foggia in data 18 luglio 1996, l'applicazione all'avvocato Perrone della misura della sorveglianza speciale per anni cinque e la confisca di beni di proprietà del medesimo, che si assumevano acquisiti con attività illecite; chiese altresì al presidente del tribunale di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente Bortone, con provvedimento in data 20 luglio 1996, dispose il sequestro dei beni: il provvedimento fu poi convalidato dal collegio nel termine di giorni

trenta prescritto dalla legge. Il procedimento che si instaurò a seguito della richiesta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e personale si concluse con le ordinanze del tribunale in data 13 marzo 1997 e 9 luglio 1998. Con il primo provvedimento, il tribunale, composto dai magistrati Bortone, Messina e Polemio, dopo ampia istruttoria, ritenne che non vi fossero i presupposti per la confisca dei beni; conseguentemente, ne dispose il dissequestro e la loro restituzione all'avvocato Perrone.

Con il secondo provvedimento, dopo aver svolto ulteriore attività istruttoria, applicò all'avvocato Perrone la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre, con l'obbligo del soggiorno della stessa durata nel comune di Cerignola.

Con decreto in data 18 febbraio 1999, la corte d'appello di Bari ha accolto l'appello proposto dai difensori del Perrone ed ha dichiarato la nullità del decreto del tribunale di Foggia in data 9 luglio 1998, su conforme richiesta del procuratore generale d'udienza per inammissibilità della proposta avanzata dal direttore della DIA. La procura generale di Bari ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento, ricorso tuttora pendente.

Venendo ai quesiti posti con l'atto ispettivo, si osserva quanto segue. La ragione della durata del processo va ricercata innanzitutto nell'oggettiva complessità del procedimento; il pubblico ministero ha chiesto l'escussione di undici testimoni e di numerosi imputati di reato connesso.

La difesa del Perrone ha chiesto l'esame di settanta testimoni, tra i quali quindici magistrati del tribunale di Foggia o che in detto tribunale avevano in passato prestato servizio. I rinvii sono stati resi inevitabili dall'astensione degli avvocati dalle udienze e, per due volte, dall'assenza di uno dei componenti il collegio giudicante, la dottoressa Polemio, ed entrambe le volte in concomitanza dell'assenza del testimone che avrebbe dovuto deporre.

All'udienza del 24 novembre 1997 il processo fu peraltro rinviato sia per l'assenza del dottor Emiliano sia per l'astensione dalle udienze degli avvocati di Foggia. In tale circostanza l'assenza del pubblico ministero non fu quindi determinante.

La stessa sezione ha contestualmente in corso di trattazione dibattimentale numerosi altri processi di rilevante difficoltà Il presidente del tribunale ha precisato che non è oggettivamente possibile fare più di tre udienze settimanali che, peraltro, terminano quasi sempre a tarda ora.

Allo stato non si possono, quindi, muovere addebiti ai magistrati per i tempi del processo.

Per quanto riguarda i sospetti dell'interrogante sulla possibilità che i magistrati siano stati condizionati, in qualche modo, dalla natura della vicenda, si osserva che l'istanza di rimessione del processo ad altro giudice fu rigettata dalla Suprema Corte. Dalla motivazione della sentenza della Corte di cassazione emerge, tra l'altro, che la richiesta dell'avvocato Perrone era basata principalmente sulla circostanza che, dovendosi

celebrare un processo a carico di un avvocato esercente da diversi anni la sua professione dinanzi al medesimo tribunale chiamato a giudicarlo, sarebbe stata in qualche modo coinvolta nello svolgimento del processo l'attività giurisdizionale di quei magistrati, in passato o ancora addetti al suddetto tribunale, che per ragioni di servizio avevano avuto rapporti con l'imputato.

Spiega la Suprema Corte che ciò avrebbe potuto essere rilevante nei limiti in cui avessero fatto parte del collegio giudicante magistrati che, o per ragioni del loro ufficio o per altri motivi, avessero avuto un qualche ruolo nelle vicende oggetto del processo, mentre non era ipotizzabile, in maniera generalizzata e astratta, che tutti i magistrati in servizio presso il tribunale di Foggia potessero essere interessati alle suddette vicende.

Ciò a meno che non si volesse sottintendere, come testualmente si legge, «una sorta di preventivo sospetto generalizzato di non imparzialità anche nei riguardi dei giudici che pure non hanno mai avuto a che fare con le vicende riguardanti il processo, sol perchè prestano servizio presso il tribunale di Foggia».

L'argomento, anche tenendo conto del tema specifico sul quale la Suprema Corte era chiamata a decidere, è indubbiamente significativo dell'infondatezza, fino a prova contraria, dei predetti sospetti.

Nell'atto ispettivo si evidenzia la celerità con la quale fu adottato dal presidente Bortone il provvedimento di sequestro dei beni, sottolineando che il relativo incartamento era voluminosissimo e una lettura, neppure attenta, avrebbe dovuto comportare non meno di una settimana.

Sul punto deve rilevarsi che l'articolo 2-*bis*, comma 5, della legge n. 575 del 1965 stabilisce che il presidente del tribunale deve provvedere con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta.

Si tratta di un provvedimento cautelare che perde efficacia se non convalidato poi dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.

Il tribunale, come ricordato, convalidò il sequestro nei termini prescritti.

La legge ha voluto prevedere uno strumento per bloccare in tempi rapidissimi la disponibilità dei beni che si presumono frutto di attività illecite per evitare che l'interessato possa disfarsene, avuta notizia della procedura promossa, salva poi la convalida in tempi più ragionevoli.

Va peraltro osservato che il provvedimento del presidente Bortone è ampiamente e dettagliatamente motivato sia in diritto che in fatto, in particolare con riguardo al pericolo di dispersione dei beni.

Con ordinanza in data 13 marzo 1997 il tribunale rigettò poi la richiesta di confisca dei beni, come si è detto, disponendone il dissequestro. Dalla motivazione di tale provvedimento emerge che il tribunale dispose d'ufficio una perizia sulle attività e sui beni dell'avvocato Perrone.

L'esito di tali accertamenti fu ritenuto dal tribunale non sufficiente per affermare una sperequazione fra i redditi del proposto ed investimenti e spese dallo stesso sostenuti e per dimostrare che i beni possedu-

ti potessero essere frutto di attività illecite. Sulla base di queste ed altre valutazioni fu assunto il predetto provvedimento favorevole all'interessato.

Il provvedimento con il quale è stata applicata la misura di prevenzione personale è ampiamente e dettagliatamente motivato. I giudici hanno spiegato nella motivazione del provvedimento, con precisi riferimenti anche alla giurisprudenza della Suprema Corte, i principi giuridici che sottendono all'applicazione di tale misura, la profonda differenza che vi è tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, la natura tipicamente inquisitoria di quest'ultimo, l'autonomia dei due procedimenti e l'autonomia tra il procedimento per l'applicazione della misura patrimoniale rispetto a quello per l'applicazione della misura di prevenzione personale.

In particolare è stato evidenziato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte ribadito che il «giudizio di pericolosità è a carattere essenzialmente sintomatico e può essere fondato anche su semplici indizi, desumibili dai procedimenti penali, anche se non definiti, dai precedenti penali e giudiziari e dalle informazioni degli organi di polizia».

La corte d'appello ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare dei difensori del Perrone che hanno eccepito l'inammissibilità della proposta di applicazione della misura di prevenzione per incompetenza funzionale dell'organo proponente.

La corte ha ricordato che l'articolo 2 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 stabilisce espressamente che, nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 – ossia nei confronti delle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso –, le misure di prevenzione possono essere proposte «dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore». La norma – è stato sottolineato – non prevede il direttore della direzione investigativa antimafia quale organo legittimato a proporre al giudice competente l'applicazione di una misura di prevenzione.

La Corte ha ricordato, quindi, che, fino al 31 dicembre 1992, era competente a chiedere l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose anche l'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Invero, la legge stabilì – osserva la Corte – che, a decorrere dal giorno successivo alla cessazione delle funzioni, la competenza attribuita all'alto commissario passasse «al Ministro dell'interno, con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della direzione nazionale antimafia nonchè nei confronti di altri organi e uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità».

Ciò premesso, la Corte ha ritenuto, tuttavia, che le funzioni dell'alto commissario, attribuite dal 1° gennaio 1993 al Ministro dell'interno e

delegabili ad altri organi, fossero solo quelle di carattere amministrativo e non anche quella di proporre l'applicazione di una misura di prevenzione. Ha ritenuto, quindi, che fossero illegittimi i decreti, in data 23 dicembre 1992 e 30 novembre 1993, con i quali il Ministro dell'interno ha delegato al direttore della direzione investigativa antimafia il potere di avanzare proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, per violazione di legge, in quanto il Ministro dell'interno, ad avviso della Corte, non ha tale potere e non può, quindi, delegarlo ad altri. Conseguentemente, ha disapplicato i predetti decreti ministeriali, pervenendo alla decisione di nullità del decreto applicativo della misura di prevenzione.

In questo contesto non vi è spazio per un intervento del Governo. Più volte è stata sottolineata, in modo netto, da parte del Governo la necessità di rispettare i diversi ambiti di competenze istituzionali tra i poteri dello Stato ed è stato ricordato che nel nostro ordinamento costituzionale i magistrati sono soggetti solo alla legge.

Nel rispetto di tali principi, è stato ripetutamente affermato che i provvedimenti giurisdizionali non devono essere oggetto di sindacato da parte del Governo. Contro i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi i provvedimenti relativi alle misure di prevenzione, sono esperibili i rimedi previsti dall'ordinamento. A tali rimedi l'avvocato Perrone, tramite i suoi difensori, ha fatto ricorso, con esito, fino ad ora, favorevole.

Appare di tutta evidenza che non è in sede parlamentare che si può discutere della correttezza di atti giurisdizionali, che peraltro, come nel caso in esame, pongono delicatissime questioni giuridiche, ancora *sub iudice.*

In sede amministrativa i provvedimenti giurisdizionali sono sindacabili sotto il profilo disciplinare quando si tratta di atti abnormi, emessi in palese violazione di legge, per il perseguimento di fini non di giustizia.

Tutti i provvedimenti di cui si è detto sono ampiamente e dettagliatamente motivati e risultano assunti nel rigoroso rispetto delle norme procedurali.

Alla loro motivazione si è ritenuto opportuno fare riferimento, anche se necessariamente in termini sommari, per sottolineare che certamente non ricorrono i presupposti per l'esercizio del sindacato amministrativo.

Costituirebbe dunque una gravissima violazione del principio di autonomia della magistratura esprimere da parte del Governo, mentre peraltro è ancora in corso il processo ed è pendente dinanzi alla Corte di cassazione il ricorso relativo all'applicazione della misura di prevenzione, valutazioni attinenti al merito di questa delicata vicenda.

Il Governo ha ripetutamente ribadito più volte in sede parlamentare, rispondendo anche ad atti ispettivi, l'esigenza del rispetto da parte del potere politico dell'autonomia della magistratura.

La vicenda evocata costituisce però oggettivamente un ulteriore esempio, tra i tanti che continuamente vengono in evidenza, dei tempi lunghi della giustizia.

Come è noto il Governo è impegnato nel dare attuazione ad importanti riforme che dovrebbero contribuire in modo significativo a risolvere anche questo delicato problema.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(30 luglio 1999)

CAMERINI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che a causa di un esposto alla magistratura presentato da tre cittadini appartenenti alla minoranza italiana in Slovenia e Croazia si è realizzato un blocco «cautelativo» dei finanziamenti da parte del nostro paese alla minoranza stessa;

che tale blocco rischia di penalizzare duramente e di impedire il funzionamento delle 43 comunità degli italiani operanti in Slovenia e Croazia;

che la penalizzazione interessa le attività editoriali, i centri di ricerca, le emittenti radiotelevisive, l'Istituto del dramma italiano e, soprattutto, tutte le scuole di ogni ordine e grado della minoranza stessa;

che la scuola rappresenta il nucleo irrinunciabile per il mantenimento e la crescita delle nostre comunità oltre confine;

che i direttori e i presidi di tutte le scuole hanno rivolto un accorato appello alla «nazione madre» affinchè si continui ad erogare il finanziamento per l'attività delle scuole così da non danneggiare le loro attività presenti e future;

che, sempre nel citato appello, si ricorda che i finanziamenti derivano dal piano di collaborazione e UI-UPT e sono stabiliti nell'ambito delle leggi n. 19 del 1991, n. 295 del 1995 e n. 89 del 1998,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di superare questa difficile situazione che penalizza gravemente la minoranza italiana che vive in Slovenia e Croazia;

se non ravvisi la necessità di rafforzare ulteriormente e adeguare alle attuali esigenze le procedure di sostegno alla minoranza stessa.

(4-15048)

(28 aprile 1999)

RISPOSTA. – In merito a quanto ricordato dall'onorevole interrogante si fa presente che, a seguito dell'esposto presentato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste nel gennaio scorso da parte di tre cittadini della minoranza italiana in Croazia, la predetta procura ha

disposto, in data 1° marzo 1999, l'acquisizione presso la Direzione generale dell'emigrazione del Ministero degli affari esteri della documentazione relativa all'erogazione dei fondi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia per gli anni 1994-1998. Stesso provvedimento risulta essere stato eseguito presso l'Università popolare di Trieste (UPT), ente morale destinatario dei fondi suddetti, in quanto preposto dal nostro legislatore alla realizzazione degli interventi a favore della nostra minoranza.

Il Ministero degli affari esteri ha quindi disposto, in via cautelativa e facendo eccezione per gli interventi di particolare urgenza, che i versamenti all'UPT fossero temporaneamente sospesi a partire dal 31 marzo.

Considerato tuttavia che alcuni dei finanziamenti in questione sono essenziali per la sopravvivenza stessa delle istituzioni della minoranza italiana, il Ministero ha ritenuto di riprendere l'erogazione dei finanziamenti per le seguenti causali:

spese di gestione dell'UI, delle singole comunità degli italiani, del Centro ricerche storiche di Rovigno e dell'UPT;

invio di docenti dall'Italia;

acquisto di libri di testo;

adempimenti connessi al premio «Istria nobilissima»;

attività del «Dramma Italiano» di Fiume;

abbonamenti alle pubblicazioni dell'EDIT di Fiume;

compensi ai dirigenti artistici;

borse di studio per la facoltà pedagogica di Pola.

È altresì ripreso il pagamento, in base allo stato di avanzamento dei lavori, dei contratti attinenti ad interventi edilizi già in corso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(9 luglio 1999)

COLLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il segretario della Lega Nord della città di Imola, il giorno 25 settembre 1998, è incorso in un increscioso incidente di malasanità;

che il fatto in questione si riferisce al malfunzionamento della struttura di guardia medica della città di Imola che, sprovvista di un presidio per le emergenze di tipo odontoiatrico, non è stata in grado di fornire, su richiesta di un cittadino in evidente stato di dolore fisico, l'adeguato supporto medico, limitandosi ad imbottirlo di calmanti;

che aggravante della suddetta circostanza è stato il comportamento provocatorio ed aggressivo del medico generico del pronto soccorso al quale il malcapitato si è rivolto qualche giorno dopo aver risolto autonomamente il problema, per i dolori causati dai medicinali prescritti dallo stesso medico;

che il suddetto medico intimandolo ad allontanarsi non appena ricevuto l'ennesimo calmante, chiamava i carabinieri, i quali costringevano il segretario cittadino della Lega Nord alle formalità di identificazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia da ritenersi accettabile che al cittadino non venga garantito un servizio di guardia medica odontoiatrica, dal momento che si tratta comunque di problematiche sanitarie ricorrenti e comuni;

se non rientri tra i diritti del contribuente quello di aspettarsi, in caso di emergenza, un'assistenza medica a copertura di ogni possible aspetto della salute, ivi compresi i problemi di natura odontoiatrica.

(4-12865)

(28 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'atto parlamentare in esame sulla base degli elementi acquisiti a livello locale dal Commissariato del Governo nella regione Emilia-Romagna e dei dati trasmessi dal Ministero dell'interno e dal Ministero di grazia e giustizia.

La sera del 26 settembre 1998 un cittadino si è presentato una prima volta al pronto soccorso dell'ospedale civile di Imola, lamentando un forte mal di denti.

Al paziente veniva somministrata la necessaria terapia e, dopo un congruo periodo di attesa, egli veniva dimesso.

Il paziente si è ripresentato almeno cinque volte nei giorni successivi, ricevendo le appropriate cure antidolorifiche ed antinfiammatorie ed il consiglio di consultare un odontoiatra, unico medico in grado di risolvere il problema in modo definitivo.

Nella notte tra il 29 ed il 30 settembre 1998, il paziente si è presentato di nuovo al pronto soccorso per odontalgia.

Il medico di turno, dopo aver appreso che il paziente aveva già provveduto a prenotare una visita odontoiatrica, effettuava la somministrazione di farmaci ad effetto antidolorifico-antinfiammatorio mediante iniezione intramuscolare.

Il paziente avanzava la richiesta di essere trattenuto in osservazione per tutta la notte presso il pronto soccorso, ma il medico in servizio lo informava che, in base alle condizioni cliniche presentate, non sussisteva la necessità di un ricovero, in quanto non appariva indicato procedere ad ulteriori terapie.

Il paziente replicava che non intendeva spostarsi dall'ambulatorio se non quando lo avesse ritenuto necessario. A questo punto, il medico avvertiva il paziente del fatto che, se egli avesse perseverato in questo atteggiamento, rendendo inutilizzabile l'ambulatorio ed ostacolando lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità, sarebbe stato costretto a chiedere l'intervento della forza pubblica.

Dal momento che il paziente persisteva nel proprio diniego ad abbandonare l'ambulatorio, il medico di turno telefonava alla centrale ope-

rativa del comando compagnia carabinieri di Imola, richiedendone l'intervento per allontanarlo dal pronto soccorso.

Sul posto interveniva una pattuglia della stazione carabinieri di Mordano, che identificava nel paziente il signor Francesco Grandi, residente ad Imola e segretario locale della Lega Nord.

Non emergendo alcuna ipotesi di reato, i carabinieri accompagnavano il signor Grandi fuori dal pronto soccorso, convincendolo a fare ritorno alla sua abitazione.

Dopo circa una settimana dai fatti narrati, il signor Grandi si recava presso la caserma dei carabinieri di Imola per approfondire taluni aspetti dell'episodio e, nel corso del colloquio con il comandante della locale compagnia, dichiarava di non avere alcuna denuncia da formulare e che l'operato dei carabinieri intervenuti era stato irreprensibile.

In ordine alla stessa vicenda, il presidente *pro tempore* della giunta della regione Emilia-Romagna ha affermato che la reazione del medico in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Imola può apparire sproporzionata, ma occorre tener conto del fatto che il medico operante in tale ambulatorio svolge funzioni di incaricato di pubblico servizio e di pubblico ufficiale ed è tenuto a garantire costantemente la corretta funzionalità del servizio.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nei casi urgenti di tipo odontoiatrico, infine, risulta che presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Imola le prestazioni odontoiatriche con carattere di urgenza vengano garantite, previo «filtro» da parte del medico del pronto soccorso, dall'ambulatorio odontoiatrico della azienda USL di Imola, struttura attiva dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno in orario diurno.

Qualora la richiesta di prestazione odontoiatrica urgente si presenti al di fuori dell'orario di apertura del relativo ambulatorio, come nel caso in oggetto, il paziente recatosi al pronto soccorso viene trattato con terapia farmacologica ed invitato a rivolgersi, appena possibile, allo specialista pubblico o al proprio odontoiatra di fiducia.

L'utente può, in alternativa, rivolgersi ad una struttura privata, provvisoriamente accreditata.

Laddove il medico di pronto soccorso ritenga che la urgenza presentatasi in orario diverso da quello di funzionamento delle suddette strutture ambulatoriali richieda un trattamento sollecito, egli compila una richiesta di consulenza urgente, con la quale il cittadino può presentarsi all'ambulatorio nella prima occasione utile.

Per le vere emergenze odontoiatriche, che richiedano trattamenti di competenza della disciplina di chirurgia maxillo – facciale, quali ad esempio i casi di avulsione o frattura, i pazienti, dopo una fase di stabilizzazione in loco, vengono avviati al reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'ospedale Bellaria di Bologna.

Tali emergenze vengono adeguatamente affrontate in strutture specialistiche che, in relazione anche alla scarsa rilevanza numerica della patologia urgente e alla possibilità di trattamento delle urgenze medesime in tempi compatibili con il trasporto verso sedi accentrate, di norma

presentano valenza territoriale sovraziendale, anche in rapporto alle esigenze di qualificazione delle strutture stesse.

Una organizzazione di questo tipo copre, di fatto, in modo assolutamente adeguato le urgenze di tipo odontoiatrico.

Il Ministro della sanità
BINDI

(6 agosto 1999)

COLLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Considerato:

che a Udine esiste un ospedale psichiatrico denominato «Santo Osvaldo» con caratteristiche legate alla vecchia struttura «manicomio», dove sussistono condizioni di profondo disagio e di disservizio che vengono quotidianamente subite dai degenti anche a causa di una mancanza organica di personale;

che già a partire dal febbraio scorso queste carenze venivano denunciate durante un sopralluogo dei parlamentari onorevoli Molinaro e Guidi;

che nonostante le promesse delle amministrazioni locali non si è riscontrato nessun miglioramento;

che per tali ragioni la UTSAM, Associazione dei familiari degli ammalati psichiatrici, aveva organizzato una occupazione di protesta per denunciare questi ritardi;

che si è inoltre verificato che, nella manifestazione avvenuta il giorno martedì 4 giugno 1996, tesa a denunciare ulteriormente le gravi condizioni esistenti all'interno dell'ospedale psichiatrico, uno dei familiari prendendo la parola ha pubblicamente denunciato atti di violenza fisica perpetrati dal personale addetto nei confronti dei pazienti,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali interventi si intenda svolgere per normalizzare l'attività sanitaria all'interno dell'ospedale psichiatrico;

quali provvedimenti si intenda assumere al fine di far luce su questi episodi violenti contro persone sofferenti e indifese.

(4-00560)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'atto parlamentare in oggetto, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli elementi trasmessi dal Commissariato del Governo nella regione Friuli – Venezia Giulia.

In base al dati ricevuti, risulta che la situazione di grave abbandono in cui versava da anni l'ex ospedale psichiatrico «Santo Osvaldo» di Udine (ASL n. 4 «Medio Friuli») ha indotto, nel 1993, la giunta regionale friulana a nominare un commissario *ad acta.*

Nel contempo, in collaborazione con il dipartimento di salute mentale (DSM) dell'ASL n. 4, veniva intrapresa un'azione rivolta, nel rispetto della normativa tesa al superamento delle strutture ospedaliere psichiatriche, al potenziamento delle risorse umane ed allo sviluppo dei servizi territoriali preposti alla tutela della salute mentale con progressivo allungamento dell'orario di apertura dei centri per la salute mentale, fino all'avvio di centri aperti 24 ore al giorno per sette giorni alla settimana, alla promozione di cambiamenti della cultura tecnico-professionale degli operatori ed alla istituzione delle strutture residenziali di accoglienza (RSH).

Nel 1995, sussisteva presso il DSM dell'ASL n. 4 una carenza di personale particolarmente grave (circa il 38 per cento di perdite in 18 mesi tra il 1994 ed il 1995).

L'ASL n. 4 «Medio Friuli» avviava l'assunzione di personale infermieristico.

Venne anche indetta una gara d'appalto per una specifica attività di riabilitazione finalizzata al superamento della realtà manicomiale, con l'inserimento di circa 40 operatori a tempo pieno.

Si è provveduto a rafforzare il DSM e sono state, altresì, intensificate le azioni indirizzate alla dimissione degli ospiti mediante inserimento in strutture per anziani (case di riposo ed altre strutture di accoglienza) e mediante l'attivazione dei DSM delle loro zone di origine, in provincia di Udine e di Pordenone, e la realizzazione di strutture residenziali appositamente predisposte, in cui collocare gradualmente tutti i degenti psichiatrici.

In tale modo, è stato possibile migliorare sensibilmente il rapporto operatori/ospiti, e sono state avviate molte azioni volte alla riabilitazione ed alla valorizzazione degli stessi ospiti, con un rilevante cambiamento della qualità dei rapporti e della vita istituzionale, in una dimensione di maggiore trasparenza.

Infine, risulta che per eliminare il rischio di eventuali episodi di violenza (uno venne a suo tempo segnalato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine), è stato avviato un lavoro tendente al cambiamento della cultura manicomiale, sia attraverso una maggiore presenza di personale dirigente, sia attraverso un lavoro specifico di aggiornamento e formazione del personale infermieristico psichiatrico, non effettuato da anni.

La radicale trasformazione dello stile di lavoro, del clima e dei rapporti istituzionali, insieme alla forte presenza del gruppo degli operatori delle cooperative, ha creato nuove condizioni di trasparenza che garantiscono la prevenzione di eventuali episodi di violenza.

Il Ministro della sanità

BINDI

(6 agosto 1998)

CORSI ZEFFIRELLI. – *Ai Ministri della difesa, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che l'Unione europea costituisce ogni giorno di più una realtà con cui i paesi membri si confrontano ricercando l'omogeneità delle istituzioni che rendono sempre più effettiva la libera circolazione degli uomini, dei beni e dei capitali;

che in questo contesto l'offrire ai giovani la possibilità di scegliere i percorsi formativi nei diversi paesi europei senza incontrare ostacoli nell'ambito dei singoli ordinamenti nazionali;

che il rinvio dell'espletamento del servizio di leva costituisce componente essenziale per il corso di studio universitario;

che la legge delegata che ha riordinato la disciplina dell'obbligo di leva, su impulso del Parlamento, ha specificato che, a partire dal prossimo anno, il rinvio compete anche agli studenti iscritti presso università europee,

si chiede di conoscere per quali ragioni gli uffici centrali e periferici continuino a negare tale rinvio agli studenti regolarmente iscritti alla State University of Herdforescire di Londra costringendo i giovani a ricorrere al TAR, il quale peraltro finora ha concesso la sospensiva del negato rinvio in considerazione del grave pregiudizio per gli studi universitari dei giovani.

(4-10978)

(14 maggio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome dei Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

In relazione alla questione prospettata dall'onorevole interrogante si fa presente che i cittadini italiani che frequentano la « State University of Hertfordhire» di Londra possono fruire del beneficio del ritardo della prestazione del servizio di leva essendo tale ateneo legalmente riconosciuto dal Governo britannico ed essendo quindi applicabile la «Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie» del 14 dicembre 1959, ratificata dall'Italia con legge n. 1940 del 1962.

Qualora l'onorevole interrogante si riferisca, invece, a coloro che frequentano la succursale di tale università avente sede in Italia, si chiarisce che il beneficio, nella fattispecie, non può essere concesso in quanto il corso di studi svolto nella succursale in questione non può essere legalmente riconosciuto nel nostro paese. Tale situazione discende dal fatto che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, all'articolo 1, comma 3, stabilisce che «gli attestati rilasciati da scuole od organismi di cultura stranieri in Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pareggiate o legal-

mente riconosciute in Italia». Pertanto una università straniera privata, pur autorizzata ad operare in Italia quale succursale di università statale con sede estera, non avendo ottenuto il relativo riconoscimento legale dallo Stato italiano, non può rilasciare titoli di studio validi in Italia.

Tenuto presente che la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni, recante «Nuove norme sul servizio di leva», all'articolo 19, comma 1, indica tra i requisiti per la concessione del beneficio del ritardo per motivi di studio quello di equipollenza, cioè dell'equivalenza, per quanto attiene al valore ed agli effetti, del corso di studi frequentato dallo studente, la frequenza presso la sede italiana della citata University di Hertfordshire non sembra certamente costituire titolo per la concessione del beneficio.

Il suddetto requisito del riconoscimento legale della università frequentata dai giovani, ai fini della possibile concessione del beneficio del ritardo, è stato ancora più esplicitato nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 («Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 29 dicembre 1996, n. 662»), che trova applicazione nei confronti degli studenti universitari immatricolati a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(6 agosto 1999)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la Puglia, la provincia di Lecce in particolare, è stata danneggiata seriamente nella incipiente stagione turistica dallo sbarco del popolo albanese;

che tutto ciò era stato precedentemente previsto e paventato dallo scrivente in una sua precedente interrogazione del 6 marzo 1997;

che si appalesa indispensabile una sollecita azione ad iniziativa dello Stato e del servizio radiotelevisivo pubblico (che sia di esempio per il servizio radiotelevisivo privato) al fine di pubblicizzare l'avvenuto ripristino delle condizioni di ideale vivibilità del territorio grazie anche all'azione generosa della locale popolazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario intraprendere iniziative idonee ad indennizzare dai danni subìti le aziende del settore turistico pugliese che già si trovano in una situazione di grave emergenza.

(4-05269)

(10 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella piena consapevolezza delle difficili condizioni che derivano alla regione Puglia per l'afflusso ingente dei profughi dei Balcani, e particolarmente oggi in connessione alle operazioni militari in Kosovo, il Governo si è attivato con decisione per ridurre al minimo le possibile ricadute economiche, in particolare per il turismo pugliese.

A questo scopo, anche per fronteggiare il rischio che a causa di un'informazione sensazionalistica venisse travisata la reale situazione pugliese e adriatica in generale, i mezzi di informazione sono stati adeguatamente sensibilizzati ed invitati a rappresentare con realismo l'effettiva fruibilità turistica dei territori italiani. Questa prima azione ha comunque consentito che i *media* televisivi si siano in genere attenuti ad una informazione corretta, rappresentando la realtà della funzionalità dei servizi di accoglienza e la disponibilità della popolazione pugliese, delle istituzioni locali e del volontariato.

A seguito di quanto deciso dal Consiglio dei ministri è stato anche istituito alla fine dello scorso anno un apposito «Tavolo Puglia», attivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale partecipano – come è noto – amministrazioni locali e regionali.

Al suo interno si è allestito un gruppo di lavoro sull'immagine, che ha predisposto e sta eseguendo un programma di iniziative, in Italia e all'estero, per sostenere la positiva notorietà della regione, dovuta sia alle attrattive turistiche sia all'eccezionale solidarietà che ha dimostrato e sta dimostrando verso gli immigrati ed i profughi.

Si ricorda anche una deliberazione CIPE del 21 aprile con la quale si sono stanziati cento miliardi per interventi d'emergenza nella regione Puglia.

Si ritiene dunque che le iniziative adottate possano garantire la rapidità e la completezza dell'azione promozionale da svolgere, considerata anche l'autorevolezza della sede istituita. In ogni caso, è stato attivato, mediante il Dipartimento del turismo e l'ENIT, un monitoraggio costante delle effettive situazioni di mercato che si stanno producendo. Alla luce di tale monitoraggio potranno scaturire interventi mirati a sostenere le categorie di imprese e le zone che abbiano maggiormente risentito del protrarsi di una situazione per la cui soluzione tutto il Governo si sta attivamente adoperando.

Si desidera esprimere comunque la piena disponibilità a valutare e a porre in campo ulteriori iniziative specifiche che la regione stessa e gli enti locali dovessero ritenere utili.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

BERSANI

(29 luglio 1999)

COSTA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Per sapere entro quali tempi e con quali mezzi si intenda realizzare la metanizzazione del basso Salento, con particolare riguardo al territorio a sud dell'asse Gallipoli-Maglie-Otranto, fino a Santa Maria di Leuca.

(4-06096)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – La metanizzazione del Mezzogiorno ebbe inizio nei primi anni '80 a seguito della promulgazione della legge 28 novembre 1980, n. 784, che ne disciplinò i finanziamenti.

L'11 febbraio 1988 il CIPE avviava il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, stabilendo di procedere alla sua attuazione in un triennio operativo cui avrebbe dovuto fare seguito un successivo biennio operativo.

Tale suddivisione traeva origine dall'aver stimato in un quinquennio l'arco temporale sufficiente ad esaurire tutto il programma, almeno a livello di impegni finanziari. Di conseguenza i comuni furono suddivisi come finanziabili nel triennio, oppure nel successivo biennio.

Al fine di consentire una gestione del programma correttamente articolata dal punto di vista temporale, fu avviata inizialmente la sola fase relativa al triennio, autorizzando i comuni in essa inclusi ad inoltrare l'istanza di finanziamento, corredata del progetto esecutivo dell'opera, entro il 30 settembre 1989. Il successivo biennio, nel quale sono ricompresi i comuni del basso Salento, sarebbe stato avviato una volta esaurita la fase relativa al triennio.

Tale programmazione si rivelò ben presto inattuabile soprattutto in relazione all'elevato numero di richieste finanziarie pervenute, largamento sovrabbondanti rispetto sia alle risorse economiche all'epoca diponibili che a quelle successivamente ed a più riprese stanziate dallo Stato per consentire la prosecuzione del programma. A riprova di ciò il triennio operativo non si è ancora concluso.

Con legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», all'articolo 9 sono stati stanziati 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma, con alcune priorità di attuazione:

a) concessione dei contributi alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988 e del 25 marzo 1992;

b) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna;

c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati.

In conformità a quanto previsto dalla legge n. 266 il CIPE, con delibera del 6 maggio 1998, ha stabilito le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi.

Per quei comuni inseriti nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno ed appartenenti al cosiddetto biennio operativo la delibera approvata dal CIPE autorizza la presentazione dei progetti entro un arco temporale più ampio che per gli altri comuni, ma ne rinvia l'esame all'esaurimento delle priorità fissate per legge, compatibilmente con le risorse finanziarie che eventualmente residuino o che potranno successivamente essere stanziate.

Va precisato, tuttavia, che la Corte dei conti, nella riunione conclusiva tenutasi il 22 ottobre 1998, ha negato il visto per la registrazione della suddetta delibera contestando la legittimità di alcune agevolazioni finanziarie.

Al fine di superare il diniego posto dalla Corte dei conti, stante la necessità di conservare il quadro delle agevolazioni finanziarie deliberate dal CIPE, la legge 17 maggior 1999, n. 144, articolo 28, ha parzialmente modificato l'articolo 9 della legge n. 266 del 1997 sopra citata, definendo in modo più puntuale le varie forme di contribuzione statale.

In applicazione della suddetta legge n. 144, il Ministero dell'industria riproporrà quanto prima al CIPE una nuova deliberazione, sostanzilamente identica alla precedente.

Ne consegue che si potrà dare avvio ai nuovi finanziamenti previsti dalla legge solo dopo che il CIPE si sarà nuovamente pronunciato sull'argomento e allorchè nulla osti da parte della Corte dei conti.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

BERSANI

(5 agosto 1999)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che con legge 18 marzo 1968, n. 250, si provvide a condonare tutte le sanzioni disciplinari relative ad infrazioni commesse fino al 31 gennaio 1966 da dipendenti pubblici quando non avessero comportato la risoluzione del rapporto di dipendenza;

che con la IX legislatura fu varata la legge 20 maggio 1986, n. 198, con la quale furono condonate le sanzioni inflitte ai dipendenti della pubblica amministrazione in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 purchè le sanzioni medesime non avessero comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

considerato che il condono:

non arresta il procedimento disciplinare amministrativo ma incide solo sulle risultanze di esso e non può trovare applicazione per la parte di pena che si sia già scontata;

se amministrativo estingue la pena ma non la mancanza disciplinare che, anzi, deve essere accertata e punita perchè possa farsi luogo all'applicazione del condono;

di una punizione disciplinare configura un caso di provvedimento di revoca con effetto *ex nunc* in quanto non cancella gli effetti che il provvedimento disciplinare può aver prodotto nei riflessi della carriera del dipendente, specie quando il tempo intercorso tra l'irrogazione e la revoca della punizione sia di considerevole durata;

ha carattere di remissione delle punizioni disciplinari comportando una temporanea deroga alle norme vigenti in materia in quanto fatti che costituiscono mancanza punibile non sono temporaneamente tali;

è un provvedimento generale di clemenza che toglie efficacia alla sanzione disciplinare in quanto opera successivamente all'irrogazione della stessa, ma lascia inalterato il fatto storico della punizione non impedendo che i fatti accertati nel giudizio disciplinare possano essere considerati nel corso di una valutazione complessiva della personalità del dipendente,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno intraprendere iniziative dirette a prevedere un condono di sanzioni disciplinari per infrazioni disciplinari nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato qualora le sanzioni comminate non abbiano comportato la destituzione o la decadenza dall'impiego. Principi di equità impongono siffatto provvedimento in quanto appare del tutto ingiustificato il permanere di sanzioni disciplinari e degli effetti conseguenti quando amnistia e indulto hanno estinto reati e pene di notevole rilievo.

(4-06805)

(3 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'interrogante chiede di conoscere se sia possibile prevedere un condono di sanzioni disciplinari per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato che non siano stati destituiti o decaduti dall'impiego per effetto delle sanzioni medesime.

Al riguardo si rappresenta che la concessione del condono per le sanzioni disciplinari secondo l'attuale quadro normativo in materia disciplinare già impone all'amministrazione di non prolungare gli effetti valutativi delle sanzioni disciplinari irrogate, quando non si sia verificata la decadenza o la destituzione dall'impiego.

In particolare, l'articolo 7, comma 8, della legge n. 300 del 1970 – applicabile ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in virtù del ri-

chiamo operato dall'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni – dispone che non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Lo stesso principio è stato ribadito dall'articolo 24, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, relativo agli anni 1994-1997.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
PIAZZA

(21 giugno 1999)

COZZOLINO, DEMASI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la situazione gravissima determinata dall'alluvione del 5 maggio 1998, che ha colpito alcune città campane, provoca un ulteriore peggioramento della crisi occupazionale su un territorio in cui i tassi di disoccupazione erano già giunti al 45,3 per cento, con punte del 49,4 per cento per il comparto femminile e del 72,4 per cento per quello giovanile;

che il tessuto produttivo era polverizzato con un numero di imprese di 1.554 e con una media di addetti per impresa di 3,34 unità;

che circa 700 sarebbero i posti a rischio a seguito dei danni prodotti dal disastro ambientale, oltre alla crisi profonda di tutto il tessuto imprenditoriale e socioeconomico;

che la maggiore impresa produttiva del comprensorio, la STAR, che dava lavoro a 220 dipendenti, aveva già da tempo annunziato la decisione di chiudere l'impianto e trasferire altrove le produzioni, facendo registrare la mobilitazione di protesta di tutta la popolazione;

che attualmente i danni prodotti dall'alluvione non agli impianti direttamente, ma alla distribuzione del metano, rendono di fatto impossibile riavviare subito i macchinari,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il forzato arresto dei lavori della STAR sia da considerare temporaneo o rappresenti un ulteriore motivo per trasferire altrove gli impianti determinando la perdita di altri 220 posti da aggiungere ai 700 già a rischio;

se non si intenda intervenire con determinazione affinchè questo ulteriore pericolo di disoccupazione non diventi una triste realtà ed in senso generale affinchè si mettano in essere tutti i provvedimenti di competenza dei Ministri in indirizzo per affrontare con efficacia l'emergenza occupazionale di tutto il territorio colpito da lutti e sciagure.

(4-11125)

(27 maggio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunicano gli elementi acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno.

La Star spa con stabilimento in Sarno (Salerno) ha subito, a seguito dell'alluvione del maggio 1998, una momentanea interruzione del ciclo produttivo (fino all'11 maggio 1998) determinata dalla impossibilità per i lavoratori di raggiungere la sede dello stabilimento sia per l'impraticabilità delle strade che per la mancanza di mezzi pubblici.

Successivamente, in data 12 maggio 1998, l'azienda ha ripreso normalmente la sua attività produttiva anche se, per alcuni giorni, con un ridotto numero di dipendenti a causa delle assenze per lutti familiari di molti lavoratori.

In data 30 settembre 1998 la Star ha concluso la procedura di mobilità con riduzione di personale per 71 unità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 24 della legge n.223 del 1991.

Attualmente risultano occupate 140 persone con contratto a tempo indeterminato.

Si fa presente, poi, che l'azienda, nel periodo gennaio-marzo 1999 ha richiamato alla mobilità circa 40 unità con assunzione a tempo determinato per la lavorazione eccezionale del tonno congelato.

Il responsabile aziendale dello stabilimento di Sarno, opportunamento interpellato, ha confermato che la Star effettuerà la lavorazione del pomodoro relativamente al corrente anno anche se sono rimaste insolute alcune problematiche (costi aggiuntivi più alti per i maggiori oneri connessi al trasporto del prodotto) già evidenziate al Ministero dell'industria in una riunione tenuta con i rappresentanti sindacali nazionali.

Per quanto concerne, infine, la lavorazione del tonno, il responsabile aziendale ha evidenziato che la Star, pur presente sul mercato, deve fronteggiare l'elevata concorrenza da parte dei paesi terzi dove il minor costo del lavoro e del tonno da trasformare pone tali aziende nelle condizioni di offrire sul mercato il prodotto a costi minori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(2 agosto 1999)

COZZOLINO, DEMASI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la situazione occupazionale nell'agro nocerino sanremese e particolarmente nella città di Pagani (Salerno) è drammaticamente ingravescente con altissime punte di disoccupazione;

che tale realtà negativa costituisce il maggiore motivo del disagio sociale e della incontrollabile criminalità;

che molte perplessità gravano sul destino della società Center Adriano srl, subentrata alla Standa di Pagani, soprattutto in relazione alla posizione dei numerosi dipendenti che potrebbero vedere in pericolo il posto di lavoro nella struttura locale,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire secondo compiti e competenze con l'urgenza e la determinazione dovute al fine di riportare fiducia e serenità nelle famiglie interessate, fugando la minaccia della perdita della necessaria occupazione.

(4-14240)

(24 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, dalle indagini esperite dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno è emerso quanto segue.

La Center Adriano srl, che svolge attività di vendita commerciale nel settore della grande distribuzione, con sede legale in Roma, è subentrata, in data 22 febbraio 1998, alla Standa spa di Pagani, lasciando inalterati i livelli occupazionali di 43 unità lavorative dell'ex Standa.

L'azienda dopo un primo anno di normale attività ha di recente incontrato grosse difficoltà finanziarie.

Da informazioni assunte presso i rappresentanti delle organizzazioni sindacali è risultato che i banchi non vengono più riforniti di merci, in quanto sono state date le disdette ai fornitori esterni.

Attualmente, il proprietario del capannone dove ha sede l'azienda ha iniziato azione giudiziaria di sfratto nei confronti della Center Adriano.

Si fa presente, infine, che presso questo Ministero si sono incontrati, in data 9 aprile 1999, i rappresentanti aziendali nonchè quelli delle organizzazioni sindacali per esperire la procedura di esame congiunto (articolo 5 della legge n.164 del 1975) avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi aziendale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(2 agosto 1999)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che è in corso presso il tribunale di Brindisi il procedimento determinato dalla cosiddetta «operazione Atlantide»;

che tale procedimento ha fatto sì che nei mesi scorsi fossero spiccati nei confronti di decine di persone provvedimenti restrittivi della

libertà personale attraverso la contestazione della fattispecie criminosa di riciclaggio di denaro sporco;

che l'opinione pubblica pare divisa tra due diverse scuole di pensiero: la prima farebbe propria la tesi della assoluta opportunità del provvedimento resosi necessario per contrastare una organizzazione criminosa dedita al predetto reato; la seconda farebbe invece propria la tesi secondo cui sarebbe in atto una guerra senza esclusione di colpi tendente alla eliminazione di concorrenti economici anche attraverso l'uso dello strumento giudiziario anche se nella assoluta non consapevolezza degli organi giudiziari;

che a sostegno di tale ultima tesi vi sarebbe non solo la constatazione che l'operazione Atlantide avrebbe di fatto preso le mosse da una verifica fiscale che, indirizzata verso alcune società, avrebbe di fatto escluso stranamente dalla verifica oltre a quelle direttamente o indirettamente collegate, ma anche la tesi secondo cui il processo Atlantide, fissato pare per novembre, subirebbe un ulteriore slittamento, idoneo a completare l'opera di demolizione di alcuni settori economici a danno di altri,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, sempre nel pieno rispetto delle prerogative e dell'autonomia della magistratura, per favorire l'effettuazione di tale processo nei termini previsti, allontanando quindi il grave sospetto che forze economiche interessate utilizzino, nella inconsapevolezza altrui, lo strumento giudiziario per eliminare potenziali concorrenti e determinare così un controllo assoluto sulla economia del territorio brindisino.

(4-12451)

(23 settembre 1998)

RISPOSTA. – Per rispondere all'interrogazione in oggetto è stata acquisita, per il tramite del presidente del tribunale di Lecce, una dettagliata relazione del presidente della seconda sezione penale, davanti alla quale è in corso il giudizio relativo al procedimento penale n.10119/98 RG Trib. contro 54 imputati al quale fa riferimento il senatore interrogante.

Da tale relazione emerge quanto segue.

Il procedimento di cui trattasi è pervenuto alla seconda sezione penale per il giudizio con tutti gli imputati in libertà ed è relativo a vicende molto complesse qualificate dall'accusa come riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) di proventi del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in proporzioni enormi.

Vi sono in sequestro preventivo (articolo 321 del codice penale) quote di società, certificati di deposito ed altro; le attività imprenditoriali corrispondenti a tali quote sono attualmente esercitate da custodi nominati a suo tempo dal giudice per le indagini preliminari.

Il processo è in carico al collegio dal 15 maggio 1998, quando l'attuale titolare ha assunto la presidenza della seconda sezione penale, a

seguito della soppressione della terza, con l'intero carico dei processi pendenti presso entrambe nel numero complessivo di oltre 2000.

Unitamente ai due giudici della sezione (secondo le rispettive competenze del presidente del collegio a norma degli articoli 465 e 477, comma 2, del codice di procedura penale) il detto presidente ha impostato un programma di smaltimento di quel carico che prevede al primo posto i processi con imputati in custodia cautelare e al secondo quelli con beni in sequestro affidati alla custodia di terzi tra cui, in primo luogo, il processo in questione. La sezione, a causa della vacanza di un posto di giudice, è composta da tre soli magistrati e tiene tre udienze settimanali della durata di circa sette ore ciascuna, nelle quali è sempre riservato un certo spazio ai processi non rientranti nelle due suddette categorie a partire dai più antichi.

In tale contesto di insufficienza di organico il processo in questione è stato rinviato dapprima al 27 novembre 1998, anche a causa della necessità di rimuovere alcuni difetti di notifica delle citazioni, e poi al 17 febbraio 1999, anche per l'esigenza di renderne possibile la riunione con altro processo chiesta dalla difesa degli imputati maggiormente coinvolti.

Attualmente è in corso la trattazione delle questioni preliminari, molto complessa come avviene sempre nei processi di queste proporzioni; è stata celebrata udienza allo scopo di reimpostare il lavoro del collegio peritale che non ha potuto terminare l'espletamento dell'incarico di trascrizione delle intercettazioni telefoniche affidatogli dal giudice per le indagini preliminari; è stata celebrata il 5 maggio 1999 l'udienza per consentire la riunione col processo prima citato, rinviato a quella data per le ricerche di alcuni imputati interessati da difetti nella costituzione del contraddittorio.

Il presidente del tribunale di Brindisi ha da ultimo comunicato che il processo n. 10119/98 RG, già chiamato all'udienza del 30 giugno 1999 dinanzi alla seconda sezione penale, è stato rinviato dinanzi alla prima sezione penale per l'udienza del 21 settembre 1999.

La prima sezione penale dovrà decidere, all'udienza detta, se l'indicato processo dovrà essere riunito, per ragioni di connessione, ai processi n. 988/97, n. 10992/97 e n. 10102/99.

La durata degli intervalli fra le udienze è stata ed è determinata, principalmente, dal carico dei processi con detenuti che sono stati particolarmente numerosi ed impegnativi soprattutto per l'incidenza dei noti fenomeni dell'importazione di ingenti quantitativi di marijuana e dell'immigrazione clandestina dall'Albania. L'istruzione dei processi riuniti richiederà sicuramente un notevole numero di udienze, ciascuna delle quali dovrà essere dedicata prevalentemente ad essi, il che porta a formulare la previsione di massima della loro definizione nella prima metà del 2000.

Nel comunicare le notizie di cui sopra, il presidente della seconda sezione penale ha osservato che, nel contesto sopra descritto, tale prospettiva sia accettabile, mentre non risulta segnalato da alcuno che la

gestione dei custodi stia causando la «demolizione» delle attività economiche loro affidate, le quali, in caso di assoluzione, potrebbero essere restituite agli interessati senza aver subito danni effettivi.

Ha, altresì, osservato che i fatti indicano che non è avvenuto lo slittamento temuto e che il processo si sta svolgendo regolarmente con i tempi consentiti dalle risorse umane del tribunale.

Il Ministro di grazia e giustizia

DILIBERTO

(30 luglio 1999)

CURTO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'organo di informazione «Il Tempo» giovedì 14 gennaio 1999 riportava la seguente notizia, con riferimento alle Poste, di «una valanga di nomine negli uffici periferici e centrali gradite al partito di D'Alema e Veltroni. Scalzati gli ex DC»;

che sempre lo stesso organo d'informazione forniva la notizia secondo cui «su 28 nuovi capi filiale ben 12 appartengono alla Quercia»;

che ancora sullo stesso organo d'informazione veniva evidenziata la dichiarazione del responsabile della Uil, Tullo, il quale avrebbe dichiarato che «l'influenza della politica condiziona le scelte dell'ente»,

l'interrogante chiede di conoscere:

le valutazioni del Ministro sulle scelte attribuitegli e la rispondenza di quanto riportato dal quotidiano «Il Tempo»;

quanti capi filiale siano stati confermati, quanti sostituiti e quali siano stati i motivi ed inoltre quali siano stati i principi ispiratori delle nomine a capo filiale di Brindisi e a direttore regionale della Puglia;

se corrisponda al vero che la signora Anna Barbieri (Vercelli) «da portapacchi è stata inquadrata prima come quadro di secondo livello. Adesso, con una carriera a dir poco fulminante, è approdata alla dirigenza. I sindacati spiegano così la situazione: è la moglie di un segretario di una sezione del PDS a Milano»;

se pure corrisponda al vero che «Fulvio Ferraro (Biella) in un anno e mezzo ha avuto ben tre promozioni di seguito. Da sportellista con Vaciago (legato al PDS), è diventato quadro di secondo livello. Poi quadro di primo livello. Ora, grazie a Passera, è diventato dirigente e capo filiale. Merito, dicono i sindacati, dell'appartenenza alla Quercia» (sempre «Il tempo» del 14 gennaio 1999).

(4-13714)

(21 gennaio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'ex Poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare cui si risponde – ha precisato che nel sistema di valutazione seguito per le nomine dei dirigenti, dopo la trasformazione dell'ex amministrazione postale in ente pubblico economico, si possono distinguere tre fasi, in ciascuna delle quali sono stati adottati metodi e criteri diversi che apparivano rispondenti alle esigenze aziendali del momento.

In particolare, nella prima fase esauritasi nel corso del 1995, i candidati, valutati da un apposita commissione, appartenevano all'ex carriera direttiva dell'ex amministrazione postale.

Nella seconda fase, a seguito dei profondi cambiamenti innescati dalla prospettiva della trasformazione in società per azioni, si è posta la necessità di individuare persone in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente. I candidati, pertanto, sono stati scelti tra i quadri di primo livello, sulla base del *curriculum* personale, e successivamente ammessi ad una selezione condotta dalla società specializzata Hay Management, per valutarne le capacità, le attitudini e la professionalità e metterle in relazione alle funzioni da svolgere: tale selezione non prevedeva la preventiva consultazione dei dirigenti delle aree e delle sedi.

Nella terza fase si è tenuto conto che nel frattempo è stata attribuita ai capi delle strutture territoriali la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi aziendali, per cui si è ritenuto opportuno che fossero i dirigenti di tali strutture a selezionare i candidati, in relazione alla conoscenza diretta delle qualità e delle capacità dei loro dipendenti.

Successivamente i candidati sono stati sottoposti, sempre a cura della società Hay Management, ad un'intervista che mirava a verificare, in base a criteri oggettivi, la corrispondenza delle scelte operate dai responsabili di area e di sede alle effettiva esigenze aziendali.

Infine, un corso di formazione presso l'università Bocconi di Milano ha permesso di completare le valutazioni già eseguite in base ad altri e diversi parametri.

In merito alle promozioni a dirigente la ripetuta società ha significato che negli ultimi mesi sono state definite tutte le strutture organizzative della società e sono stati individuati i dipendenti cui attribuire le responsabilità di dirigere sia gli organi centrali che quelli periferici; in tale quadro, 67 direttori di filiale sono stati confermati e 16 sono stati trasferiti ad altro incarico.

Tuttavia, ha precisato la medesima società, la nomina a direttore di filiale è subordinata al superamento di un periodo di prova di cinque mesi, per cui solo dopo il positivo superamento di tale periodo di prova gli interessati vengono confermati nella posizione.

È, peraltro, intendimento della società procedere a periodiche verifiche allo scopo di accertare l'effettivo conseguimento degli obiettivi aziendali da parte dei dirigenti preposti, dall'esito delle quali potranno derivare avvicendamenti, conferme o, comunque, modifiche dei rispettivi incarichi.

Per quanto concerne, infine, i due dipendenti in parola la società Poste ha precisato che le selezioni effettuate secondo le modalità sopra descritte, volte ad accertare la professionalità e l'idoneità a ricoprire posti di più elevata responsabilità da parte degli aspiranti, ha consentito ai medesimi di ottenere un avanzamento nella carriera.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(9 luglio 1999)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che gli organi di stampa hanno riportato con enfasi la notizia del nuovo incarico a cui dovrebbe essere destinato il dottor Giancarlo Caselli, e cioè la direzione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

che sempre gli organi di stampa hanno riportato la notizia secondo cui tale incarico sarebbe stato offerto al dottor Caselli direttamente dal ministro Diliberto;

che ancora gli organi di stampa («Il Tempo» di mercoledì 31 marzo 1999) riportano una dichiarazione attribuita al magistrato: «Accetterò l'incarico offertomi dal ministro Diliberto appena conclusi i miei impegni in Sicilia»;

che se tale dichiarazione dovesse essere confermata la effettiva presa di possesso del nuovo incarico da parte del dottor Caselli diverrebbe una ipotesi immediatamente non realizzabile a causa di due processi in corso a Palermo, ai quali il magistrato ha legato il suo nome (processo Andreotti e processo Dell'Utri), in quanto per gli stessi è facile ritenere molto lontana nel tempo la definitiva conclusione, a meno che l'assegnazione del dottor Caselli ad altro incarico non sia stata determinata proprio dallo stato d'incertezza che ormai aleggia sui due processi;

che la presenza del dottor Caselli nel ruolo di magistrato, e non di alto funzionario, è stata sempre ritenuta indispensabile nella lotta alla mafia,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover riferire tempestivamente in Parlamento sulle ragioni che lo hanno indotto a proporre il trasferimento del dottor Caselli dalla procura di Palermo, assegnandolo ad un ruolo certo di grande responsabilità ma comunque diametralmente diverso rispetto a quelli che hanno caratterizzato la storia del giudice Caselli;

se non ritenga opportuno riferire in Parlamento sugli indirizzi che nel prossimo futuro contraddistingueranno il proprio Dicastero riguardo la lotta alla mafia e comunque a tutto il crimine organizzato.

(4-14939)

(21 aprile 1999)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto, non può che richiamarsi l'ampia ricostruzione della vicenda fatta dallo scrivente davanti all'Assemblea del Senato della Repubblica il 23 aprile 1999, in occasione dello svolgimento dell'interpellanza 2-00796 del senatore Novi e delle interrogazioni 3-02746 e 3-02747 della senatrice Salvato e 3-02736 della senatrice Scopelliti.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(2 agosto 1999)

DANIELE GALDI, LO CURZIO. – *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in talune sedi di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo sta avvenendo che si presentino, per sostenere tale esame, candidati non in possesso del titolo di laurea;

che tale realtà è da attribuire ad un «parere» del Consiglio di Stato che, interpretando forse erroneamente l'articolo 34 della legge n. 56 del 1989, ha ritenuto condizione sufficiente per l'ammissione all'esame di Stato l'aver frequentato, nel momento dell'entrata in vigore della citata legge, un «corso di formazione in psicologia o in uno dei suoi rami» – non importa se successivamente riconosciuto o meno – e l'aver successivamente esercitato l'attività di psicologo per almeno un anno;

che tale interpretazione sembrerebbe essere errata, visto che nella citata norma dell'articolo 34 si specifica chiaramente trattarsi di «specializzazione», il che secondo l'articolo 178 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, non può che indicare un corso stabilito dagli statuti delle Università o degli istituti superiori;

considerato che con tale situazione si rischia di abilitare alla professione di psicologo persone in possesso del solo diploma di scuola media e di confondere il significato tra specializzazione, rigorosamente post-laurea, e formazione, possibile con qualsiasi tipo di corso,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire al più presto per sanare tale situazione tenendo presente il prestigio della professione di psicologo, il rispetto per la professione e il

rischio che tali consuetudini possano estendersi facilmente in futuro anche ad altre professioni.

(4-13420)

(15 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si fa preliminarmente rilevare che l'articolo 34 della legge n. 56 del 1989, essendo una norma di controversa interpretazione, ha prodotto, nel corso degli anni, un notevole contenzioso. L'articolo 1, comma 4, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è intervenuto recentemente per porre un limite temporale alle disposizioni previste dal richiamato articolo. Tale termine è stato espressamente stabilito nella prima sessione di esami successiva all'entrata in vigore della legge stessa.

Proprio a seguito di quest'ultima disposizione che, peraltro, non introduce innovazioni per quanto concerne il possesso dei requisiti che restano quelli stabiliti dal citato articolo 34, nonché di alcuni quesiti formulati da parte degli atenei sedi di esami di Stato all'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, questo Ministero ha precisato, con la nota n. 1459 del 20 aprile 1999, che per accedere agli esami in questione è necessario il requisito del possesso di un diploma di laurea. Avverso tale nota e la conseguente esclusione da parte prevalentemente dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» dei candidati privi del predetto requisito sono prodotti alcuni ricorsi.

Malgrado l'Avvocatura dello Stato, su richiesta di questo Dicastero, abbia rappresentato in giudizio l'infondatezza delle censure dedotte con tali ricorsi, il TAR per il Lazio ha accolto la domanda incidentale di sospensione prodotta da numerosi interessati, ammettendo con riserva agli esami i candidati ricorrenti, rimandando al merito il motivo del contendere.

Peraltro, il TAR per il Friuli-Venezia Giulia, con la recentissima sentenza n. 54 del 1999 intervenuta per una fattispecie analoga, ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione ai predetti esami di Stato dichiarando che «l'interpretazione della disposizione invocata non può risultare avulsa dal contesto normativo in cui si colloca, contesto che implica la possibilità di deroga al tipo di corsi di specializzazione seguiti, e eventualmente al tipo di laurea posseduto, ma non alla circostanza che l'interessato deve pur possedere un diploma di laurea, come si evince chiaramente dagli articoli 32 e 33 della medesima legge».

Questo Ministero ha chiesto pertanto all'Avvocatura dello Stato di proporre appello al Consiglio di Stato avverso le predette sospensive, considerata anche la contrastante giurisprudenza dei giudici di primo grado intervenuta in materia.

In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene di aver posto in essere gli opportuni provvedimenti per chiarire la problematica derivante

dall'interpretazione del contenuto dell'articolo 34 della legge n. 56 del 1989.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(22 luglio 1999)

DANIELI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nelle passate legislature l'interrogante presentò interrogazioni ai precedenti Ministri per sapere se non ritenessero antigienico e pericoloso per la salute dei consumatori il sistema di apertura delle lattine delle bevande di tipo Coca-Cola, Fanta, birre varie, eccetera, adottato dalle case produttrici, consistente in un anello che, tirato, spinge all'interno della lattina, mettendolo quindi in contatto col liquido contenuto, un triangolo della superficie esterna della faccia superiore del contenitore che, prima dell'uso, potrebbe essere venuto a contatto con tutto, compresi agenti infettanti o tossici;

che il Ministro della sanità dava ragione allo scrivente rispondendo – come riscontrabile dagli atti parlamentari – che effettivamente il tipo di confezione in oggetto non garantiva sufficienti condizioni di igiene,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivida il parere del suo predecessore – che comunque non fece nulla in proposito – e se, in caso affermativo, non intenda adottare gli opportuni provvedimenti a tutela della salute dei consumatori.

(4-05373)

(16 aprile 1997)

PINTO. – *Ai Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il tribunale amministrativo del Lazio, con provvedimento pubblicato in data 12 gennaio 1999, in accoglimento di ricorso presentato dal CODACONS nell'interesse dei consumatori ai sensi della legge n. 281 del 1998, ha ritenuto non conforme ai richiesti requisiti igienici l'utilizzazione di contenitori metallici di bibite (lattine) muniti di «linguette» di apertura che, flettendosi all'interno, vengono a contatto inevitabilmente con il liquido contenuto; possono pertanto divenire trasmettitori di elementi patogeni dannosi e perciò pericolosi per la salute;

che l'anzidetto provvedimento assegna il termine di 60 giorni al Ministero della sanità per l'individuazione da parte delle ditte produttrici dei contenitori metallici e per quelle che le utilizzano per l'imbottigliamento delle bevande, di sistemi che escludano ogni rischio per la salute

ed assicurino perciò il diritto del consumatore ad un prodotto sicuro sotto l'aspetto igienico-sanitario;

che pur nella consapevolezza, da un lato, della legittimità del provvedimento del TAR in relazione alla sua finalizzazione, dall'altro, non può essere trascurato, il rilevante costo che sul piano economico comporta la necessaria modifica dei sistemi di apertura dei contenitori in parola;

che, d'altra parte, risulterebbe assolutamente insufficiente – salvo che nel periodo di transizione, in attesa delle scelte di natura tecnica da compiere ai fini di garantire il più alto *standard* di sicurezza igienica – ricorrere ad espedienti assolutamente inadeguati e per nulla risolutivi quali il richiamo ad avvertenze da stampigliare nei contenitori come: «pulire accuratamente prima dell'uso la linguetta di metallo»,

l'interrogante chiede di conoscere;

quali iniziative e quali direttive i Ministri in indirizzo intendano assumere con la dovuta urgenza, anche a prescindere dall'esecutività del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato, per restituire tranquillità ai consumatori giustamente preoccupati e per scongiurare soprattutto l'insorgere di ogni rischio per la salute umana;

se, in via provvisoria, non si ritenga utile valutare, tra l'altro, la possibilità e l'opportunità che le «lattine», già in tutto predisposte per la commercializzazione, siano almeno protette da un involucro di leggera pellicola trasparente, atta a garantire adeguata asetticità ed evitare il diretto contatto della linguetta di apertura del contenitore con l'ambiente esterno.

(4-13586)

(13 gennaio 1999)

RISPOSTA. (*) – Le lattine dotate di dispositivo di apertura a strappo contenenti bevande di ogni tipo, ivi compresa la Coca Cola, sono state oggetto di esame, in questi ultimi anni, da parte del Ministero della sanità al fine di verificare l'esistenza di rischi per i consumatori delle bevande confezionate nelle lattine in questione.

Erano, infatti, pervenute segnalazioni, da parte di alcuni organi di controllo, che rappresentavano le preoccupazioni e le perplessità di alcuni cittadini sulla sicurezza, sotto l'aspetto igienico, di questo tipo di confezionamento, in particolare per le lattine che utilizzano il sistema di apertura «stay on tab» (apertura con linguetta a strappo, che rientra nel corpo della lattina).

Tali preoccupazioni circa la sicurezza delle bevande così confezionati, di cui si sono fatti portavoce di recente anche i *mass-media*, erano correlate sia al dispositivo di apertura sia all'abitudine invalsa, in parti-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

coalre da parte di consumatori giovani, di assumere la bevanda bevendo direttamente dalle lattine.

L'Istituto superiore di sanità ha condotto al riguardo due indagini.

La prima è stata finalizzata a verificare le condizioni di sopravvivenza e/o lo sviluppo di microrganismi potenzialmente patogeni in varie tipologie di bevande.

Nella seconda indagine è stato controllato lo stato di contaminazione del coperchio di lattine prelevate dai NAS da esercizi dove le carenze igieniche apparivano più evidenti o dove, comunque, le lattine erano lasciate esposte all'ambiente senza alcun tipo di protezione.

I risultati di dette indagini sono stati esaminati dal Consiglio superiore di sanità il quale ha ritenuto che i dati delle due sperimentazioni debbono considerarsi del tutto tranquillizzanti.

Pertanto, il dispositivo di apertura delle lattine non rappresenta un rischio reale per i consumatori delle bevande così confezionate, purchè siano soddisfatte le più elementari norme igieniche.

In relazione alle argomentazioni svolte ed in ottemperanza all'ordinanza emessa dal TAR del Lazio in data 11 gennaio 1999, in esito al ricorso presentato dal Codacons nell'interesse dei consumatori, questo Ministero ha già predisposto un disegno di legge, tuttora in corso di approvazione.

In tale disegno di legge di iniziativa governativa è prevista una particolare etichettatura sulle lattine con la quale si richiama l'attenzione del consumatore sulla necessità di pulire la superficie del coperchio prima dell'apertura e di evitare di bere direttamente dalla lattina.

L'etichettatura dovrà comparire su tutte le lattine contenenti bevande dotate di aprtura a strappo (sia che la linguetta venga asportata completamente sia che rimanga attaccata alla lattina stessa), indipendentemente dalla presenza di eventuali accorgimenti di protezione del fondello, e ciò in considerazione della valenza educativa dell'informazione stessa, che ha lo scopo primario di promuovere un corretto comportamento del consumatore.

Si ritiene, pertanto, che richiamare l'attenzione del consumatore su queste bevande possa senz'altro essere utile per una gestione corretta, sotto l'aspetto igienico, delle bevande così confezionate, prescindendo dagli eventuali accorgimenti di protezione del fondello adottati dal produttore, che è libero di scegliere, promuovere, pubblicizzare il proprio prodotto nel rispetto delle normative vigenti.

Per quanto riguarda, infine, la eventuale dispersione nell'ambiente del coperchio in materiale plastico, valgono le stesse iniziative adottate per le lattine ed ogni tipo di rifiuto solido urbano.

Il Ministro della sanità

BINDI

(6 agosto 1999)

DANIELI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che alcuni cittadini italiani accusati tra il 1970 ed il 1974 di gravissimi reati di eversione vennero assolti nel 1984 con la più ampia delle formule e tuttora attendono il dovuto risarcimento per gli incalcolabili danni materiali e morali subiti;

che Amos Spiazzi di Corte Regia, ufficiale superiore dell'esercito italiano, ed altri dieci coimputati, che vennero coinvolti nei procedimenti relativi al cosiddetto «golpe Borghese», «Rosa dei Venti», hanno fatto ricorso in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni;

che Spiazzi venne arrestato il 13 gennaio 1974 e subì sei anni di carcerazione preventiva, la morte della madre per infarto, la morte della moglie sempre a causa di detti avvenimenti, tanto che i tre figli dovettero abbandonare gli studi; tuttora i danni economici conseguenti risultano incalcolabili e tali da portare Spiazzi e le famiglie dei tre figli all'indigenza;

che Giacomo Micalizio, medico molto noto e stimato a Palermo venne arrestato il 9 ottobre 1974, subì oltre tre anni di carcerazione preventiva, la morte della madre per infarto, la vendita dei beni, danni irreparabili alla professione, oltre allo sfascio totale del nucleo familiare;

che nè Spiazzi nè Micalizio ebbero il permesso di assistere ai funerali della madre, anzi il secondo non fu nemmeno avvisato del decesso;

che è impossibile una valutazione reale dei danni per una vera e propria persecuzione durata un quarto di secolo: le conseguenze econimiche e morali per gli inquisiti sono state disastrose, nè si può dimenticare il trattamento carcerario riservato ai detenuti rinchiusi in celle d'isolamento prive persino dei servizi igienici e della luce o in promiscuità con professionisti del crimine già giudicati. Tra i detenuti per i procedimenti in oggetto vi erano ufficiali in servizio attivo, ex combattenti decorati e feriti, liberi professionisti integerrimi, impiegati e operai onesti di tutti i ceti;

che le ripetute richieste dei militari di essere ristretti, come loro diritto e come avviene regolarmente oggi, in carceri militari, furono tutte disattese;

che il 27 novembre 1984 arrivò l'assoluzione presso la 1ª corte d'assise d'appello di Roma la cui sentenza, a pagina 46, recita «ebbene il materiale probatorio raccolto nella lunghissima inchiesta non sembra confermare in alcun modo l'impostazione accusatoria e, al contrario, ha finito per smentirla clamorosamente su tutta la linea la pretestuosità ...» e a pagina 48 «in questa situazione, è manifesto che la valutazione dell'affidabilità di tanto screditate, per non dire inquinate, fonti di prova, dalle quali sono derivate per molti innocenti lunghe carcerazioni ingiuste e patimenti irreparabili, deve essere ispirata a particolare rigore, non potendosi accettare a cuor leggero i dati forniti da dichiarazioni e da atti dei quali è in larga misura documentata la smaccata falsità..»; «...l'accusa non è stata mai in grado di individuare e contestare neppure un

singolo significativo episodio delittuoso nel quale siano stati coinvolti i presunti congiuranti»;

che il colonnello Amos Spiazzi, rientrato in servizio solo nel 1989, collocato in ausiliaria, liquidato con i magri arretrati e ancora in attesa della promozione che gli spetta, con atto di citazione notificato il 27 novembre 1989, assieme ad altri dieci attori, citava in giudizio davanti al tribunale civile di Roma il Governo italiano, nella persona del Presidente del Consiglio *pro tempore* per le violazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1-2-3-4 e all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, al fine di ottenere un risarcimento economico che consentisse ai medesimi almeno di uscire da una drammatica situazione economica causata dalla lunghissima inquisizione subita;

che i convenuti si sono costituiti in giudizio il 20 marzo 1990 chiedendo *pro-capite* il risarcimento di tre miliardi di lire: il processo civile ha avuto inizio con l'udienza del 26 marzo 1990 e dopo otto anni l'udienza finale non ha avuto ancora luogo. Nel corso del procedimento la causa è rimasta in letargo per ben 33 mesi senza alcuna udienza: vi sono state ben 7 rinvii d'ufficio tra un'udienza e l'altra. È indubbio che la mole di lavoro dei tribunali è enorme ma casi di palese ingiustizia come questo andrebbero risolti senza che vi sia un rinvio di oltre un anno,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo affinchè le strutture della 1ª sezione del tribunale civile di Roma vengano messe in condizione di rendere giustizia tempestivamente e quali valutazioni dia il Governo in merito ai fatti sopra descritti.

(4-11661)

(1° luglio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la competente articolazione ministereiale all'uopo interessata ha osservato che non sembrano emergere profili suscettibili di apprezzamento in sede disciplinare, sotto il profilo dell'operosità, a carico dei magistrati in servizio presso il tribunale di Roma in relazione alla eccessiva durata della causa civile instaurata, nel novembre 1989, dal colonnello Amos Spiazzi ed altri per il risarcimento degli «incalcolabili danni materiali e morali subiti» in dipendenza del suo illegittimo coinvolgimento nei procedimenti relativi al cosiddetto golpe Borghese.

Ed invero, secondo quanto risultante dalle informazioni fornite dal presidente del tribunale di Roma, trattasi di una controversia di grande complessità con numerose parti, sia iniziali che per intervento successivo, caratterizzata fra l'altro da una istruttoria piuttosto tormentata, nel corso della quale sono stati escussi numerosi testimoni che hanno riferito su innumerevoli capi; inoltre è stato necessario acquisire una vasta documentazione sul cosiddetto golpe Borghese. Effettivamente ci sono stati rinvii all'udienza collegiale, determinati, secondo quanto specificato

dal presidente della prima sezione civile, dalla nota carenza di organico e poi, in previsione della entrata in vigore del giudice onorario aggregato, per effetto del canale preferenziale accordato nella fase decisoria alle cause di diritto di famiglia.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(6 agosto 1999)

DE CAROLIS. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che da una targa recentemente apposta, risulta intitolata a Pio IX la caserma di viale Castro Pretorio a Roma;

appreso che siffatta decisione ha suscitato forti perplessità in quanto nella suddetta caserma prestano servizio militare giovani chiamati alla difesa di quello Stato unitario contro il quale aveva operato il Sommo Pontefice del Risorgimento italiano,

si chiede di conoscere:

per quali meriti la Repubblica italiana abbia ritenuto di intitolare una caserma in cui prestano servizio giovani chiamati alla difesa della Patria ad un personaggio storico che si è attivamente adoperato contro l'unificazione dello Stato italiano;

se non si ritenga molto più opportuno intitolare la caserma Castro Pretorio ad un eroe del primo Risorgimento caduto per il riconoscimento di Roma capitale.

(4-11975)

(21 luglio 1998)

RISPOSTA. – La dicitura «Pio IX» trae origine da un'usanza, consolidata nel tempo, di individuare quella parte della caserma «Macao» dedicata al centro logistico dello Stato maggiore dell'Esercito con una iscrizione marmorea dedicata appunto al predetto Pontefice, posta sull'arcata dell'ingresso del palazzo sito all'interno del complesso militare di viale Castro Pretorio.

Ciò derivava dall'esigenza di distinguere i due complessi edilizi siti all'interno della citata caserma «Macao», oggi separati dalla successiva realizzazione della Biblioteca nazionale. La struttura logistica non è però mai stata intitolata ad alcun personaggio o altro, perchè parte della caserma «Macao».

L'indicazione che compare all'ingresso di viale Castro Pretorio è stata perciò opportunamente modificata in modo da fugare ogni ulteriore dubbio, riportando esclusivamente la corretta denominazione dell'organismo («Raggruppamento logistico centrale – Sala convegno ufficiali»).

Infatti, per quanto sia diffuso nel linguaggio comune indicare il «Raggruppamento logistico centrale – Sala convegno ufficiali» con la citata denominazione «Pio IX», ciò non toglie che tale denominazione

sia impropria in quanto l'infrastruttura in parola costituisce una parte del comprensorio militare di «Castro Pretorio» denominata caserma «Macao».

Trattandosi di una struttura dedicata alla promozione sociale e ricreativa non si ritiene opportuna l'intitolazione ufficiale a figure di combattenti o ad altri valorosi personaggi storici che parrebbe più appropriato utilizzare per strutture militari più significative.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(6 agosto 1999)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che è stato ritrovato a Veit an del Glan, un piccolo centro medievale dalla Carinzia, in Austria, l'ex ufficiale nazista Wilheim Schubernig, accusato di aver preso parte all'eccidio delle Fosse Ardeatine;

che l'allora sottotenente delle SS Schubernig risulta essere inserito, insieme ad altri 11 nazisti, nell'elenco dei ricercati per l'uccisione il 24 marzo del 1944 di 335 uomini alle Fosse Ardeatine,

si chiede di sapere se il Governo italiano non ritenga opportuno inoltrare richiesta di estradizione nei confronti di Wilheim Schubernig sottoporre l'ex ufficiale nazista al giudizio della magistratura attraverso un procedimento civile per crimini contro l'umanità, al fine di accertarne le responsabilità giudiziarie ma soprattutto morali, nel pieno rispetto della memoria delle vittime del massacro nazista e dei loro familiari.

(4-09350)

(27 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto, in base alle informazioni fornite dalla Direzione generale degli affari penali, si comunica quanto segue.

Il 4 agosto 1997 è pervenuta alla predetta Direzione nota del Ministero della giustizia della Repubblica d'Austria del 15 luglio 1997 con la quale quel Dicastero, nell'informare che nei confronti del cittadino austriaco Wilhelm Schubernig erano in corso indagini da parte di un'autorità giudiziaria austriaca in merito all'eccidio delle Fosse Ardeatine del 24 marso 1944, richiedeva l'invio di copia delle disposizioni dell'autorità giudiziaria italiana e delle norme del codice penale militare italiano di pace e di guerra, nella versione attuale e in quella in vigore il 24 marzo 1944, per giudicare i fatti oggetto del procedimento.

Assunte le dovute informazioni dalla competente autorità militare di Roma, il 2 dicembre 1997 la Direzione generale provvedeva a trasmettere tale documentazione al Ministero della giustizia austriaco.

La citata Direzione generale degli affari penali solo in data 6 ottobre 1998 ha ricevuto da parte del Ministero della giustizia della Repub-

blica d'Austria una nota contenente le informazioni, più volte sollecitate, relative al procedimento a carico di Wilhelm Schubernig per presunto omicidio aggravato.

Da essa risulta, in particolare, che la procura di Stato di Klagenfurt ha riferito, in data 29 settembre 1998, che da una perizia medica, disposta dal giudice istruttore, è emerso che l'indiziato Wilhelm Schubernig non è in grado al momento di prendere parte all'udienza nè di essere interrogato. In considerazione di ciò la procura di Stato presso il tribunale di Klagenfurt ha chiesto la sospensione temporanea del procedimento ai sensi dell'articolo 412 del codice di procedura penale prevedendo, decorso un anno, di esaminare nuovamente il predetto cittadino in vista di un eventuale miglioramento della sua capacità di partecipare all'udienza e di essere interrogato.

Risulta altresì che il tribunale di Klagenfurt ha chiesto di interpellare, tramite i canali dell'assistenza giudiziaria, Erich Priebke e Karl Hass in merito alla loro disponibilità a deporre come testimoni nel procedimento penale in questione.

Sia Erica Priebke che Karl Hass hanno, peraltro, dichiarato che non intendono deporre davanti al tribunale di Klagenfurt.

Si rappresenta inoltre che, ai sensi della Convenzione europea vigente, appare improbabile la concessione dell'estradizione dello Schubernig da parte delle autorità austriache sia perchè il predetto è cittadino austriaco (articolo 6) sia perchè lo stesso appare oggetto di procedimento penale in Austria (articolo 8).

Si assicura, comunque, l'impegno del Governo a seguire la vicenda processuale dello Schubernig e a richiedere la sua estradizione qualora si dovessero verificare le condizioni per il superamento delle attuali difficoltà.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(7 agosto 1999)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che agli inizi degli anni '50 nel comune di Positano (Salerno) fu deliberata la costituzione della strada rotabile Santa Croce di collegamento con il locale cimitero;

che alcuni tratti di tale strada furono realizzati nello stesso periodo attraverso i cantieri-scuola di avviamento al lavoro;

che alla realizzazione concorsero privati cittadini attraverso la cessione gratuita di terreni o mediante contribuzione in denaro;

che per la prosecuzione del cantiere venne demolita parte della stradina pedonale e furono eretti muri portanti della nuova rotabile;

che, nel corso dei decenni, i lavori sono stati interrotti e sospesi con enorme ed inspiegabile lievitazione della spesa inizialmente prevista;

che nel 1998 – nonostante la spesa di circa lire 200.000.000 sopportata dalla comunità – si è dovuto registrare un nuovo e forse definitivo fermo del cantiere;

che – a seguito di interrogazioni al sindaco di Positano – sarebbe emerso che il completamento della strada contrasterebbe con il piano regolatore generale in formazione per ragioni di tutela ambientale;

che numerosi cittadini avrebbero espresso dubbi notevoli sulle vere cause della mancata inclusione della strada Santa Croce nel nuovo piano regolatore generale;

che tali perplessità sarebbero contenute in un esposto a firma di residenti e consiglieri comunali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se e quali iniziative si intenda assumere in ordine alla denunzia da parte di cittadini positanesi dei fatti in premessa nonchè all'esposto avverso le motivazioni addotte per la mancata inclusione della nuova strada di Santa Croce nel nuovo piano regolatore generale del comune di Positano;

in particolare, quali iniziative si intenda assumere in ordine ad alcune affermazioni riportate nell'esposto, tra le quali:

1) «... i lavori eseguiti e quelli che non si vogliono eseguire sono finalizzati a favorire in un modo o in un altro personaggi che si sono sempre opposti alla realizzazione e al completamento della stradina...»;

2) «... è stato realizzato un sottopassaggio, non previsto nel progetto, che serve, in realtà, ad una sola villa già munita di accesso dalla vecchia stradina...»;

3) «... nel nuovo piano di esproprio il rudere è diventato casa colonica con il beneplacito dell'amministrazione che ha omesso di controllare i lavori diretti dallo stesso ingegnere direttore dei lavori della strada...»,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare a seguito di accertamento dei fatti esposti e di eventuali responsabilità emergenti.

(4-10954)

(14 maggio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento ai fatti di cui all'interrogazione in oggetto, la procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno ha iscritto il procedimento n. 1940/98 modello 45, trasmesso per competenza alla locale procura della Repubblica presso la pretura circondariale dove è stato registrato in data 8 febbraio 1999 al n. 192/99 modello 45.

Il procedimento è attualmente pendente nella fase delle indagini preliminari.

Non è, quindi, possibile esprimere valutazioni di merito sulle circostanze che sono oggetto di indagine.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(5 agosto 1999)

DI ORIO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha conferito la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l'istituzione delle facoltà o dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;

che il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e, in particolare l'articolo 3, ha previsto, in sede di prima applicazione, l'emanazione di un provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per definire i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000;

che codesto Ministero ha emanato il 15 gennaio 1999 un decreto ministeriale – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1999 – relativo ai criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione;

che tale decreto ministeriale prevede all'articolo 2, comma 3, che «... a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 le facoltà e i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie possono essere attivati prioritariamente nell'ambito territoriale delle università dove sono dislocati gli attuali ISEF pareggiati e le sedi distaccate degli stessi, in modo da consentire la loro trasformazione a seguito di apposita convenzione con l'ateneo interessato»;

che lo stesso decreto, all'articolo 5, comma 4, prevede che «in deroga alle norme sulla programmazione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e al fine di garantire una adeguata offerta didattica sul territorio, non possono essere istituite altre facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie per il periodo di vigenza della programmazione triennale 1998-2000»;

che l'Aquila è sede dell'unico ISEF pareggiato esistente nella regione Abruzzo, che fin dal 1965, anno della fondazione, svolge un ruolo insostituibile nella formazione dei giovani abruzzesi e di tutto il centro Italia nel campo delle scienze motorie;

considerato:

che voci riprese dagli organi di stampa accreditano l'istituzione di un'altra facoltà di scienze motorie nella regione Abruzzo presso l'Università «D'Annunzio» di Chieti;

che un rappresentante dell'ateneo «D'Annunzio» ha partecipato, senza alcun titolo, ad una riunione della commissione CRUI «sport» – svoltasi a Roma il 4 febbraio 1999 ed avente tra i punti all'ordine del giorno anche la discussione su «ISEF e corsi di laurea» – ed ha apertamente dichiarato in tale sede l'intenzione da parte dell'Università «D'Annunzio» di Chieti di istituire una facoltà di scienze motorie;

che tale richiesta è priva sia di legittimazione normativa – sulla base di quanto esposto in premessa – che di giustificazione in termini di programmazione universitaria territoriale;

che infatti i criteri stabiliti dal decreto ministeriale all'articolo 3 prevedono la necessità di un'attenta valutazione della «consistenza della domanda di formazione, attuale e potenziale, e delle possibilità occupazionali nel settore delle scienze motorie, con riferimento al bacino di utenza regionale, tenendo conto delle sedi degli attuali ISEF...», delle strutture didattiche, scientifiche, sportive, del personale docente e delle risorse finanziarie;

che inoltre, nel caso di proposte di istituzione di nuove facoltà – comunque impossibili per il prossimo triennio – «gli eventuali soggetti promotori devono assicurare il completo finanziamento per almeno sei anni» articolo 3, comma 1, punto d),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli illegittimi propositi – sulla base di quanto suesposto – dell'Università «D'Annunzio» di Chieti finalizzati all'istituzione di un'altra facoltà di scienze motorie nella regione Abruzzo; tale facoltà inoltre costituirebbe un inutile doppione rispetto alla istituenda facoltà di scienze motorie dell'Aquila, che risulta dalla trasformazione di un ISEF pareggiato ed è quindi legittimata sulla base della normativa attuale e della consistenza delle risorse strutturali e di personale docente e amministrativo;

se non si intenda prendere urgenti provvedimenti per indurre l'ateneo «D'Annunzio» di Chieti a desistere da un progetto che si configura come una evidente violazione della normativa vigente.

(4-14029)

(10 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Si fa anzitutto osservare che il decreto legislativo 8 maggio 1998, n.178, attuativo della delega contenuta nell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n.127, nel disciplinare la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie, non esclude che le università possano istituire facoltà e corsi non in correlazione con la trasformazione degli ISEF.

Conseguentemente l'articolo 2 del decreto 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1999 – serie generale – n.18, adottato in applicazione dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo, dispone che gli atenei interessati possono istituire le facoltà e i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie prioritariamente ma non esclusivamente nell'ambito territoriale dove sono dislocati gli attuali ISEF pareggiati e le sedi distaccate degli stessi.

L'istituzione delle facoltà e dei corsi non connessi alla trasformazione degli ISEF è esplicitamente consentita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto 15 gennaio 1999, che prevede a tal fine l'onere dell'acquisizione del parere motivato del competente Comitato regionale di coordinamento.

Si fa inoltre presente che la norma di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, prevede che nel primo triennio di attuazione delle disposizioni del provvedimento le risorse sono destinate esclusivamente alle università che intendono istituire le predette facoltà e i corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF, anche con riferimento alle loro sedi distaccate.

Un ulteriore elemento di differenza è previsto dall'articolo 3, lettera *d)*, dello stesso decreto 15 gennaio 1999, che pone a carico degli atenei richiedenti, nel caso propongano l'istituzione di facoltà e corsi non correlate alla trasformazione degli istituti pareggiati, l'assicurazione da parte degli eventuali soggetti promotori del completo finanziamento per almeno sei anni.

Premesso, pertanto, che il criterio prioritario è quello di istituire le facoltà e i corsi succitati nell'ambito territoriale delle università dove sono dislocati gli attuali ISEF pareggiati e le sedi distaccate, si è ritenuto opportuno consentire anche alle università, che risultino in particolari situazioni di eccellenza, di attivare i corsi in questione, con i limiti indicati nel più volte citato provvedimento.

Per quanto sopra esposto, si rappresenta che l'Università di Chieti, recependo le indicazioni del Comitato regionale di coordinamento, legittimamente ha proposto l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie con l'orientamento in «riabilitazione – invecchiamento» a decorrere dall'anno 2000-2001, per non ingenerare interferenze con la futura facoltà di scienze motorie dell'Università dell'Aquila.

La proposta, unitamente alla completa documentazione, incluso il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del succitato decreto, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, per l'acquisizione del prescritto parere.

Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(22 luglio 1999)

DI ORIO. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che il nuovo ospedale clinicizzato di Chieti – a più di 25 anni dall'inizio della sua costruzione – non è ancora stato completato, al punto che sono stati aperti soltanto alcuni reparti ospedalieri, mentre altri sono rimasti nella vecchia struttura ospedaliera della Santissima Annunziata;

che la commissione d'inchiesta sul servizio sanitario nella seduta del 19 febbraio 1998 aveva riscontrato i gravi rischi cui gli utenti di Chieti erano esposti nel «pendolarismo» fra vecchie strutture in via di superamento e nuove strutture non ancora completate;

che tale situazione è fonte di disagi per tutto il personale sanitario e soprattutto per i pazienti, costretti a continui trasferimenti in «ambulanze navetta» tra vecchia e nuova struttura ospedaliera per poter essere sottoposti ad accertamenti diagnostici essenziali ai fini dell'espletamento del relativo *iter* clinico;

che in data 21 febbraio 1998 – secondo quanto è stato riferito dagli organi di stampa – il signor Giacomo Visconti, paziente ricoverato presso il reparto di geriatria della nuova struttura ospedaliera, è deceduto mentre veniva trasportato in ambulanza al vecchio ospedale per essere sottoposto a consulenza chirurgica e ad accertamenti radiologici;

considerato:

che il nuovo ospedale di Chieti rientra tra le strutture sanitarie incompiute, che rappresentano uno degli scandali più gravi nell'ambito del sistema sanitario nazionale, denunciato dalla commissione di inchiesta per il sistema sanitario;

che in Abruzzo lo scandalo delle strutture sanitarie incompiute ha assunto una configurazione di particolare gravità: basti pensare, oltre all'ospedale di Chieti, anche all'ospedale regionale di Coppito dell'Aquila, ancora non completato a più di venticinque anni dall'inizio dei lavori e in cui si assiste allo stesso fenomeno di trasporto di pazienti mediante «ambulanze navetta» tra vecchia e nuova struttura ospedaliera, con la conseguente esposizione degli stessi a quotidiani e gravissimi rischi, come dimostra il recente episodio di Chieti,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda intraprendere per accertare l'esistenza di specifiche responsabilità, dirette ed indirette, relative all'evento luttuoso di cui in premessa;

le iniziative che il Ministero della sanità intenda porre in atto per assicurare nel più breve tempo possibile il completamento delle strutture ospedaliere di Chieti e L'Aquila onde scongiurare il ripetersi di tali drammatici eventi.

(4-015006)

(27 aprile 1999)

RISPOSTA. – Nell'ambito della seconda fase del programma pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha inserito tra gli altri interventi, nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, anche il completamento del nuovo presidio ospedaliero clinicizzato «S.S. Annunziata» di Chieti ed il completamento del nuovo ospedale di Coppito (L'Aquila), con l'adeguamento degli edifici costruiti e completati.

Infatti, la deliberazione CIPE 6 maggio 1998 ha assegnato una somma pari a lire 80.160.050.000 per il completamento del presidio ospedaliero «SS. Annunziata» di Chieti, ed una somma pari a lire 35.150.000.000 per il nuovo ospedale di Coppito, da erogare solo a condizione che la regione Abruzzo fosse in grado di perfezionare la documentazione programmatica relativa alla seconda fase del programma di investimenti e che la stessa regione avesse provveduto a presentare la relativa richiesta di finanziamento del progetto di completamento entro il termine stabilito dalla deliberaizone CIPE in qustione.

La stessa deliberazione, inoltre, nell'ambito dei finanziamenti per gli interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza ed agli interventi di cui alla precedente deliberazione CIPE del 21 marzo 1997 ed all'articolo 32, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha destinato alla regione Abruzzo lire 13.641.000.000.

Quest'ultima somma sarebbe stata erogata nei termini ed alle condizioni delineati nei punti 4 e 5 della deliberazione CIPE 6 maggio 1998.

La giunta regionale d'Abruzzo ha approvato in data 18 gennaio 1999 i progetti esecutivi degli interventi in materia di edilizia sanitaria, per la cui realizzazione il CIPE aveva assegnato, alla stessa regione, risorse finanziarie complessive pari a lire 128.951.050.000 con la stessa deliberazione 6 maggio 1998.

Il 19 gennaio 1999 la regione Abruzzo ha richiesto, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e delle disposizioni contenute nella deliberazione CIPE del 6 maggio 1998, ai Dicasteri interessati di conseguire l'erogazione dei finanziamenti previsti per i progetti esecutivi da essa approvati.

Con successiva nota del 20 gennaio 1999, la regione Abruzzo ha inoltrato ai competenti Ministeri (tesoro, bilancio e programmazione economica e sanità) la documentazione prescritta.

Questo Ministero, dopo aver effettuato la ricognizione e la analisi istruttoria della documentazione pervenuta, ha espresso il proprio parere favorevole al perfezionamento della procedura di finanziamento degli interventi in essa descritti.

A questo punto, in base alle disposizioni della più volte citata delibeazione 6 maggio 1998, il CIPE provvederà a rendere fruibili le somma relative al finanziamento, con ulteriore provvedimento.

Il Ministro della sanità
BINDI

(6 agosto 1999)

DOLAZZA. – *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* – Nell'ipotesi non aprioristicamente scartabile di gestante al quinto mese di gravidanza la quale, a seguito di accertamenti specialistici, venisse a conoscenza che il feto è portatore di grave *handicap* e che il condurre a termine la gestazione potrebbe arrecare al nascituro danni rilevanti nonchè alla madre menomazioni fisiche e psicologiche irreversibili, e quindi decidesse di interrompere la gravidanza mediante aborto clinico, si chiede di conoscere quali siano le procedure alle quali il medico operante, al di là di considerazioni etiche e religiose, dovrà attenersi, dal punto di vista tecnico-professionale e da quello legale, nel caso in cui il feto risultasse vivente.

(4-02452)

(17 ottobre 1996)

PEDRIZZI, BONATESTA, BATTAGLIA, DANIELI, MACERATINI, PACE, MANTICA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MARRI, PELLICINI, RAGNO, NAVA, DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, RESCAGLIO, CIMMINO, COSTA, ANDREOTTI, BALDINI, GIARETTA, NOVI, DE ANNA, BETTAMIO, POLIDORO, ASCIUTTI. – *Al Presidente del Conisiglio dei ministri e al Ministro della sanità* – Premesso:

che in data 23 giugno 1998 lo scrivente senatore Pedrizzi ha presentato, insieme ad altri firmatari, la mozione 1-00274 riguardante l'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza»;

che a tutt'oggi la suddetta mozione non è stata discussa;

che il 23 marzo 1999 il Comitato di bioetica del Policlinico San Matteo di Pavia ha approvato un documento in merito alla corretta applicazione degli articoli 6 e 7 della predetta legge n. 194, del 1978;

che, in particolare, il testo del documento, che costituisce un'autoregolamentazione provvisoria, in attesa delle linee-guida a livello nazionale, prevede l'abbassamento a ventidue settimane di gravidanza compiute, ossia a 154 giorni di sviluppo fetale, del limite entro cui una madre può ricorrere all'aborto terapeutico;

che è altresì previsto che dopo ventidue settimane di gestazione ogni richiesta di interruzione volontaria di gravidanza dovrà passare al-

l'esame di una commissione costituita da neonatologi, ostetrici e medici legali che provvederà alla stesura di una relazione scritta da consegnarsi alla direzione sanitaria dell'ospedale, qualunque siano le conclusioni a cui giungerà;

che lo stesso documento assegna particolare rilievo anche alla consulenza psichiatrica da avviarsi in parallelo alla ricerca degli elementi tecnico-clinici;

che nel corso del seminario svoltosi presso il Policlinico «Agostino Gemelli» di Roma lo scorso 23 marzo, intitolato «L'incompatibilità alla vita. L'irreversibilità della malattia», è stato reso noto il bilancio dell'attività del reparto di neonatologia dello stesso Policlinico, in base al quale su un totale di nascite di circa tremila bambini all'anno una trentina di loro viene alla luce prima delle ventisei settimane di gestazione e con un peso medio di cinquecento grammi;

che nel corso dello stesso seminario il vicepresidente del Comitato nazionale di bioetica Fiori ha ribadito che «oggi è possibile mantenere in vita bambini che nascono alla ventitreesima settimana... Quello che serve è applicare la legge 194 in maniera adeguata alle conoscenze e alle possibilità di oggi, che non sono quelle di vent'anni fa: la scienza neonatologica ha alzato la soglia di sopravvivenza e pertanto il termine adottato fin qui di centottanta giorni adesso è diventato inaccettabile»;

che è importante, altresì, rimarcare lo scarso impegno del nostro paese nell'investimento di denaro necessario per salvare un bambino con peso, alla nascita, inferiore ai 750 grammi, lo Stato dell'Oregon, negli USA, ad esempio, spende circa 465 milioni, a fronte dei soli 210 spesi dall'Italia;

che in Italia, sulla base della relazione che ogni dodici mesi il Ministro della sanità è tenuto a inviare al Parlamento sull'attuazione della legge n. 194, nel 1996 (ultimo anno al quale si riferiscono i dati a disposizione) sono stati eseguiti 138.447 interventi di interruzione volontaria della gravidanza in strutture a ciò autorizzate;

che ciò equivale alla soppressione di 138.447 vite umane; infatti, come la biologia e la medicina sostengono con argomenti inconfutabili, fin dal momento del concepimento ci si trova davanti ad un essere umano, dotato di patrimonio genetico completo, unico e irripetibile;

che dal 1978 ad oggi le vittime dell'«interruzione volontaria di gravidanza» in Italia sono state poco meno di 3.500.000 unità si è oltrepassato il doppio della somma delle vittime italiane nelle due guerre mondiali;

che, come dimostra la vicenda della giovane donna di Genova, morta domenica 28 marzo 1999 dopo un aborto illegale compiuto in uno studio privato di Sampierdarena (Genova), il fenomeno degli aborti clandestini non è da considerarsi affatto debellato;

che è mancata del tutto nell'operatività della legge la fase della dissuasione, che pure era prevista allorchè la gestante si rivolge al consultorio o ad una struttura sociosanitaria o al proprio medico di fiducia; a tale proposito è sufficiente constatare che nel 1995 il 74,6 per cento

degli aborti sono avvenuti dietro mera certificazione del medico di fiducia o del servizio ostetrico-ginecologico, il che vuol dire che la «dissuasione» è coincisa con il rilascio dell'attestazione di gravidanza, necessaria per sottoporsi all'intervento; manca poi qualsiasi statistica, che pure potrebbe e dovrebbe essere compilata, con tutte le garanzie di anonimato per le interessate, in ordine al numero delle gestanti che hanno rinunciato ad abortire perchè «dissuase»: ma è facile immaginare i risultati, qualora fosse eseguita,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, alla luce dei nuovi dati esposti in premessa, non si ritenga di dover adottare opportune e più incisive iniziative volte a promuovere «una più complessiva politica di tutela e promozione della vita», partendo dal presupposto – ovvio di principio, ma oggi negato di diritto e di fatto – che la vita non può essere promossa quando tutte le procedure tendono a realizzare la decisione abortiva e, quindi, la soppressione del nascituro;

se, in attesa della emanazione di linee-guida a livello nazionale, non si ritenga di doversi impegnare per la corretta e concreta applicazione dei contenuti del documento elaborato a proposto dal Comitato di bioetica del Policlino di Pavia, ciò al fine di azzerare gli aborti terapeutici, di ridurre gli aborti spontanei, di assistere quelli clandestini, di favorire la procreazione cosciente, di aiutare la maternità e di tutelare la vita umana dal suo inizio.

(4-14756)

(31 marzo 1999)

RISPOSTA. (*) – Ai fini della esauriente risposta ai delicati quesiti contenuti negli atti parlamentari in esame, occorre ricordare che l'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», prevede che l'interruzione volontaria di gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Il successivo articolo 7 prevede che, quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione volontaria di gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera *a)* dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

La legge n. 194 del 1978, introducendo il concetto di «possibilità di vita autonoma del feto», limita, in questo caso, il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza solo in concomitanza di un grave pericolo per la vita della donna, e ponendo in essere ogni procedimento atto a salvare la vita del feto.

Peraltro, i trattamenti rianimatori e di sostegno vitale oggi sono fortemente incoraggiati dai rilievi statistici e casistici, che spostano sempre più favorevolmente la soglia della possibilità di prosecuzione della vita.

Dall'esame della relazione al Parlamento del Ministro della sanità sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, relativa ai dati del 1996, emerge che in Italia – dopo i primi novanta giorni – sono state effettuate 499 interruzioni volontarie di gravidanza tra le 13-15 settimane di gestazione, 800 interruzioni volontarie di gravidanza tra le 16-20 settimane di gestazione e 515 interruzioni volontarie di gravidanza con 21 settimane di gestazione.

In considerazione della delicatezza della materia, presso il Consiglio superiore di sanità si è di recente costituito un ristretto gruppo di studio *ad hoc*, denominato «Commissione ristretta per la lettura degli articoli 6 e 7 della legge n. 194 del 1978 alla luce delle nuove conoscenze».

Detta Commissione ha concluso i propri lavori preliminari, predisponendo un documento che, proprio in considerazione della vivibilità del feto si propone una serie di priorità:

1) una accurata valutazione multidisciplinare preliminare;

2) una esauriente informazione individualizzata alla madre o alla coppia circa le attuali possibilità di sopravvivenza di un feto nato oltre la 22ª settimana di gestazione e circa l'assistenza neonatale che verrà, in ogni caso, prestata alla nascita

3) una metodologia di induzione del parto prematuro che salvaguardi le possibilità di vita autonoma e di salute del feto;

4) un intervento di rianimazione di tutti i neonati di età gestazionale critica da realizzarsi sempre presso strutture di alta specializzazione dotate della terapia intensiva neonatale;

5) la previsione, presso le strutture sopra menzionate, di una adeguata dotazione di risorse strumentali ed assistenziali.

Tra la documentazione presa in esame, la Commissione ha soffermato la propria attenzione sulla nota pervenuta dall'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Policlinico «San Matteo» di Pavia.

Infatti, il Comitato di bioetica del Policlinico «San Matteo», operante ai sensi del decreto del Ministero della sanità 18 marzo 1998, ha approvato una «Proposta operativa inerente l'applicazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 194 del 1978 (interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni)».

La «Proposta» venne originata dalla sopravvivenza, a seguito di un intervento di interruzione di gravidanza volontaria, di un feto giunto al 177° giorno di gestazione.

In data 18 marzo 1999, pochi giorni dopo l'evento, la direzione sanitaria del «San Matteo» predisponeva uno schema di proposta operativa, concernente una serie di linee guida, valide nell'ambito del Policlinico, volte a coordinare l'attività della stessa direzione sanitaria, dei ginecologi, dei neonatologi e dei medici legali.

Il successivo 22 marzo, il Comitato di bioetica dell'istituto, dopo aver apportato alcune modifiche ed integrazioni, esprimeva parere unanimemente favorevole sulla «proposta operativa», e due giorni dopo, con deliberazione RC n. 2/545/99 del commissario straordinario dell'ente, avveniva la «presa d'atto» del parere in tal modo formulato.

La procedura operativa riguardante la «interruzione volontaria di gravidanza» dopo i primi 90 giorni ed entro la 22ª settimana di gestazione (154 giorni di sviluppo fetale) contempla l'accertamento dei processi patologici, materni e fetali, e della loro incidenza sulla salute fisica della donna, a cura del medico specialista in ostetricia e ginecologia, che si avvale delle specifiche competenze di altri specialisti (psichiatra per valutare la salute psichica della donna, medico legale per la verifica complessiva della rispondenza dei dati clinici raccolti alle previsioni normative, eccetera).

Ove si rendesse necessario in relazione a specifiche caratteristiche della gravidanza, il medico specialista in ostetricia e ginecologia avvia la più articolata procedura operativa proposta per un'epoca gestazionale superiore alla 22ª settimana (dal 155° giorno di sviluppo fetale).

In tali casi, una volta compiuti gli accertamenti sui processi patologici maternofetali, il medico specialista in ostetricia e ginecologia procede, al fine di accertare la liceità dell'intervento nell'ipotesi di cui alla lettera *b)* del citato articolo 6 della legge n. 194 del 1978, alla valutazione della possibilità di vita autonoma del feto, avvalendosi della consulenza del neonatologo e del patologo neonatale, oltre che di tutte le competenze specialistiche utili a fornire i necessari elementi tecnico-clinici.

In parallelo, viene avviata la consulenza psichiatrica.

Il giudizio conclusivo viene espresso collegialmente da tutti gli specialisti coinvolti nella fase di accertamento e dal medico legale, mediante la stesura di una relazione scritta da inviarsi, caso per caso, alla direzione sanitaria.

Per completezza, è opportuno ricordare anche le iniziative intraprese al fine di offrire soluzioni alternative all'aborto in tutti i casi in cui la gestante si trovi in una condizione di difficoltà a portare a termine la gravidanza.

La legge n. 194 del 1978 individua nei consultori familiari le strutture socio-sanitarie più idonee a fornire alla donna l'assistenza e le informazioni necessarie per poter assumere pienamente le sue

responsabilità, nonché l'indispensabile sostegno alla maternità ed alla famiglia.

L'esigenza del potenziamento della «rete» dei consultori familiari e della loro riqualificazione è stata espressamente delineata nel Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994) che, nell'ambito del progetto-obiettivo 5 A «La tutela materno-infantile», oltre a considerare quest'ultima tra le priorità da sviluppare, ha previsto l'incremento dei consultori familiari.

A tali fini, l'articolo 3, comma 4, della legge 31 gennaio 1996, n. 34, ha riservato una somma pari a 200 miliardi di lire per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale (consultazione, ristrutturazione od attivazione dei consultori familiari) fino a raggiungere l'obiettivo di una unità ogni 20.000 abitanti, nonché per l'attivazione ed il conseguente sostegno di strutture assistenziali che applichino le tecnologie più appropriate, previste dall'Organizzazione mondiale della sanità, nei riguardi della preparazione ed assistenza al parto, al fine di assicurare la realizzazione delle più idonee attività rivolte al sostegno della famiglia e della coppia, alla promozione e tutela della procreazione responsabile, alla prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza, il tutto in accordo con quanto indicato nel ricordato Piano sanitario nazionale 1994-1996.

La prestabilita assegnazione di risorse per il settore materno – infantile è disciplinata dalla deliberazione CIPE del 6 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1998) che, vista la relazione del Ministero della sanità in data 20 aprile 1998, concernente la proposta di riparto della somma resasi disponibile, assegna alle regioni e province autonome interessate la somma complessiva di lire 165 miliardi e 908 milioni, disponendo, nel contempo, l'accantonamento della residua quota di lire 34 miliardi e 92 milioni, riservandola sulle disponibilità della seconda fase del programma.

In base alla stessa deliberazione, le regioni e province autonome interessate, nei sei mesi dalla data della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno provveduto ad inoltrare le richieste di finanziamento dei progetti delle opere da realizzare, mentre il Ministero della sanità ha effettuato le debite ricognizioni ed analisi istruttorie.

Nel frattempo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 è stato approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998 – 2000 che, nell'ambito dell'Obiettivo IV, «Rafforzare la tutela di soggetti deboli», rivolge la propria attenzione anche alla fase della procreazione (esigenza di promuovere la procreazione cosciente e responsabile, tutelando le gravidanze a rischio e fornendo un adeguato sostegno alle famiglie; assicurare interventi preventivi e diagnostici di provata efficacia in epoca pre e perinatale; predisposizione di linee guida per la gravidanza, il parto, le cure ospedaliere pediatriche, la pediatria di famiglia e di comunità, eccetera).

Lo stesso Obiettivo IV delinea una serie di ulteriori interventi rivolti a tutelare l'individuo nelle fasi di vita neonatale ed infantile.

Infine, la bozza del «Progetto obiettivo materno-infantile» previsto dallo stesso Piano sanitario nazionale 1998 – 2000, nell'ambito delle attività dei consultori familiari, affronta la prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza anche attraverso il supporto psicologico e sociale e la presa in carico della donna da parte del servizio sociale comunale, al fine di attuare interventi di natura sociale e/o socio-assistenziale tesi a rimuovere le eventuali cause che inducono la donna ad interrompere la gravidanza.

Il Ministro della sanità
BINDI

(6 agosto 1999)

DOLAZZA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della difesa e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che uffici dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) hanno sollecitato sia i beneficiari interessati sia le Direzioni generali competenti per il personale del Ministero della difesa a far pervenire con urgenza agli uffici stessi dell'INPDAP i rispettivi fascicoli previdenziali nonchè tutta la documentazione necessaria per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita;

che quanto sopra esposto si risolve per i beneficiati interessati in un ritardo legalmente immotivato nel percepire somme di denaro loro spettanti, ritardo per il quale se fosse l'amministrazione dello Stato dalla parte dell'avente diritto imporrebbe pesanti interessi e multe;

che lo stesso INPDAP avverte gli interessati che non sarà loro corrisposta detta riliquidazione se non invieranno all'ente una dichiarazione (preparata con modulo prestampato allegato al sollecito di cui sopra) il cui beneficiario «si impegna a restituire in unica soluzione e nel termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPDAP le somme liquidate ai fini della riliquidazione che risultassero non dovute»;

che questa richiesta è in insanabile contrasto con le norme di legge in base alle quali coloro i quali hanno percepito in buona fede da enti pubblici somme di denaro successivamente risultanti come non dovute non sono tenuti a restituirle,

si chiede di conoscere:

se i Ministri interrogati non ritengano con sollecitudine di disporre ispezioni negli uffici interessati dai citati ritardi e di adottare i necessari provvedimenti correttivi;

se i Ministri interrogati non ritengano di diffidare l'INPDAP dal richiedere somme precedentemente liquidate e poi risultate non dovute e

dal condizionare la definizione della riliquidazione alla restituzione dell'accennata dichiarazione firmata.

(4-13017)

(10 novembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'INPDAP, nel far presente, in via preliminare, che le amministrazioni degli iscritti all'Istituto sono obbligate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, a trasmettere d'ufficio il fascicolo previdenziale di ogni dipendente all'atto della sua cessazione dal servizio, ha precisato che le richieste della documentazione, necessaria ai fini della riliquidazione della indennità di buonuscita, sono state avanzate dall'INPDAP al Ministero della difesa su sollecitazione degli stessi ex iscritti e, comunque, sono state tutte formulate con spirito di fattiva collaborazione.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta formulata dall'Istituto all'iscritto di impegnarsi a restituire somme già liquidate e risultate poi non dovute, l'INPDAP ha fatto presente che tale eventualità è circoscritta alla sola ipotesi che la somma liquidata non sia dovuta o sia stata già pagata, e ciò a seguito di successivo esame della documentazione che dà luogo alla riliquidazione della prestazione stessa.

Per quanto concerne, infine, l'eventuale ritardo nella liquidazione della prestazione in argomento, si fa presente che l'Istituto procederà al computo automatico degli interessi legali con successiva rivalsa nei confronti dell'amministrazione statale, qualora la medesima non abbia provveduto a trasmettere tutta la documentazione utile entro i termini previsti dalla legge n. 140 del 1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(2 agosto 1999)

FILOGRANA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – L'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente delle numerose illegalità e spesso truffe che si verificano nell'applicazione della legge n. 196 del 1997 sul lavoro interinale; in particolare, si rileva:

che la legge n. 196 del 1997 consente di superare, entro certi limiti, i vincoli previsti dal divieto di mediazione e interposizione di manodopera, *ex* articolo 2127 del codice civile, legge n. 264 del 1949 e legge n. 1369 del 1960;

che tali divieti continuano ad esplicare la loro funzione laddove la fornitura di lavoro interinale operi *contra legem*; in specie, il combinato disposto degli articoli 1 e 10 della legge n. 196 del 1997 richiama

il divieto di appalto di manodopera nell'ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo di «esiguo contenuto professionale»;

che è invalsa una nuova prassi secondo la quale le società attualmente abilitate all'attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 196 del 1997, con espedienti diretti ad ingannare i lavoratori e le imprese utilizzatrici, eludono il dettato normativo della legge in oggetto, nella parte in cui dispone tali divieti;

che tali artifici truffaldini possono essere così schematizzati:

le agenzie interinali collocano lavoratori in attività di basso contenuto professionale, inquadrandoli nella qualifica immediatamente superiore, per aggirare l'ostacolo del divieto imposto dalla legge n. 196 del 1997;

le agenzie interinali stipulano un contratto di *franchising* con terzi soggetti, spesso società cooperative di produzione e lavoro; in accordo connivente il *franchisor* (produttore) e il *franchisee* (distributore) programmano un sistema illecito di vendita dei rispettivi servizi; la cooperativa offre alla società abilitata i propri soci, con i rispettivi servizi, e i propri clienti; l'agenzia abilitata, in cambio e verso ingenti compensi, garantisce alla cooperativa l'utilizzo del marchio, degli uffici, dei telefoni, della carta intestata e di quant'altro occorre per indurre il cliente a credere di trattare con la società abilitata;

che in tal modo la cooperativa ingenera, con inganno, sia nei soci lavoratori, sia nell'impresa utilizzatrice l'illusione di operare secondo una regolare applicazione della legge *de qua*; pertanto, i primi ritengono di essere stati collocati secondo la formula del lavoro interinale, i secondi di avvalersi di servizi forniti secondo le modalità della legge n. 196 del 1997;

rilevato altresì:

che l'interrogante è seriamente preoccupato per la gravità della situazione degenerata che nasconde, peraltro, da un lato un vero e proprio sfruttamento delle piccole cooperative di produzione e lavoro da parte delle società abilitate, nei modi sopra descritti; dall'altro, un attentato all'integrità economica degli utenti, atteso che gli stessi, in caso di inadempimento dell'impresa abilitata, sono responsabili del pagamento del trattamento economico e del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo;

che all'interrogante risulta che il contratto di *franchising,* così impostato, costituisce un mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa ed è, quindi, nullo per illiceità della causa; configura, anche, un'ipotesi di concorrenza sleale, in quanto idoneo a danneggiare l'altrui azienda e difforme ai principi della correttezza professionale commerciale;

che l'interrogante teme che l'accordo fraudolento fra la società interinale e la cooperativa assuma i connotati non di un'azione criminosa occasionale, ma di un progetto illecito preordinato al conseguimento di ingenti guadagni a favore solo ed esclusivamente della società interi-

nale (nel quale caso si potrebbe sospettare un'ipotesi di associazione per delinquere),

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo, nell'ambito dei loro poteri ispettivi e di vigilanza, intendano prendere per:

accertare le suddette violazioni della legge n. 196 del 1997, nonchè del divieto di interposizione e intermediazione di manodopera della legge n. 1369 del 1960;

individuare, anche mediante revisione di scritture contabili e verifica della fatturazione, le modalità illegali operative delle società abilitate in materia di collocamento di lavoratori con qualifica a basso contenuto professionale in materia di collegamento connivente in *franchising* con cooperative di produzione e lavoro;

quali soluzioni ritengano utile proporre per porre fine all'illegalità perpetrata dalle summenzionate agenzie ai danni dello Stato e in regime di concorrenza sleale nei confronti delle altre aziende, con riferimento in particolare alle piccole cooperative di produzione e lavoro che non intendono addivenire ad accordi truffaldini con società di lavoro interinale.

(4-14107)

(16 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che l'applicazione della legge n. 196 del 1997, che regola lo svolgimento del lavoro temporaneo da parte di apposite agenzie autorizzate, è oggetto di costante monitoraggio da parte di questo Ministero, con interventi mirati sul territorio (vigilanze speciali) e immediata verifica delle situazioni segnalate di dubbia legalità.

Gli organi ispettivi sono stati chiamati, da un lato, ad affrontare i numerosi problemi applicativi, dall'altro ed esercitare, con maggiore vigore, una sempre più incisiva azione di controllo, a fini sia deterrenti che repressivi degli abusi e delle irregolarità.

Dagli accertamenti effettuati sono emersi interessanti elementi che denunciavano l'esistenza del fenomeno e ne facevano intravedere una rilevante gravità.

Pertanto, questo servizio ha attuato nel 1998, in quattro città metropolitane, Milano, Venezia, Bologna e Roma, una speciale azione di vigilanza che ha ottenuto risultati di notevole validità.

Infatti sono stati riscontrati 97 casi di intermediazione abusiva operata da 13 pseudosocietà o cooperative che hanno fornito 544 lavoratori.

Hanno operato 7 gruppi ispettivi formati da 7 unità ispettive e 14 carabinieri ed adottati 97 provvedimenti per illecita intermediazione.

Da notizie assunte dalle direzioni provinciali del lavoro, si osserva che, mentre in alcune regioni il fenomeno è ancora poco diffuso, in al-

tre assume aspetti di notevole interesse, sia per il numero di lavoratori interessati, forniti da aziende irregolari (complessivamente solo nel corso di questi primi mesi del 1998 ne sono stati individuati 1.130 dei quali 236 solo a Roma, 535 nel Veneto, 238 in Lombardia, 142 a Perugia), sia per le aziende fornitrici che si trovano ad operare irregolarmente (63 individuate).

Le principali violazioni riscontrate riguardano carenze ed irregolarità rispetto alla normativa vigente (legge n. 196 del 1997, decreto legislativo n. 626 del 1994).

Di particolare interesse sono stati gli accertamenti esperiti, anche su delega della procura di Novara, dalla direzione provinciale del lavoro, che ha riscontrato una diffusa rete di operatori abusivi che esercitano in diverse località della penisola; a seguito di tali indagini sono stati coinvolti numerosi uffici per l'adozione dei provvedimenti per illecita intermediazione,

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(2 agosto 1999)

GRILLO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che in un articolo apparso su «Il Sole 24 Ore» di sabato 11 luglio 1998 viene preannunciata la delibera CIPE sulla ripartizione dei fondi per le aree depresse e nella quale sarebbero assegnati circa 2.800 miliardi al primo bando della legge n. 488 del 1992 e altri 1.500 miliardi alla programmazione concertata;

considerato:

che la programmazione concertata non avrà la piena spesa della somma posta a bilancio per l'anno corrente bensì il 70 per cento circa della stessa;

che la legge n. 488 del 1992 è una delle poche, se non l'unica, che essendo vincolata a parametri di nuova occupazione crea immediatamente una notevole ricaduta benefica su tale grave problema;

che sul primo bando della legge n. 488 del 1992 (attivato a distanza di ben dodici mesi dal precedente) sono state presentate circa 15.000 domande e che il fabbisogno dovrebbe essere di almeno 10.000 miliardi;

che per ogni 1.000 miliardi spesi sulla legge n. 488 del 1992 vengono creati conseguentemente, a breve, circa 14.000 posti di lavoro;

che l'attuazione degli investimenti previsti dalle imprese è volano di ulteriore occupazione e benessere per l'opera prestata dai fornitori dei soggetti attuatori;

che non si può ridurre anche questa legge ad un mero documento cartaceo e di pubblicità ingannevole come già accade per la legge sulla imprenditoria femminile che finanzia circa il 18 per cento dei pro-

getti presentati ed accolti dal Ministero dell'industria oppure per i programmi operativi multiregionali che hanno finanziato con il Ministero del lavoro circa il 12 per cento delle domande in graduatoria;

che a breve entreranno a far parte dell'Unione europea altri paesi che, con somme messe a disposizione anche dall'Italia per il raggiungimento della coesione economica e sociale, attueranno una concorrenza agguerrita alle nostre aziende, soprattutto mediante l'uso dei fondi strutturali;

che dal primo bando della legge n. 488 del 1992 nel 1999 saranno giustamente inserite a contributo le iniziative legate al settore del turismo;

che le erogazioni delle somme legate al secondo bando 1998 della legge n. 488 del 1992 sono previste, dati i tempi tecnici, per il gennaio 1999,

si chiede di sapere:

se si intenda finanziare la legge n. 488 del 1992 per l'anno 1998 con una somma ragionevole e congrua, percentualizzando il tutto sulla base delle domande presentate e senza trucchi contabili;

se il finanziamento del primo bando del 1999 della legge n. 488 comprensivo del settore turismo troverà adeguata copertura finanziaria e se lo stesso sarà retroattivo quanto il primo bando del 1996 della stessa legge.

(4-12011)

(23 luglio 1998)

RISPOSTA. – La programmazione delle risorse finanziarie nell'ambito di quelle assegnate alle aree depresse è di competenza del CIPE che, con delibera in data 9 luglio 1998, ha destinato 3.000 miliardi per le agevolazioni industriali della legge 19 dicembre 1992, n.488, per l'anno 1998.

Il Ministero dell'industria, con decreto del 4 agosto 1998, ha così suddiviso tali fondi sui due bandi semestrali dell'anno 1998: 80 per cento sul primo bando e 20 per cento sul secondo bando.

Le risorse disponibili nella detta misura per il primo bando semestrale sono risultate limitate rispetto al considerevole numero di iniziative presentate e ritenute ammissibili , consentendo una copertura pari al 28 per cento come media nazionale delle iniziative stesse.

Si fa notare, inoltre, che sul secondo bando, oltre alle relative nuove domande presentate entro il termine finale del 30 giugno 1998, sono confluite gran parte di quelle del primo bando, non agevolate per insufficienza di fondi per effetto dell'inserimento automatico di cui all'articolo 6, comma 8, del regolamento di attuazione, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia che, in alternativa al detto inserimento automatico, le imprese hanno comunque la facoltà di ritirare la domanda non agevolata e di riformulare la medesima sul primo bando utile successivo (e quindi nella fattispecie sul primo bando semestrale del 1999), mantenendo valide, sia nel caso dell'inserimento automatico che in quello della riformulazione, le condizioni previste per le domande originarie, ai fini dell'ammissibilità delle spese.

Ciò permesso, attesa l'esiguità delle risorse disponibili nel secondo bando, si fa presente che il Ministero si è prontamente attivato per richiedere l'individuazione di ulteriori risorse. Detta richiesta ha avuto esito positivo con la deliberazione adottata dal CIPE in data 22 gennaio 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999), con la quale sono stati stanziati ulteriori 3.000 miliardi di lire per le domande presentate nel detto secondo bando.

Ciò ha consentito al Ministero dell'industria di formare le graduatorie regionali del bando in argomento con il decreto ministeriale del 18 febbraio 1999, con il quale è stata assicurata un'adeguata copertura finanziaria dei progetti agevolabili (agevolati 3.840 progetti su complessivi 8.818).

In ordine alla richiesta di dare adeguata copertura finanziaria per il primo bando semestrale del 1999 della legge n. 488 del 1992, che dovrebbe essere comprensivo del settore turismo, si è concordi nel ritenere che è necessario poter disporre di risorse adeguate al livello d'interesse dimostrato dalle imprese, nonchè in misura utile per le ulteriori richieste derivanti dall'estensione delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 alle attività del settore turistico-alberghiero.

Per quanto concerne la fissazione del termine iniziale di decorrenza delle spese ammissibili per il primo bando relativo al settore turistico, si fa presente che, a seguito del pronunciamento della Commissione dell'Unione europea, è stato stabilito che per il primo bando di applicazione (i cui termini di presentazione delle domande sono stati fissati dal 15 aprile 1999 al 15 maggio 1999) il termine è fissato al 1° luglio 1998, fermo restando che per le spese relative alla progettazione, acquisto del suolo, eccetera l'ammissibilità è a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Tutto ciò ha avuto la massima diffusione, in quanto riportato nella circolare esplicativa sul turismo datata 19 marzo 1999 e pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1999.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

BERSANI

(3 agosto 1999)

GUERZONI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Posto:

che la signora Marisa Baraldi di 58 anni, residente a Modena, a 17 anni, nel 1958, a causa di un incidente ferroviario, ha subito l'amputazione di entrambe le gambe e che solo dopo 29 anni – nel maggio del 1987 – le è stata riconosciuta l'invalidità con pensione e assegno di accompagnamento;

che l'assegno di accompagnamento è stato revocato a distanza di 11 anni dalla commissione medica di verifica provinciale poichè sarebbero intervenuti cospicui miglioramenti fisici;

ritenuto che il citato esito della visita di controllo atta a constrastare il fenomeno dei falsi invalidi è del tutto privo di fondamento credibile poichè in realtà, anche per l'avanzare dell'età – l'interessata è alla soglia dei 60 anni –, proprio in conseguenza della mancanza degli arti inferiori, nel tempo sono state tra l'altro certificate artrosi lombare e cervicale, sindrome del tunnel carpale in entrambe le mani con conseguenti e ripetuti interventi chirurgici, alcuni già compiuti senza effetto ed altri prescritti e da compiere;

constatato che l'interessata è stata privata dell'assegno di accompagnamento proprio quando ancor più del passato è costretta ad una immobilità pressochè totale, cosicchè, non potendosi permettere, per mancanza di risorse finanziarie, una assistenza esterna, può contare solo su quella del marito, unico altro famigliare, con modestissima pensione e ormai settantenne,

si chiede di sapere se non si ritenga di segnalare il caso alla valutazione della commissione medico superiore presso il Ministero del tesoro affinchè non venga confermata la revoca dell'assegno di accompagnamento deciso dalla commissione medica di verifica di Modena;

di assumere provvedimenti affinchè le valutazioni delle commissioni mediche di verifica siano più serene ed obiettive, responsabili e credibili, ripristinando a questo fine la presenza nel collegio che compie la visita e che ne decide l'esito dei medici designati dalle associazioni di categoria ora esclusi in violazione delle leggi n. 118 del 1971, n. 291 del 1988 e n. 295 del 1990 e sue modifiche.

(4-14790)

(6 aprile 1999)

GUERZONI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per la solidarietà sociale.* – Premesso che dal 1996 le CMV (commissioni mediche di verifica, già CMPGIC) effettuano, in modo sistematico e continuativo, i controlli atti a reprimere il fenomeno dei falsi invalidi;

posto:

che alla CMV di Modena l'apparato di supporto burocratico amministrativo della citata commissione, previsto in pianta organica fino al 1992, era di otto operatori di vario livello anche se gli effettivi erano appena due: il capo della segreteria e una impiegata;

che nel 1993 l'impiegata è rientrata nell'amministrazione di provenienza – la direzione provinciale del tesoro di Modena – e hanno preso posto quattro impiegate provenienti da Roma assunte dal Ministero del tesoro; nel 1995 esse sono state inquadrate nel ruolo organico del Ministero del tesoro;

considerato:

che dopo l'avvenuto inquadramento sopra richiamato tre impiegate sono «rientrate» definitivamente a Roma, mentre la quarta è assente poichè in congedo di gravidanza cosicchè ora, nell'apparato burocratico amministrativo della CMV di Modena, l'unica presenza è quella del capo della segreteria e che tale stato di cose ha imposto un calo preoccupante dell'attivita della CMV, che fino al 1998 compiva tre sedute ordinarie la settimana mentre ora ne può compiere solo due;

che dal marzo 1999, a causa dell'attività burocratica amministrativa pressochè inesistente, le pratiche non vengono esaminate entro i sessanta giorni prescritti e non vengono rimandate per tempo alle USL competenti, con notevoli ritardi nel successivo *iter* dei riconoscimenti e con il rischio che, per esigenze giuridiche, le visite di controllo debbano essere ripetute;

rilevato che quanto sopra descritto crea gravi disagi ai disabili e alle loro famiglie e preoccupa le loro associazioni,

si chiede di sapere:

se non si intenda provvedere con urgenza a ricostruire l'apparato burocratico-amministrativo della CMV di Modena affinchè la stessa commissione possa riacquistare una sufficiente funzionalità con riferimento ai suoi carichi di lavoro;

come possa accadere che un ufficio della pubblica amministrazione, quale è quello della CMV di Modena, possa essere costituito da unità di personale tutte residenti a Roma e tutte con diritto al rientro e se sia legittimo tale «rientro» contemporaneo di pressochè tutte le predette unità nonostante ciò provochi l'assurdo effetto di paralizzare l'attività dell'ufficio;

se l'assunzione del citato personale del 1993 sia avvenuta per concorso o per chiamata diretta.

(4-14858)

(13 aprile 1999)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, con le quali vengono posti quesiti in ordine agli accertamenti di verifica dei requisiti d'invalidità effettuati dalle commissioni mediche ed, in particolare, dalla commissione medica di verifica di Modena ed, inoltre, viene segnalato il caso della signora Marisa Baraldi, alla quale è stata revocata l'indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda gli accertamenti di verifica, si fa presente che l'articolo 4, comma 3-*bis,* della legge 8 agosto 1996, n. 425, stabilisce che la permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

Tale disposizione ha sostanzialmente modificato la normativa precedente in materia di accertamento di verifica dell'invalidità civile, in quanto le valutazioni medico-legali espresse dai sanitari incaricati degli accertamenti non costituiscono più una proposta da sottoporre al vaglio della commissione medica superiore, ma rappresentano un giudizio definitivo dal quale scaturiscono i relativi provvedimenti amministrativi.

Giova precisare che, al fine di assicurare l'omogeneizzazione e l'uniformità dei giudizi espressi in sede di verifica, dal 1° luglio 1998 sono state istituite presso la commissione medica superiore due sottocommissioni per il controllo sulla qualità dell'attività medico-legale svolta in sede di verifica.

Peraltro, per una maggiore efficienza del settore, dal 1° giugno 1999 inizierà ad operare presso la Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro un organismo ausiliario di natura tecnico-sanitaria in sostituzione delle citate sottocommissioni.

Per quanto riguarda, infine, la presenza del sanitario rappresentante delle associazioni della categoria degli invalidi in sede di visita di verifica, si fa presente che l'articolo 3, comma 3, della legge n. 291 del 1988, nonchè l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 387 del 1991 prevedono tale presenza in sede di accertamento dello stato d'invaliditità civile avviata a seguito distanza di parte.

Non è prevista, invece, la presenza del medico fiduciario di dette associazioni all'atto delle visite di verifica, le quali non vengono effettuate dalla commissione medica nella configurazione di organo collegiale, ma dai singoli medici, all'uopo incaricati, appartenenti alle citate commissioni.

Per quanto attiene al caso segnalato, si fa presente che, sebbene gli accertamenti nei confronti della signora Baraldi abbiano avuto luogo antecedentemente al 1° luglio 1998, è stata, comunque, interpellatauna delle due sottocommissioni.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Tale organismo ha confermato il giudizio di revoca dell'indennità di accompagnamento espresso dai medici verificatori, in quanto la signora Baraldi è in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita, anche se con l'aiuto di presidi ortopodici. È stata riscontrata, altresì, la patologia afferente il tunnel carpale bilaterale, ma quest'ultima è stata considerata irrilevante ai fini del riconoscimento di un eventuale aggravamento dell'infermità.

Con riferimento, infine, alla commissione medica di verifica di Modena, si fa presente che la stessa, nonostante si siano verificate carenze di personale, ha sempre svolto i propri compiti d'istituto nel rispetto della normativa vigente e dei termini previsti; infatti, nel 1998, ha esaminato 7.229 verbali d'invalidità civile, dei 7.255 trasmessi dalle ASL della provincia di Modena.

Fra i verbali esaminati, la commissione ha richiesto, per 19 casi, ulteriori accertamenti sanitari alle stesse ASL e per altri 72 ha provveduto a disporre visita diretta degli interessati.

Giova, comunque, precisare che nessuna pratica è stata restituita senza essere stata esaminata nel termine prescritto di sessanta giorni.

Si è, pertanto, dell'avviso che la commissione medica di Modena abbia svolto la propria attività regolarmente, senza arrecare nè danni all'erario nè disagi agli utenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(12 luglio 1999)

LAURO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* – Premesso:

che le recenti disposizioni in materia di sgravi degli oneri sociali per le imprese del Mezzogiorno hanno assunto a riferimento, per determinare l'applicabilità dei benefici contributivi, la consistenza degli organici aziendali alla data del 30 novembre 1997;

che, in particolare, sono state introdotte due tipologie di benefici concernenti, rispettivamente, i lavoratori occupati alla data suddetta ed i lavoratori assunti successivamente;

considerato:

che nel mese di novembre la gran parte delle imprese turistiche del Mezzogiorno osservava il tradizionale periodo di chiusura stagionale ed il relativo organico risultava, conseguentemente, estremamente contratto o, in alcuni casi, interamente azzerato;

che quindi tali imprese, importante risorsa economica del Mezzogiorno, subirebbero un'evidente disparità di trattamento in quanto, avendo un organico fortemente limitato alla data del 30 novembre, potrebbero godere in modo del tutto marginale dei benefici contributivi;

rilevato:

che la Corte costituzionale ha sancito, intervenendo sulla medesima materia con sentenza del 16 gennaio 1987, n. 12, l'inammissibilità della disparità di trattamento tra le aziende ad attività continua e quelle a ciclo stagionale;

che tale interpretazione è peraltro rafforzata dalla circostanza che l'articolo 4, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non ha operato alcuna distinzione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato,

si chiede di conoscere:

se, ricorrendo la fattispecie sopra evidenziata, debbano essere applicati gli sgravi nella misura prevista per i casi di nuova assunzione o, per converso, se la riassunzione del personale già occupato presso le medesime imprese nelle stagioni precedenti debba essere considerata utile all'applicazione del solo contributo *pro capite*, al momento attuale ancora inapplicabile;

se e quali provvedimenti si intenda assumere al fine di evitare discriminazioni tra aziende stagionali e non del medesimo comparto, operanti nella stessa località, sconvolgendo sensibilmente la programmazione dei costi, condizionata dalla politica dei prezzi già attuata, lasciando inoltre le aziende nella più assoluta incertezza sul costo del lavoro per il futuro.

(4-11364)

(11 giugno 1998)

RISPOSTA. – L'interrogazione parlamentare in oggetto pone il quesito in ordine all'interpretazione da dare alle disposizioni in materia di sgravi degli oneri sociali per le imprese del Mezzogiorno, contenute nella legge n. 449 del 1997, ed in particolare si occupa delle aziende stagionali che, per lo più, alla data del 30 novembre 1997, termine cui occorre fare riferimento per determinare la consistenza degli organici aziendali ai fini dell'applicazione del beneficio, osservano il tradizionale periodo di chiusura stagionale.

In ordine a quanto sopra si rappresenta che, anche sulla base delle circolari applicative diramate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 37/98 e n. 202/98, debbono essere concessi gli sgravi fiscali nella misura del contributo sotto forma capitaria, in caso di riassunzione del personale già occupato presso le medesime imprese nelle stagioni precedenti.

Poichè il contributo capitario è strettamente legato ai periodi di retribuzione per i quali si verifica l'obbligo contributivo, non sempre possono verificarsi le temute situazioni discriminanti tra aziende stagionali e non del medesimo comparto, visto che le prime hanno una programmazione economica e di costi limitata ad un periodo stagionale di attività, per il quale ottengono il detto contributo capitario, mentre le

seconde godranno bensì del beneficio per l'intero anno a fronte però di costi per il personale distribuiti in modo equivalente per l'anno stesso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(2 agosto 1999)

LAURO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che amministratori illuminati del comune di Ischia (Napoli) nell'epoca delle «grandi opere», ottennero un cospicuo finanziamento a fondo perduto per la realizzazione dell'Auditorium alle spalle dell'attualmente in costruzione e impropriamente definito «Centro congressi» di via Montagna;

che l'Auditorium avrebbe dotato l'isola di una struttura che manca ed che è indispensabile per poter accedere ad una certa fascia di mercato: una grande sala per congressi, meeting, teatro per oltre 2.000 posti;

che il finanziamento per la costruzione dell'Auditorium venne revocato nel 1996, perchè i lavori, pur autorizzati da tutti gli enti interessati, non erano iniziati nei termini fissati dalla legge,

si chiede di conoscere:

se quanto sopra esposto risponda al vero;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per procedere all'inserimento del progetto dell'Auditorium nei provvedimenti «sblocca cantieri» ai sensi della legge n. 135 del 1997 recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione».

(4-14432)

(9 marzo 1999)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, si riferisce che l'opera in argomento non può essere inserita negli elenchi *ex* articolo 13 della legge n. 135 del 1977 (sbloccacantieri) in quanto per essa non vi è stato l'affidamento in appalto, come comunicato nelle vie brevi del comune interessato, quindi non sussiste la condizione prevista dal citato articolo 13 per il commissariamento della stessa.

Pertanto è necessario che l'opera, la cui realizzazione esula dalla competenza di questo Ministero, venga considerata dalle autorità istituzionalmente competenti nell'ambito dei vari possibili canali di finanziamento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(30 luglio 1999)

LAVAGNINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario nazionale, secondo quanto riferito dalla stampa, ha concluso l'indagine circa l'edilizia ospedaliera cosiddetta incompiuta, con particolare riferimento al nosocomio di Palestrina, in provincia di Roma, affermando che «è incerto il destino di tale struttura sanitaria, essendo stata derubricata dal piano edilizio ospedaliero della regione Lazio»;

che il sindaco del comune di Palestrina ha rivolto un appello al commissario straordinario della ASL RM G, riferendosi anzitutto alle carenze strutturali dell'ospedale che necessitano di interventi di assoluta urgenza, sia per quanto concerne gli aspetti del completamento edilizio che relativamente alla penalizzata qualità del servizio reso alla comunità locale seppur in presenza di personale medico e paramedico di considerevole professionalità;

che l'ospedale di Palestrina necessita della nomina di un direttore sanitario, riscontrandosi in tali carenze anche l'assenza di un alto coordinamento amministrativo della realtà sanitaria tra le cause principali della situazione contingente, che rendono il servizio ospedaliero inefficace e inefficiente,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda porre in essere per risolvere la carente situazione dell'ospedale «Coniugi Bernardini» di Palestrina.

(4-14588)

(18 marzo 1999)

RISPOSTA. – La regione Lazio ha comunicato che l'ospedale «Coniugi Bernardini» di Palestrina (Roma) è stato inserito nel piano regionale di investimenti in edilizia sanitaria predisposto nell'ambito del programma nazionale di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella seconda fase di attuazione del programma, con un finanziamento di 6.000 milioni (deliberazione del consiglio regionale n. 411 del 17 dicembre 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 5 del 20 febbraio 1998).

Per quanto riguarda la nomina del direttore sanitario dell'ospedale di Palestrina, viene precisato che l'ASL/RMG ha indetto un avviso pubblico ed un concorso pubblico per la copertura di 4 posti di direzione sanitaria.

Il Ministro della sanità
BINDI

(6 agosto 1999)

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che a Teramo da anni si susseguono progetti tesi a realizzare una strada a scorrimento veloce nell'alveo del fiume Tordino, variante alla strada statale n. 80, cosiddetto lotto zero;

che l'opera in questione, in fase di progetto esecutivo, secondo tutte le associazioni culturali e ambientaliste e secondo quanto risulta da accurati studi esperiti sull'argomento dalla stessa amministrazione di Teramo, constituirebbe non solo uno sperpero di pubblico denaro ma anche una grave lesione dell'equilibrio ambientale;

che il decreto che rende esecutiva l'opera è stato emanato ormai già da qualche tempo;

che un'*équipe* di professionisti ha accertato l'incarico di eseguire la prima parte, di *screening*, della valutazione di impatto ambientale del lotto zero attraverso l'analisi di *landscape ecology*, l'analisi geomorfologica e l'analisi fitogeografica;

che numerosi parlamentari hanno presentato motivate interrogazioni – tra cui l'interrogante (si veda l'interrogazione 4-02472 pubblicata sul resoconto sommario n. 64 del 21 ottobre 1996) – senza avere tutte risposta,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei risultati delle varie analisi già esperite dai geologi – come risulta dalla precedente interrogazione dello scrivente – dove vengono dettagliatamente indicati i rischi connessi alla realizzazione di una simile opera;

se si ritenga opportuno che la realizzazione della strada in area fluviale, di cui all'oggetto, non prescinda dai risultati degli studi intrapresi;

se, di conseguenza, non sia responsabilmente ragionevole operare a favore di un differimento della determinazione sull'inizio dei lavori in modo da poter considerare i dati scientifici che scaturiranno dalla valutazione di impatto ambientale, al fine di evitare un ulteriore scempio all'ecosistema fluviale accompagnato da un inutile dispendio economico.

(4-07001)

(17 luglio 1997)

RISPOSTA. – In merito ai problemi proposti nell'interrogazione in oggetto citata, sono stati acquisiti elementi dall'ANAS. L'Ente informa che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 1997 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è stato nominato commissario straordinario *ad acta* l'avvocato Glauco Nori dell'Avvocatura dello Stato di Ancona.

Il comune di Teramo quindi, dopo aver redatto e approvato il progetto per la realizzazione del lotto zero, strada a scorrimento veloce, variante alla strada statale n.80, ha provveduto ad inoltrare lo stesso agli enti competenti per territorio per l'ottenimento di ogni loro singolo nulla osta.

L'Ente rende noto che, per evitare diversi attraversamenti del fiume Tordino, si è provveduto allo studio di un tracciato alternativo che do-

vrebbe porre altresì rimedio ai probabili ritrovamenti di siti archeologici, al fine di salvaguardare gli eventuali reperti.

L'ANAS soggiunge infine che, in data 12 maggio 1999, le associazioni ambientalistiche WWF e Italia Nostra hanno avanzato ricorso al TAR per l'annullamento del progetto di realizzazione del lotto zero-strada a scorrimento veloce variante all'abitato di Teramo lungo la strada statale n. 80.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(28 giugno 1999)

LUBRANO di RICCO. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che in data 11 agosto 1998 moriva all'ospedale «Santa Maria della Misericordia» di Sorrento (Napoli) il giovane Mario Papa di 23 anni, sottoposto ad anestesia – da cui non si sarebbe più svegliato – per un'operazione di recupero funzionale del tendine di un piede;

che i familiari del giovane hanno presentato denuncia all'autorità giudiziaria per chiarire le effettive cause della morte del proprio congiunto;

che la procura di Torre Annunziata, competente per territorio, ha aperto l'inchiesta per accertare le cause del decesso e ha delegato i NAS dei carabinieri a ispezionare l'ospedale;

che in seguito a tale ispezione sono emerse significative disfunzioni delle strutture ospedaliere rispetto alle disposizioni della vigente normativa;

che in particolare in diverse divisioni sono state riscontrate precarie condizioni igienico-sanitarie dei locali, in alcuni casi fatiscenti; la medicheria del reparto sembra essere priva delle attrezzature idonee a garantire gli accorgimenti necessari a far sì che sia scongiurato il rischio di contaggio e di infezione; il blocco operatorio manca di alcuni requisiti strutturali e funzionali ritenuti indispensabili per la tutela delle persone operate, con evidenti rischi di trapasso da infezioni post-operatorie; lo stesso dicasi per il servizio di rianimazione e terapia intensiva del presidio ospedaliero;

che i risultati dell'ispezione hanno indotto i NAS dei carabinieri, dietro disposizione della procura della Repubblica di Torre Annunziata, a porre, il giorno 31 agosto 1998, sotto sequestro le sale operatorie ed il reparto di rianimazione dell'ospedale «Santa Maria della Misericordia» di Sorrento;

che in data 1° settembre 1998 la stessa procura della Repubblica di Torre Annunziata, dopo aver ascoltato i vertici amministrativi e sanitari dell'ospedale e dell'ASL NA 5, per garantire alla popolazione, già in agitazione, un'assistenza nei casi più urgenti, e dopo aver accertato, tramite l'autopsia e attraverso l'esame degli atti del provvedimento, che non esiste alcun legame tra le irregolarità riscontrate e la morte del gio-

vane Mario Papa, avvenuta per effetto della cosiddetta «saturazione del sangue» che gli avrebbe provocato un arresto cardiaco, sospendeva temporaneamente il provvedimento di sequestro per un periodo di trenta giorni con l'obbligo per le strutture ospedaliere di adeguarsi alle previsioni dell'attuale dettato normativo;

che l'ospedale «Santa Maria della Misericordia» è l'unico punto di riferimento di tutti i cittadini della penisola sorrentina (oltre 80.000 residenti) nonchè dei circa 250.000 turisti che annualmente soggiornano *in loco*;

che il detto ospedale nel corso del tempo è andato sempre più caratterizzandosi come centro altamente specializzato per l'emergenza,

si chiede di sapere:

quali urgentissimi provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato al fine di garantire l'effettivo adeguamento delle strutture pubbliche ospedaliere agli attuali *standard*, previsti dalla normativa in vigore, al fine di scongiurare la possibilità che intervenga un nuovo sequestro al termine dei trenta giorni concessi dalla procura di Torre Annunziata, un sequestro che oltre a creare il naturale caos e scompiglio nella popolazione disorientata potrebbe arrecare gravi ed irreparabili danni alla salute dei malcapitati cittadini;

quali azioni si intenda intraprendere nei confronti di chi si è reso responsabile della suesposta inottemperanza, dimostrando una negligenza ed un'inefficienza tali da mettere a repentaglio la stessa vita umana.

(4-15047)

(28 aprile 1999)

RISPOSTA. – I quesiti contenuti nell'atto parlamentare in questione investono problematiche di natura esclusivamente locale per cui il Ministero della sanità deve necessariamente basarsi sugli elementi pervenuti dalla competente regione Campania, attraverso quel Commissariato di Governo.

Il direttore generale dell'ASL NA 5, interessato al riguardo, ha riferito che il sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata ha disposto, in data 28 settembre, il dissequestro senza condizioni del presidio ospedaliero «Santa Maria della Misericordia» di Sorrento.

Infatti, il predetto magistrato ha ritenuto che le irregolarità riscontrate possono considerarsi di non particolare rilevanza e comunque non tali da incidere sul funzionamento del presidio, tenuto anche conto che è imminente l'inizio dei lavori per il rifacimento del plesso ospedaliero.

Ha ritenuto, altresì, che non sussiste nesso di causalità tra il decesso del signor Mario Papa e le irregolarità riscontrate.

Il direttore generale della predetta ASL ha comunicato, infine, che in data 24 dicembre 1998 è stato sottoscritto il contratto per la realizza-

zione del complesso operatorio dello stesso presidio ospedaliero, i cui lavori sono iniziati nel mese di gennaio 1999.

Il Ministro della sanità
BINDI

(6 agosto 1999)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che ci è pervenuta notizia, e la stessa procura della Repubblica di Taranto ne è stata informata, dell'atteggiamento antisindacale, quando non addirittura violento, del signor Fumarola Natale, marito della proprietaria della ditta di confezioni denominata «Sanarica Emilia Olga» con sede in via De Gasperi n. 11 a Martina Franca (Taranto);

che secondo quanto risulta agli interroganti in questa azienda dove lavorano una quarantina di dipendenti, uomini e donne, sarebbe vietato parlare di diritti dei lavoratori, della difesa della salute, della sicurezza sul luogo di lavoro e di tutto quello che riguarda il rispetto delle norme contrattuali, pena il licenziamento,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro competente intenda intraprendere per verificare la situazione ed eventualmente intervenire per ripristinare la legalità.

(4-13614)

(14 gennaio 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente, in via preliminare, che la direzione provinciale del lavoro di Taranto ha effettuato, negli ultimi tre anni, a seguito di otto richieste di intervento pervenute da parte anche dei lavoratori dipendenti, varie ispezioni nei confronti della ditta di confenzioni «Sanarica Emilia Olga».

Alla fine di dette ispezioni sono stati adottati, per le violazioni accertate, i relativi provvedimenti che hanno riguardato le norme sul collocamento, l'omesso versamento di contributi per un periodo di due anni, l'omessa registrazione sui libri paga e matricola, l'omessa corresponsione alle lavoratrici madri dell'indennità di maternità.

A carico della responsabile signora Emilia Olga Sanarica è stato trasmesso alla locale procura rapporto giudiziario per indebito conguaglio di emolumenti non corrisposti.

Nel corso dell'ultima ispezione, mirata soprattutto a verificare le situazioni segnalate nell'interrogazione in parola, sono stati sentiti a verbale, singolarmente ed in luogo appartato rispetto al posto di lavoro, tutti i lavoratori presenti in quella data (38 tra uomini e donne ivi compresi 5 extracomunitari).

È stato a loro chiesto, in particolare, se ci fossero stati episodi di minacce o intimidazioni da parte dei responsabili dell'azienda nei loro confronti, se fossero iscritti o meno a qualche organizzazione sindacale, se fosse loro impedito, nella pausa di lavoro, muoversi liberamente nel laboratorio o fuori di esso per scambiare opinioni in materia sindacale e di lavoro.

Tutti i lavoratori hanno dichiarato che non si sono verificati episodi di minacce o intimidazioni da parte della titolare o del marito della stessa, signor Natale Fumarola. È risultato, inoltre, che nessuno di loro è iscritto ad associazioni sindacali (tutti hanno dichiarato «per libera scelta») e nessuno impedisce loro di parlare liberalmente, durante la pausa di lavoro, dei propri diritti sia sul piano contrattuale che su quello dell'igiene e/o della sicurezza in fabbrica.

Durante l'ispezione sono state, altresì, effettuate le verifiche in materia di sicurezza da cui sono emerse irregolarità di rilievo, (riguardanti gli impianti di distribuzione, le macchine ed il locale ove è ubicato il laboratorio) perseguite con apposite informative alla competente autorità giudiziaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(2 agosto 1999)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che a Roma sono in corso i lavori in ben 319 cantieri su circa 600 previsti per il Giubileo con l'intento di migliorare la mobilità e i trasporti, cioè il delicato settore del traffico;

tenuto conto:

che circa il 60 per cento dei 63.000 operai attualmente impiegati lavora in maniera irregolare;

che gran parte dei finanziamenti piovuti sulla città sono finiti nel sommerso, come i diritti dei lavoratori;

che a fronte dei 38.000 addetti formalmente iscritti all'Inps ci sono 21.000 lavoratori impiegati in nero e quasi altrettanto con versamenti previdenziali parziali, assunti con contratti *part-time* ma che lavorano tutto il giorno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con decisione in una situazione di massima consacrazione del valore umano per bloccare la violazione dei diritti dei lavoratori che, ancora oggi, vengono reclutati per lavorare per 50.000 mila lire al giorno;

se non ritenga che anche nella capitale della Repubblica italiana fondata sul lavoro i diritti dei lavoratori debbano essere rispettati.

(4-14441)

(10 marzo 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che a Roma è stata effettuata negli ultimi mesi del 1998, con il coinvolgimento di unità ispettive provenienti dalle altre province del Lazio, una vigilanza connessa alle opere del «Giubileo 2000» presso i relativi cantieri edili.

Al fine di dare un maggiore impulso all'attività di vigilanza per far fronte al fenomeno del lavoro sommerso si è tenuta una riunione programmatica, presso la direzione regionale del lavoro di Roma – settore ispezione, tra i dirigenti delle direzioni provinciali del lavoro di Roma e Frosinone, i dirigenti regionale dell'INPS e dell'INAIL, nonchè la Guardia di finanza, al fine di dare un maggiore impulso alla attività ispettiva.

Di conseguenza è stata predisposta una apposita vigilanza mirata, su tutto il territorio della regione Lazio ed in particolare sul territorio di Roma e provincia, che vede impegnati, fino ad ora, 15 gruppi ispettivi, formati da funzionari dell'ispettorato del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, della ASL, militari dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per la vigilanza sui cantieri del «Giubileo 2000» al fine di accertare le connesse infrazioni in materia fiscale e tributaria.

Tale vigilanza, tuttora in corso, ha portato ai seguenti risultati:

Vigilanza cantieri Giubileo ANAS (contributiva)

gruppi ispettivi	15
lavoratori intervistati	1.538
lavoratori irregolari	242
lavoratori in nero	68
aziende ispezionate	383
sanzioni amministrative	500.068.000
illeciti penali	22
recuperi intenzionalmente evasi	2.641.400.000
recuperi in ritardo	255.500.300
controlli fiscali aperti (G.d.f.)	41

di cui vigilanza ANAS (prevenzione infortuni)

gruppi ispettivi	5
aziende ispezionate	111
violazione sicurezza	323
sanzioni comminate	311.250.000
cantieri sottoposti a sequestro	7

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(2 agosto 1999)

MARCHETTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che non è stato ancora emanato il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 6 della legge 24 giugno 1998, n. 206, relativa alle visite dei parlamentari alle strutture militari;

che sono scaduti i termini entro i quali il regolamento avrebbe dovuto essere emanato,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover provvedere con la massima sollecitudine all'emanazione del regolamento di cui in premessa, nel rispetto delle procedure prescritte.

(4-14575)

(18 marzo 1999)

RISPOSTA. – La problematica delle visite alle strutture militari da parte dei parlamentari è particolarmente significativa e la Difesa ha posto grande attenzione nel redigere il regolamento richiamato nell'interrogazione. Ciò ha comportato un lieve ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge 24 giugno 1998, n. 206.

Attualmente il regolamento è al parere del Consiglio di Stato e, non appena quest'ultimo si sarà espresso, verrà inviato alle Commissioni competenti per l'esame di rito.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(6 agosto 1999)

MARINO, CARCARINO, MARCHETTI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'Istituto partenopeo combattenti e reduci srl, già in precedenza ANCR, con le sue 570 guardie giurate presta servizio di vigilanza ad istituzioni e a vari enti pubblici e privati di Napoli e provincia (SIP, Enel, banche, aree portuali, eccetera);

che sono presenti circa 700 istituti di vigilanza a livello nazionale che occupano, al loro interno, circa 60.000 uomini;

che questi lavoratori, pur facendo lo stesso identico lavoro, fanno riferimento a 4 contratti diversi: credito, commercio, trasporti e vigilanza;

che in Francia, Olanda e Spagna la normativa è già da tempo stata adeguata a quella europea, mentre in Italia si è fermi al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1922;

che in data 4 luglio 1996 era stata presentata in merito l'interrogazione 4-00950,

si chiede di sapere:

come si giustifichi il recente provvedimento di messa in mobilità di 50 dipendenti nel 1997 (a carico dell'INPS) adottato dall'istituto «Partenopea» quando vi è un continuo ricorso al lavoro straordinario che risulta ancora attualmente svolto dal personale per un consistente numero di ore mensili;

se sia vero che ai rappresentanti sindacali dipendenti dell'azienda viene corrisposto un compenso per lavoro straordinario mensile di circa 100 ore, cioè molto al di sopra della soglia di lavoro straordinario tecnico;

se risponda al vero che i corsi professionali organizzati dall'azienda e per questo finanziati dall'Unione europea risultano finalizzati a profili professionali del tutto non funzionali alle esigenze di un moderno istituto di vigilanza;

se non si ritenga opportuno garantire a tutti i lavoratori del settore diritto di rappresentanza, nel pieno rispetto dell'articolo 14 della legge n. 300 del 1970, per una più efficace tutela di diritti e prerogative.

(4-11496)

(19 giugno 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si comunica l'esito delle indagini esperite dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli.

La ditta Istituto di vigilanza Partenopea combattenti e reduci Srl di Napoli ha proceduto a licenziare, tra ottobre 1996 e marzo 1997, per riduzione di personale, 49 dipendenti che sono stati collocati in lista di mobilità secondo la procedura *ex articolo 24 della legge n. 223 del 1991.*

Per quanto riguarda il ricorso al lavoro straordinario si fa presente che, effettivamente, lo stesso, anteriormente alla procedura di mobilità, è risultato essere stato praticato con una notevole frequenza e in dimensioni non trascurabili.

La direzione provinciale del lavoro di Napoli ha proceduto ad adottare, a carico del legale rappresentante della ditta in parola, i previsti provvedimenti amministrativi per il superamento dell'orario di lavoro oltre il limite legale stabilito dalle vigenti leggi in materia, sia per l'anno 1996 che per l'anno 1997.

La società, in proposito, ha fatto notare che il lavoratore in servizio non può abbandonare il lavoro se non quando il collega del turno successivo si sia presentato sul posto di lavoro, in quanto l'attività degli istituti di vigilanza è caratterizzata, in genere, da esigenze di continuità delle prestazioni.

Per lo straordinario effettuato nell'anno 1998 sono in corso i conteggi per appurare se lo stesso abbia superato i limiti consentiti dalle vigenti leggi in materia di orario di lavoro, per l'eventuale adozione della prevista sanzione amministrativa.

Relativamente, poi, agli straordinari dei rappresentanti sindacali dell'azienda, si rappresenta che dall'esame delle buste paga acquisite nel corso degli accertamenti, si è rilevato che non vi è nessun favoritismo, nè eccedenze di straordinario rispetto al personale GPG (Guardia provinciale giurata).

Per quanto riguarda i corsi professionali cui partecipano per ogni ordine e grado 13 dipendenti all'azienda in parola, si fa presente che il corso di aggiornamento imprenditoriale e manageriale per le imprese della vigilanza privata è stato affidato dalla regione Campania alla Fondazione IDIS – Città della scienza – organizzazione non lucrativa di utilità sociale nell'ambito del P.O. annuale 96 obiettivo 4 asse 2 sub-asse 2.2. cod. ufficio 2114, con autorizzazione delibera della Giunta regionale n.10633 del 31 dicembre 1996, secondo le modalità previste dalla normativa del Fondo sociale europeo.

Il corso, rivolto a tutte le imprese del comparto della vigilanza privata, è stato pubblicato con bando sul quotidiano «La Repubblica» di Napoli il 29 aprile 1998 e diffuso secondo le modalità indicate dalla circolare regionale n. 1/95 che regola lo svolgimento delle attività formative del Fondo sociale europeo.

Gli operatori dell'Istituto di vigilanza Partenopea che partecipano al corso di aggiornamento sono stati selezionati sulla base dei colloqui individuali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(2 agosto 1999)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il TAR del Lazio, sezione III, con sentenza n. 769/96, ha annullato il decreto ministeriale 22 aprile 1992 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso a posti di professore universitario di ruolo di II fascia, gruppo F221 (igiene generale ed applicata) e dichiarati i vincitori, nonchè tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi compresi i decreti di nomina dei vincitori, con la conseguenza che a costoro non doveva più essere corrisposto lo stipendio loro attribuito a seguito della nomina a professori associati;

che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vista la suddetta sentenza del TAR del Lazio, con decreto del 24 ottobre 1996, ha adottato un proprio provvedimento di autotutela annullando il decreto ministeriale 22 aprile 1992 e tutti gli atti del concorso e disponendo la rinnovazione delle operazioni concorsuali: infatti, se il Ministero avesse inteso ottemperare semplicemente alla sentenza del TAR del Lazio, non sarebbe stato necessario procedere all'annullamento di atti già annullati dalla predetta sentenza, la quale non era passata in

giudicato essendo stato proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte dei vincitori;

che con lo stesso decreto è stata anche disposta la riconvocazione della commissione giudicatrice costituita con decreto ministeriale 3 giugno 1991 proprio al fine di procedere alla suddetta rinnovazione;

che, nonostante quanto sopra, non risulta che la commissione giudicatrice abbia rinnovato la procedura concorsuale, visto che nessuna comunicazione è stata fatta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a coloro che parteciparono al concorso in oggetto, nè che eventuali atti siano passati alla verifica del Consiglio universitario nazionale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la commissione giudicatrice, anzichè procedere alla rinnovazione di tutte le prove, si sia limitata a riformulare i giudizi sui candidati, si consideri che nei concorsi per professore associato l'invalidazione dei titoli scientifici appurata dal TAR inficia tutta la tornata concorsuale, basata su tre fasi: la valutazione dei titoli didattici o scientifici (prima fase), superata la quale si viene ammessi alla discussione dei titoli (seconda fase) e alla prova didattica (lezione accademica, terza fase);

se tale singolare procedura amministrativa sia conforme alla legislazione vigente e se ottemperi ai canoni di correttezza e trasparenza, tenuto conto che, sembra, le singole università che hanno chiesto il concorso continuano a pagare gli stipendi ai 15 ex vincitori.

(4-06225)

(3 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare citata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede di conoscere le vicende relative al concorso a posti di professore associato - settore scientifico-disciplinare F221 Igiene generale, successivamente alla sentenza del TAR del Lazio n. 769 del 1996.

Al riguardo, si rappresenta che, come già a conoscenza dell'onorevole interrogante, l'amministrazione con decreto ministeriale 22 ottobre 1996 ha annullato il decreto ministeriale 22 aprile 1992 di approvazione degli atti del concorso citato.

Su parere dell'Avvocatura generale dello Stato, è stato, invece, sospeso l'annullamento della nomina dei vincitori in attesa di conoscere l'esito della rinnovazione degli atti concorsuali.

La commissione giudicatrice, invitata dall'amministrazione a riconvocarsi per ottemperare al giudicato del TAR del Lazio che ha annullato gli atti del concorso in parola, ha iniziato i propri lavori il 27 novembre 1996 per concluderli il 25 febbraio 1997.

Nel corso dei lavori sono stati esplicitati i criteri che la commissione ha seguito per l'enucleazione dell'apporto dei candidati nei lavori in collaborazione e sono stati riformulati i giudizi individuali e collegiale

sull'attività scientifica di tutti i candidati al concorso, non prendendo in considerazione i lavori prodotti in fotocopia non autenticata e quelli in corso di stampa.

A conclusione di questa nuova fase concorsuale, sono stati indicati i candidati ammessi alle prove d'esame che sono risultati essere gli stessi già ammessi nella precedente procedura impugnata davanti al TAR. Avendo questi candidati già sostenuto le prove prescritte dalla legge, la commissione ha provveduto a confermare i vincitori.

Gli atti sono stati trasmessi al Consiglio universitario nazionale che, nell'adunanza del 21 marzo 1997, ha espresso parere favorevole all'approvazione, e, pertanto, con successivo decreto ministeriale del 22 maggio 1997, gli atti sono stati approvati.

In relazione a quanto sopra descritto, si ritiene che non sussistano irregolarità circa le procedure seguite per lo svolgimento del concorso in esame.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(22 luglio 1999)

MINARDO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che in attuazione della legge n. 488 del 1992 l'assessorato all'industria della regione siciliana ha comunicato a codesto Ministero i nuovi punteggi relativi alle priorità regionali, chiedendo che gli stessi venissero applicati già dal quarto bando;

che la graduatoria relativa al quarto bando di cui alla citata legge, nonostante le assicurazioni in merito alla avanzata definizione, non è stata ancora pubblicata,

si chiede di sapere:

quali motivi siano alla base del citato ritardo nella pubblicazione della graduatoria relativa alla Sicilia;

se non si ritenga penalizzante e comunque discriminatorio apportare modifiche ai punteggi fissati dal decreto ministeriale del 19 dicembre 1997, favorendo in tal senso esclusivamente la regione Campania;

quali immediati provvedimenti si intenda adottare allo scopo di garantire agli operatori economici delle piccole e medie imprese siciliane una giusta ed efficace applicazione della legge n. 488 del 1992, nella quale vengono riposte legittime aspettative di rilancio economico ed occupazionale.

(4-14259)

(25 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento al primo quesito, con il quale si richiedono i motivi del ritardo nella pubblicazione del quarto bando (secondo semestre dell'anno 1998) della legge n. 488 del 1992 della graduatoria relativa alla regione Sicilia, si fa notare che le graduatorie regionali sono formate con unico decreto ministeriale, successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Il ritardo nella formazione delle graduatorie del quarto bando – fissato inizialmente entro il 30 novembre 1998 – è derivato dal fatto che le risorse disponibili su tale bando risultavano limitate rispetto al considerevole numero di iniziative presentate e ritenute agevolabili.

Dall'esigenza, quindi, di assicurare un'adeguata copertura finanziaria, su proposta del Ministro dell'industria, si è pervenuti al rifinanziamento del quarto bando con la delibera CIPE del 22 gennaio 1999, registrata dalla Corte dei conti il 15 febbraio 1999, che ha disposto l'assegnazione di ulteriori 3.000 miliardi utilizzando una parte delle risorse previste dalla legge finanziaria dell'anno 1999 per lo sviluppo delle aree depresse.

Pertanto, solo a seguito della definizione favorevole dell'iter di rifinanziamento del bando, il Ministero dell'industria, avendo già ultimato, entro il termine inizialmente previsto, le attività di propria competenza, preliminari ed essenziali per la formazione delle graduatorie regionali, ha potuto chiaramente provvedere alle definitive attività di elaborazione dei dati già assunti e alla formalizzazione delle graduatorie stesse con il decreto ministeriale del 18 febbraio 1999.

Il secondo quesito dell'interrogazione in argomento si riferisce alle richieste di modifiche avanzate dalle regioni Sicilia e Campania sulle priorità regionali fissate con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1997 per il quarto bando, eccependo una disparità di trattamento per la diversa definizione data a tali richieste da parte del Ministero.

Si rammenta che l'articolo 6-*bis* del regolamento di attuazione della legge n. 488 del 1992 ha previsto che le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, possono proporre al Ministero dell'industria l'adozione di criteri per la concessione delle agevolazioni ai fini della determinazione dell'indicatore relativo alle priorità regionali.

La regione Sicilia ha comunicato tali criteri in data 30 ottobre 1998 e quindi a valere sul primo e sul secondo bando semestrale dell'anno 1999 richiedendo, altresì, un'applicazione degli stessi criteri già a partire dal 2º bando dell'anno 1998.

Quest'ultima richiesta, che avrebbe comportato la sostituzione dei criteri già comunicati dalla regione per il primo ed il secondo bando del 1998, fissati con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1997, non ha avuto una definizione favorevole per i motivi rappresentati formalmente dal Ministero alla regione Sicilia.

Principalmente, l'adozione dei nuovi criteri sarebbe risultata difforme dallo spirito normativo e dalla procedura concorsuale della legge n. 488 del 1992 in quanto sarebbero state apportate modifiche rilevanti

ai fini della selezione delle imprese da agevolare in una fase in cui, definiti gli accertamenti istruttori, erano già stati assunti e resi noti alle imprese stesse i dati relativi agli indicatori di merito, tra cui quello relativo all'indicatore regionale.

Nel caso delle modifiche proposte dalla regione Campania ai precedenti criteri fissati con il 19 dicembre 1997, le motivazioni poste a base della richiesta erano legate a fatti di natura eccezionale modificativi dell'assetto territoriale: gli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998, che avevano arrecato danni ad alcuni comuni della regione Campania.

La regione, proprio per favorire la pronta ripresa economica di tali comuni, ritenne di dover adottare provvedimenti di immediata applicazione anche con riferimento alle iniziative presentate ai sensi delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992.

Considerato il carattere di assoluta eccezionalità, la detta richiesta fu definita favorevolmente con decreto in data 4 agosto 1998.

Poiché le situazioni sopra rappresentate risultano fondamentalmente diverse, le modifiche apportate al decreto ministeriale 19 dicembre 1997 non appaiono discriminatorie, né possono considerarsi penalizzanti, visto che trovano origine e fondamento in eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di immediati provvedimenti per garantire alle piccole e medie imprese siciliane una giusta ed efficace applicazione della legge n. 488, si fa presente che lo strumento normativo è finalizzato precipuamente allo sviluppo economico delle aree rientranti nell'Obiettivo comunitario 1 (Mezzogiorno) con la previsione di misure massime agevolative più elevate e con l'assegnazione da parte del CIPE di risorse finanziarie, su base regionale, le quali, in quanto rapportate ad indicatori sullo sviluppo socio-economico, risultano più rilevanti per le regioni del Mezzogiorno.

Parimenti prioritario è considerato dalla legge lo sviluppo delle imprese di piccola e media dimensione, che beneficiano di misure massime agevolative mediamente più alte rispetto a quelle fissate per le imprese di grande dimensione, oltre ad una riserva non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili nell'ambito di ogni graduatoria regionale.

Il peso di tali disposizioni normative per la regione Sicilia emerge chiaramente dalla lettura dei seguenti dati più significativi, risultanti complessivamente dai quattro bandi sinora effettuati:

su un totale di lire 18.900 miliardi circa di agevolazioni concesse, lire 3.541 miliardi circa ad iniziative localizzate nella regione Sicilia (pari al 18,7 per cento di quelle complessive e al 22,1 per cento di quelle relative alle aree del Mezzogiorno);

l'importo di lire 3.541 miliardi è risultato così ripartito per dimensione d'impresa: lire 2.467 miliardi alle imprese di piccole e medie dimensioni (pari al 70 per cento) e lire 1.074 miliardi alle imprese di grandi dimensioni;

le 1.758 domande agevolate nella regione Sicilia, con investimenti complessivi per lire 6.700 miliardi circa, daranno luogo ad un incremento occupazionale di 19.000 unità lavorative riferito ad un periodo di 3-4 anni circa legato ai tempi di realizzazione dei programmi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(3 agosto 1999)

MUNDI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il profilarsi all'orizzonte di grandi novità nel settore energetico, sta cambiando radicalmente la definizione e la composizione dell'intero *business* dei servizi energetici;

che tra un decennio, e forse anche meno, si avrà un'industria del tutto diversa con nuove istituzioni di mercato, nuovi rischi, nuovi clienti, nuove aspettative e *standard* di servizio;

che guardando indietro sarà difficile stabilire che cosa ha determinato un tale cambiamento in un così breve lasso di tempo;

che da questa «rivoluzione» nascerà sicuramente un'industria più efficiente, fortemente concorrenziale, in grado di offrire più servizi di migliore qualità e a prezzi più bassi;

che si è tutti concordi nel ritenere che tale innovazione tecnologica sia stata e sia tuttora il fattore di cambiamento emergente che più di altri influisce sulla ricerca di un adeguato e ragionevole rapporto tra insediamenti energetici e ambiente;

che proprio per i motivi finora esposti si dovrebbero potenziare i servizi Enel, in special modo quelli concomitanti con le avanzate fasi di infrastrutturazione delle zone industriali;

che per l'agenzia Enel di Apricena, in provincia di Foggia, si stanno prendendo decisioni diametralmente opposte, e cioè vi è il rischio che venga smantellata totalmente l'agenzia stessa;

che da informazioni assunte si è infatti appreso che sia l'ufficio tecnico che quello commerciale di questa cittadina saranno trasferiti o si vorrebbero trasferire a breve nella città di San Severo;

che in tal modo l'agenzia Enel di San Severo si caricherebbe di servizi e competenze territoriali che non sarebbe in grado di sopportare onde far fronte alla domanda dell'utenza;

che tutto ciò starebbe avvenendo nonostante rassicurazioni pervenute al sindaco di Apricena, a seguito di una richiesta, inoltrata dallo stesso, al fine di ottenere il potenziamento del servizio Enel;

che per questa particolare area era stata registrata, attraverso una concertazione di interventi tra il comune e lo stesso Enel, ampia convergenza di vedute e pieno assenso nell'attuazione;

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali siano state o potrebbero essere le ragioni che hanno determinato simili scelte;

se e quali provvedimenti, nel caso corrispondesse tutto a verità, intenda adottare al fine di sospendere ogni trasferimento, lasciando piena operatività alla struttura Enel di Apricena.

(4-14320)

(2 marzo 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti anche dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

In un'ottica sempre più orientata al mercato assume rilevante importanza corrispondere alle esigenze degli utenti/clienti per quanto concerne la qualità di servizio.

In particolare, in ottemperanza a detto criterio ed anche a seguito di indicazioni del Ministero dell'industria, l'Enel ha provveduto al miglioramento dell'area della distribuzione attraverso progressivi adattamenti delle strutture territoriali e delle strutture operative, anche mediante l'ammodernamento tecnologico ed una più efficace e razionale gestione delle risorse umane.

In linea di continuità con i precedenti riassetti organizzativi e per meglio corrispondere alle sfide indotte dal processo di liberalizzazione, l'Enel sta attuando su tutto il territorio nazionale un ulteriore adeguamento delle proprie strutture territoriali, essenzialmente finalizzato a salvaguardare il valore industriale dell'azienda, ottimizzando l'esercizio operativo della rete di distribuzione mediante un potenziamento delle unità di controllo e manutenzione degli impianti sul territorio. Il progetto prevede che la nuova struttura territoriale si articoli in zone ed esercizi.

Per quanto riguarda le zone, le stesse sono state confermate – sia pure con una configurazione più snella – come unità polifunzionali di base della distribuzione e sono dimensionate in modo tale da servire un numero di clienti compreso tra 70.000 e 140.000; tale dimensionamento ha comportato un aumento delle zone medesime.

Per quanto riguarda gli esercizi, tali nuove articolazioni organizzative – costituite come unità intermedie tra le direzioni distribuzione e le zone – sono finalizzate ad assicurare con l'ausilio delle più avanzate tecnologie la gestione della rete di media tensione operando, per ragioni di economicità, sui bacini di clientela compresi tra 350.000 e 420.000 clienti. L'ampiezza di tale *range* – così come quello utilizzato per le zone – è stata prevista per consentire un'adeguata flessibilità nell'individuazione delle nuove strutture nelle diverse realtà territoriali, comprese, quindi, quelle della regione Puglia.

Per tale regione, infatti, l'individuazione dei confini e delle sedi degli esercizi e delle zone ha formato oggetto di approfondimento in occasione degli incontri che si sono svolti nel mese di luglio 1998 a livello locale tra la direzione distribuzione Enel della Puglia e della Basilicata e le corrispondenti segreterie regionali delle organizzazioni sindacali di categoria.

Da questi confronti è scaturita l'individuazione, per quanto concerne il territorio della regione Puglia, di quattro esercizi e di venti zone, ben otto in più rispetto alla precedente organizzazione, lasciando invariata la dislocazione territoriale delle unità addette alla gestione tecnica della rete e dei rapporti commerciali con i clienti, ivi comprese quelle presenti nell'area del comune di Apricena.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(29 luglio 1999)

NOVI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la trasmissione televisiva «Porte chiuse» ha registrato uno *share* del 4 per cento;

che la trasmissione curata dal giornalista Andrea Purgatori costa 250 milioni a puntata;

che, a parere dell'interrogante, visti i risultati sarebbe opportuno che la trasmissione «Porte chiuse» chiudesse i battenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivida o meno le osservazioni dell'interrogante.

(4-13787)

(27 gennaio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, si significa che, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che i costi di ciascuna puntata della trasmissione «Porte chiuse» sono al sotto di quelli indicate, comunque, appaiono allineati a quelli degli altri programmi di prima serata.

In merito allo *share* del suddetto programma, sicuramente non in linea con gli obiettivi d'ascolto assegnati alla Rete Tre, la medesima concessionaria ha significato che il testo raggiunto è stato ritenuto giustificato, considerata la natura della trasmissione, con la novità di una formula tutta in diretta, senza studio, che tratta argomenti di impegno

sociale e civile; del resto lo spostamento in seconda serata ha consentito di ottenere una riduzione dei costi, portandoli al livello di quelli di tale fascia oraria, nonchè di raggiungere risultati d'ascolto certamente soddisfacenti, su valori che raggiungono il 10 per cento di *share*.

A conferma della riuscita del programma, la RAI ha comunicato che, sia in prima sia in seconda serata, «Porte chiuse» è stato uno dei programmi che, a giudizio di molti – della stampa specializzata in primo luogo –, ha meglio interpretato (anticipando la drammatica sentenza del Cermis e/o trattando in diretta temi come la mafia, i trapianti e altri) la missione di servizio pubblico della Terza Rete.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(9 luglio 1999)

PACE, MARRI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che con propria circolare la Banca d'Italia ha disposto che tutti i finanziamenti ed i mutui concessi a clienti siano annotati in un'unica banca dati, denominata «centrale rischi»;

che tale circolare, in particolare, dispone che le banche annotino la delibera, cioè il provvedimento che concede il finanziamento od il mutuo, l'utilizzazione dello stesso mutuo o finanziamento e l'eventuale sconfinamento;

che tali annotazioni svolgono la funzione di mettere al corrente tutti gli istituti di credito circa l'affidabilità e la solvibilità di chi ha già avuto accesso al credito;

che l'articolo 1822 del codice civile, nel disciplinare la promessa di mutuo, stabilisce che l'adempimento può essere rifiutato se le condizioni del mutuatario sono divenute tali da rendere difficile la restituzione e non sono offerte idonee garanzie;

che il codice civile non prevede la necessità di forma scritta per la promessa di mutuo;

che accade frequentemente che gli istituti di credito promettano di concedere mutui e poi non adempiano;

che altrettanto frequentemente accade che gli istituti di credito chiedano improvvisamente ed ingiustificatamente il rientro da esposizioni finanziarie consolidate e di ordinario svolgimento;

che, in particolare, è accaduto che una società da anni operante nel settore edilizio, l'Immobiliare Anxur srl, ammessa al credito dalla Banca di Roma e sempre in regola con i pagamenti, si sia vista chiedere, senza preavviso e senza (apparente) giustificato motivo, l'immediato rientro dalle proprie esposizioni, come si evince dall'atto di citazione – tribunale civile di Roma – n. 7108 del 5 marzo 1998;

che è accaduto, inoltre, alla stessa società, come già ad altre, che sia stato omesso di annotare nella centrale rischi, da parte della banca, l'avvenuta delibera di un mutuo edilizio, mentre è stata annotata l'erogazione e, conseguentemente, lo sconfinamento;

che è accaduto alla stessa società Immobiliare Anxur che la banca abbia promesso di concedere un mutuo edilizio, inducendo la cliente a sottoscrivere atti preliminari e ad impegnarsi economicamente, e poi non abbia mantenuto la promessa senza giustificato motivo;

che tale comportamento sembra aver trovato origine nell'interesse privato di gruppi all'interno della Banca di Roma;

che la costruzione degli immobili di Terni (che l'Immobiliare Anxur si era garantita) vedeva, infatti, già prima di nascere l'interesse dell'Associazione dipendenti della Banca d'Italia, desiderosa di acquistare un intero fabbricato;

che in particolare il coinvolgimento della Banca di Roma è consentito nel fare in modo che l'Immobiliare Anxur non potesse far fronte agli impegni presi con i venditori del terreno: tale scopo è stato raggiunto sia non concedendo alla stessa Immobiliare Anxur il mutuo promesso, sia rendendo impossibile alla Immobiliare Anxur, con la omessa ed errata annotazione sulla «centrale rischi», di reperire credito presso altri istituti (si rileva che la Banca del Fucino, per una esposizione di sole lire 20.000.000, sollecitava continuamente l'Immobiliare Anxur al rientro, deducendo che la posizione era stata segnalata come urgente dalla Banca d'Italia, mentre la Banca di Roma, per esposizione di fuori fido di oltre lire 1.000.000.000 non ha mai chiesto il rientro);

che l'obbligo di annotazioni nella cosiddetta centrale rischi scaturisce soltanto da una circolare della Banca d'Italia, della quale, pertanto, non possono avvalersi i cittadini, onde le conseguenze della eventuale omissione non hanno tutela generale;

che ugualmente non è sanzionata e sanzionabile la richiesta di immediato rientro dalle esposizioni da parte delle banche, nonchè il mancato adempimento alla promessa di mutuo, atteso che le stesse si fanno giustificare con la pretesa tutela degli interessi privati degli stessi istituti di crediti, in violazione della legge sulla trasparenza;

che tali comportamenti in realtà hanno enorme influenza sull'economia generale, visto che accade che lavori di costruzione debbano essere improvvisamente interrotti, con ovvie ripercussioni su tutti i lavoratori (sia quelli del settore edilizio in senso stretto, sia quelli dell'indotto dell'edilizia, che notoriamente è il più vasto di tutti) e sui soggetti che, facendo affidamento sul credito, abbiano anticipato denaro per garantirsi un'abitazione;

che, in particolare, la vicenda specifica dell'Immobiliare Anxur srl solleva seri interrogativi e rilevanti dubbi sulla gestione dell'importante istituto di credito,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare a tutela del lavoro, del libero e sano mercato nonchè

degli investitori, al fine di garantire una maggiore trasparenza negli istituti di credito.

(4-11454)

(17 giugno 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la mancata concessione di un mutuo all'Immobiliare Anxur srl da parte della Banca di Roma e la normativa che disciplina il funzionamento della centrale rischi.

Con riferimento ai rapporti tra la Banca di Roma e l'Immobiliare Anxur srl, va innanzi tutto premesso che i poteri di vigilanza sul sistema bancario, attribuiti dall'ordinamento alla Banca d'Italia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, le quali si ricollegano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza del sistema finanziario e degli altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

In relazione a tali finalità all'organo di vigilanza creditizia non compete interferire in questioni che attengono alla sfera dei rapporti intercorrenti tra le banche e i clienti nell'ambito dell'ordinaria operatività la cui tutela si realizza, in caso di controversie, mediante il ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Per quanto concerne la normativa riguardante il funzionamento della centrale dei rischi, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che il servizio centralizzato dei rischi, gestito dalla Banca d'Italia, è disciplinato dalla delibera del Comitato intereministeriale per il credito ed il risparmio del 29 marzo 1994, assunta ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 67, comma 1, lettera *b)*, e dell'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dalle norme attuative emanate dalla Banca d'Italia in conformità alla delibera stessa.

La Banca l'Italia, attraverso la centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segnalanti un'informativa essenziale, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio della clientela e in generale per la gestione del rischio e di credito.

L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, di conseguenza, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.

Per quanto riguarda i diretti interessati, la delibera CICR del 29 marzo 1994 stabilisce che i soggetti censiti negli archivi della centrale dei rischi possono chiedere di conoscere le informazioni registrate a loro nome.

In particolare, gli intermediari segnalati – in base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia – sono tenuti a comunicare all'interessato i dati che lo riguardano contenuti nei flussi di ritorno ricevuti

dalla centrale dei rischi. La Banca d'Italia, da parte sua, sempre su richiesta dell'interessato, fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari segnalati.

Al fine di individuare eventuali anomalie segnaletiche, la Banca d'Italia effettua controlli sulle segnalazioni ricevute e sottopone agli intermediari segnalati le anomalie riscontrate.

Anche le comunicazioni ricevute dai soggetti segnalati, relative a presunti anamali comportamenti posti in essere dagli intermediari, vengono tenute in debito conto dall'organo di vigilanza che, al fine di evitare un uso improprio del servizio, invita gli intermediari a verificare le segnalazioni oggetto di contestazione; le eventuali rettifiche prodotte vengono, secondo la prassi, portate a conoscenza di tutti gli intermediari interessati.

La Banca d'Italia ha precisato che non sono stati rilevate anomalie nell'osservanza della citata disciplina.

Per quanto riguarda, infine, il riferimento ad un presunto interesse dimostrato da una «Associazione dipendenti della Banca d'Italia» all'acquisto di immobili a Terni, la Banca d'Italia ha precisato che dagli approfondimenti condotti sulla base dei riferimenti forniti non sono emerse evidenze riconducibili a quanto affermato nell'interrogazione.

Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

(5 agosto 1999)

PACE, BEVILACQUA, MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica* – Premesso:

che con decreto 21 ottobre 1994 il Ministro *pro tempore* Podestà ha bandito un concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nei ruoli dirigenziali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che il 28 febbraio 1995 detto bando di concorso è stato registrato alla Corte dei conti;

che il bando di concorso in questione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 3 giugno 1997;

che la partecipazione al concorso è stata riservata ai primi dirigenti che, alla data del 31 dicembre 1991, avevano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica dirigenziale;

che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente sono conservate, *ex* articolo 25 di detto decreto, solo *ad personam*;

che da quando è divenuto operativo il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza statale, e cioè dal 22 gennaio 1997, le

predette qualifiche sono state soppresse e sostituite con quella di dirigente;

che tutte le norme della legge 30 giugno 1972, n. 748, compreso l'articolo 24, ai sensi del quale è stato bandito il concorso, sono divenute automaticamente incompatibili non appena è entrato in vigore il decreto legislativo n. 29 del 1993;

che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel frattempo, ha adottato un nuovo regolamento di organizzazione interna, composto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, e dal decreto ministeriale 25 marzo 1997, i quali hanno sostituito *in toto* il vecchio decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990 citato nel bando, nonchè il decreto ministeriale 9 gennaio 1992 con cui era stata prevista l'articolazione in uffici, secondo la legge n. 168 del 1989, dei dipartimenti e dei servizi,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il bando di concorso a dirigente superiore è rimasto giacente per oltre due anni (dal 28 febbraio 1995, data di registrazione presso la Corte dei conti, al 3 giugno 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) presso gli uffici del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per essere finalmente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* solo in data 3 giugno 1997;

se non si ritenga opportuno che siano denunciati all'autorità giudiziaria, anche in sede penale, le gravi omissioni e gli abusi compiuti dai responsabili degli uffici per il ritardo con cui hanno proceduto alla pubblicazione del bando di concorso in questione;

quali siano i motivi per i quali si è ritenuto di pubblicare il bando di concorso a «dirigente superiore» per la copertura di posti risultati vacanti sin dal 31 dicembre 1991, solo a cinque anni di distanza; si fa notare che il bando prende in considerazione gli uffici dei dipartimenti e dei servizi, così come prefigurati dalla legge n. 168 del 1989, presso i quali dovrebbero svolgere le funzioni i dirigenti superiori risultati vincitori del concorso in questione, mentre, alla data di pubblicazione del bando stesso, tali uffici risultano già *de facto* soppressi con il decreto del Presidente della Repubblica n. 522 del 1996 e con i decreti ministeriali successivi del 21 ottobre 1996, del 13 novembre 1996 e del 25 marzo 1997; il nuovo assetto funzionale ed organizzativo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, infatti, non richiede l'utilizzazione di dirigenti appartenenti alla predetta qualifica di «dirigente superiore», nè lo richiede il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza che si ispira ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 ed anzi li fa propri;

quali necessità siano state ravvisate e quale sia la sussistenza di «attuale interesse» per la pubblica amministrazione alla copertura dei detti posti di «dirigente superiore», interesse, peraltro, fino ad oggi neppure fatto valere dagli stessi interessati;

se non si ritenga di ravvisare con l'espletamento di detto concorso, ancora in fase di svolgimento, un danno economico, poichè al con-

seguimento della qualifica di dirigente superiore non corrisponderà l'effettivo svolgimento della funzione ed inoltre verranno attribuiti, con decorrenza retroattiva, benefici economici per svariati milioni su differenze stipendiali (si tratta di ben cinque anni di stipendi e competenze accessorie arretrate);

se infine non si ritenga, per le ragioni esposte, di revocare o sospendere in sede di autotutela, con effetto immediato, il predetto concorso «farsa» a tre posti di dirigente superiore.

(4-14128)

(17 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Con riguardo all'atto di sindacato ispettivo parlamentare, relativo all'espletamento del concorso a tre posti di dirigente superiore nei ruoli di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre tenere presente che il bando di concorso in questione è stato ammesso a visto di registrazione da parte della Corte dei conti, che, non avendo formulato osservazioni di sorta al riguardo, ha consentito di ritenere pienamente legittimo il bando stesso.

I posti di dirigente messi a concorso costituiscono, come noto, il contingente dei posti vacanti e disponibili al 31 dicembre 1991, metà dei quali già da tempo conferiti per turno di anzianità e metà da conferire per titoli di servizio; va fatto notare, al riguardo, che anche il provvedimento di promozione per turno di anzianità, nel quale espressamente era richiamata, sia nelle premesse che nel dispositivo, la procedura concorsuale di cui trattasi, è stato ammesso a registrazione da competenti organi di controllo, senza che venissero formulati rilievi di alcun genere. Il concorso *de quo*, infatti, afferisce ad un unico, contingente di posti vacanti e disponibili, da conferire, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, con due diverse modalità e con la previsione esplicita, riportata formalmente in vari provvedimenti ministeriali (quali delibere del consiglio di amministrazione; decreto di determinazione dei criteri per il conferimento dei posti; decreto di nomina dei candidati scrutinati per turno di anzianità), della precedenza, nell'ordine del relativo ruolo, dei vincitori del concorso riservato rispetto ai dirigenti superiori nominati per turno di anzianità.

Il mancato espletamento del concorso riservato verrebbe a comportare, di conseguenza, l'assurdo travolgimento anche della fase esauritasi da diversi anni, e ritenuta legittima dagli organi di controllo; la definizione della procedura attuale va vista, quindi, come necessario completamento dell'*iter* di un unico ciclo di conferimento di posti ed è da ritenere, senza dubbio, in linea con le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 19 della legge 9 maggio 1989, n.168, e nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Per quanto concerne, poi, i ritardi nell'espletamento del concorso, si ritiene che essi sono da imputare a difficoltà interpretative e applica-

tive della previsione normativa contenuta nel comma 10 del richiamato articolo 19 della legge n. 168 del 1989, oltreché alla necessità di sostituire il presidente della commissione giudicatrice originariamente nominato; tali difficoltà, collegate alla determinazione delle vacanze organiche al 31 dicembre 1991 e ai criteri per la copertura dei posti vacanti, hanno comportato inevitabili ritardi, talché si è verificato che le due fasi di copertura dei posti, nelle previsioni normative considerate coeve, abbiano subito un processo di divaricazione assolutamente imprevedibile. Va tenuto presente, altresì, che in tali anni questo Ministero era costretto ad operare in una situazione di precarietà connessa con la delicata fase dell'avvio della propria organizzazione.

Con riferimento a quanto sopra argomentato, si ritiene di aver chiarito le ragioni del lungo *iter* verificatosi per l'espletamento del concorso a tre posti di dirigente superiore.

Si conferma, infine, l'interesse dell'amministrazione acché le procedure concorsuali di cui trattasi si concludano in tempi ragionevolmente brevi, così da definire una vicenda che, nel corso degli anni, ha creato non poche situazioni di disagio dei candidati, con negative ripercussioni nella stessa attività amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(22 luglio 1999)

PAROLA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso che l'ACEA (Azienda comunale energia ambiente) di Roma nell'attuale fase di riorganizzazione dei servizi prevede di eliminare il centro di supervisione SOE di Ostia Lido, avente il compito di supervisione rete MT, bt, IP e manovre su rete AT, MT, bt, IP, mentre riconfermerebbe gli altri tre centri esistenti nelle zone Nomentano, Ostiense e Appio, si chiede di sapere se risultino le motivazioni del provvedimento e se si intenda mettere in atto interventi per impedire che prosegua la spoliazione della città di Ostia di funzioni rilevanti, senza tenere in alcun conto che essa conta una popolazione di oltre 200.000 abitanti destinata a crescere per gli ulteriori interventi abitativi programmati dal comune di Roma.

(4-11401)

(16 giugno 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dall'ACEA spa si fa presente quanto segue.

L'organizzazione della rete elettrica di competenza ACEA, per quanto riguarda la distribuzione dell'energia elettrica, in particolare per le reti in bassa tensione (BT) e in media tensione (MT), è sempre stata

divisa tra esercizio e manutenzione: l'esercizio comprende la sala operativa (centralizzata presso la sede aziendale), che coordina anche il «pronto intervento» per guasti urgenti; la manutenzione gestisce sostanzialmente allacci di nuove utenze e riparazioni guasti. Entrambe le strutture operano con una suddivisione territoriale.

Fino ai primi mesi del 1999 la situazione era così definita:

4 «zone» di supervisione:

Nomentano (zona nord)
Appio (zona sud-est)
Ostiense (zona sud-ovest)
Ostia (zona litorale)

Tutte le squadre operavano nei rispettivi ambiti territoriali sia sulla rete «privata» che sulla rete di illuminazione pubblica.

Nell'ambito di un riassestamento organizzativo della distribuzione energia, l'ACEA spa ha provveduto alla separazione delle attività di distribuzione «privata» (unità organizzativa distribuzione Roma) da quella di illuminazione (unità organizzativa illuminazione pubblica) ed ha proceduto, conseguentemente, ad una diversa suddivisione territoriale delle attività di esercizio.

Attualmente, la sala operativa prevede 3 zone per la distribuzione Roma:

Nomentano
Appio
Ostiense (che ha competenza anche nella zona litorale)

e una per tutta la rete a servizio dell'illuminazione pubblica:

I.P.

Ferma restando la centralizzazione della supervisione presso la sede ACEA, le squadre restano dislocate presso punti di presidio nelle varie zone; per la zona «Ostiense» esistono 2 punti di presidio:
Montemartini (via Ostiense 106)
Ostia (via dell'Argentiera 14).

Le attività di competenza della manutenzione non hanno subito variazioni, facendo capo attualmente, come in passato, a 5 centri operativi:

Eleniano (centro)
San Leone (ovest e sud-ovest)
Collatino (est e sud est)
Forte Antenne (nord)
Ostia (litorale).

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

BERSANI

(29 luglio 1999)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che, con l'introduzione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 509 del 1994 che hanno consentito la privatizzazione dell'Ente di previdenza e di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), il consiglio di amministrazione, preposto alla predisposizione di un nuovo statuto e del relativo regolamento, secondo una denuncia della Federagenti-Cisal, avrebbe disatteso molte delle aspettative degli iscritti alla categoria, oltrechè commesso talune irregolarità formali e sostanziali;

che la stessa Federagenti, pur rappresentando un elevato numero di iscritti, non sarebbe stata convocata alla riunione in cui si è deliberata la privatizzazione, nonostante ne avesse avanzato tempestiva richiesta ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, e neppure consultata in difformità alla norma del decreto legislativo n. 509 del 1994, usandosi, invece, un criterio diverso nei confronti di altri sindacati, quali la Filcams-Cgil, rappresentante un più scarso numero di lavoratori del settore;

che la delibera del 27 novembre 1996 sulla privatizzazione dell'ente previdenziale è stata presa, pertanto, senza tener conto delle tassative imposizioni legislative e statutarie in vigore al momento delle convocazioni degli organi sindacali e dei rappresentanti delle ditte mandanti, escludendo alcuni dei medesimi senza giustificati motivi;

che il nuovo statuto dell'Enasarco, espresso in sede di riunione del 23 ottobre 1996, illegittimamente demanda alla contrattazione collettiva modifiche di prestazioni previdenziali, con variazioni di aliquote contributive, realizzabili soltanto mediante atti aventi forza di legge;

che gli accordi economici riguardanti la categoria, così come previsto dallo stesso nuovo statuto, non possono determinare un potere impositivo autonomo rispetto alle norme previdenziali dell'INPS regolamentate per legge;

che, in particolare, un altro palese contrasto lo statuto in questione rivela nei confronti dell'articolo 3 del decreto-legislativo n. 509 del 1994 relativo all'assicurazione generale obbligatoria che non può essere adottata in base a contrattazione collettiva;

che si sono omesse o trascurate norme riguardanti lo svolgimento dell'attività, cosicchè l'Enasarco continuerebbe ad iscrivere al fondo pensionistico un rilevante numero di agenti commerciali non iscritti al ruolo istituito presso le camere di commercio con la legge n. 204 del 1985, incentivando in tal modo un esercizio professionale al limite dell'abusivismo, peraltro non sanzionato;

che non sostanzialmente corretta sarebbe, altresì, l'acquisizione di contributi senza i preventivi accertamenti sulla regolarità dei rapporti di lavoro tra gli agenti e le ditte committenti, rinviandosi l'esame dei requisiti al momento del pensionamento, con sanatorie che non appaiono proprie di uno Stato di diritto,

si chiede di conoscere:

se si intenda assumere iniziative per sospendere l'attuazione del nuovo statuto dell'Enasarco perchè vengano eliminate le disposizioni contrarie alle norme legislative, compresa la mancata convocazione della Federagenti-Cisal in sede di delibera;

se si ritenga oltremodo opportuno introdurre in tale atto costitutivo le disposizioni necessarie a regolamentare sin dall'inizio lo svolgimento dell'attività della categoria con regole di trasparenza e di correttezza sulle posizioni di lavoro e di previdenza.

(4-15627)

(23 giugno 1999)

RISPOSTA. – Per quanto attiene la problematica affrontata nel suindicato atto parlamentare si ritiene opportuno tralasciare alcune questioni, che risultano ormai datate, per esaminare quei fatti che rivestono carattere di maggiore attualità.

Per quanto concerne il provvedimento di approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente, non sussisteva nessun potere-dovere dei Ministeri vigilanti di consultare le parti sociali prima della trasformazione, essendo le fasi e i presupposti del procedimento puntualmente individuati nel decreto legislativo n. 509 del 1994 e, dunque, non derogabili.

Inoltre, le disposizioni dello statuto relative alla convocazione delle sigle sindacali si ispirano, conformemente allo statuto previgente, al criterio della partecipazione di tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative, così come individuate dal Ministero del lavoro, senza alcuna esclusione precostituita.

Relativamente al presunto contrasto dello statuto con la disposizione del decreto n. 509 del 1994, in ordine al rinvio alla contrattazione collettiva del potere di modificare contributi e prestazioni, occorre precisare che il più volte citato decreto legislativo attribuisce agli enti privatizzati autonomia gestionale nonchè responsabilità di assicuare l'equilibrio al bilancio. A tal fine essi possono adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Il fatto che questi provvedimenti siano preceduti da accordi con le parti sociali non sembra determinare l'illegittimità degli stessi, tenuto conto che il rispetto dei diritti della categoria degli assicurati viene garantita dalla previsione dell'articolo 3, comma 2, del decreto n. 509 del 1994, ai sensi del quale ogni statuizione dell'Ente in materia di contributi e prestazioni è sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Per quanto concerne l'eventuale acquisizione da parte dell'Ente di contributi versati per soggetti non iscritti al ruolo degli agenti, si fa presente che la questione lamentata risulta ormai superata. Infatti, dal 24 settembre 1998, è stato approvato il nuovo regolamento delle attività

istituzionali dell'Enasarco, che all'articolo 1 espressamente prevede l'iscrivibilità dei soli agenti di commercio, iscritti al ruolo previsto dalla legge n. 204 del 1985.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(2 agosto 1999)

PIANETTA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che in Uganda, in data 27 aprile 1999, gli organi di stampa ufficiali hanno dato la notizia dell'imminente esecuzione di 28 detenuti;

che queste sarebbero le prime esecuzioni nel paese dal 1996; alcuni dei detenuti erano stati condannati oltre dieci anni fa; nonostante si tratti in maggior parte di crimini comuni, alcuni osservatori ritengono che il governo abbia deciso di dare luogo all'esecuzione per ragioni politiche, ovvero al fine di servire da deterrente contro gli attacchi ed attentati dei gruppi ribelli contro il governo, che si continuano a verificare;

che il Presidente, Yoweri Museveni, ha ancora il potere di diminuire la condanna ed annullare le esecuzioni;

che l'Italia è un paese impegnato in prima linea nella lotta contro la pena di morte,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo italiano intenda eventualmente assumere in ordine alla possibilità di sospendere le suddette esecuzioni.

(4-15089)

(4 maggio 1999)

RISPOSTA. – In merito alla questione ricordata dall'onorevole interrogante, si fa presente che al Ministero degli affari esteri risulta che il 29 aprile sono state eseguite nella prigione di massima sicurezza di Luzira (Kampala) 28 condanne a morte per impiccagione contro 26 persone accusate di omicidi e 2 di rapina aggravata, che avevano già inutilmente esaurito tutte le possibilità di appello contro le rispettive sentenze.

Con tali esecuzioni le autorità ugandesi hanno rotto la moratoria di fatto che osservavano dal 1996.

Appena conosciuta la decisione del Governo ugandese di applicare le pene di morte, l'Unione europea, attraverso i capi missione presenti a Kampala, ha immediatamente inviato il 28 aprile un appello al presidente Museveni di commutare le pene, ribadendo come l'Unione europea ritenga che «l'abolizione della pena di morte contribuisca al rafforzamento della dignità umana e al progressivo sviluppo dei diritti dell'uomo» e che, anche se «appoggia con fermezza la lotta contro i crimini e

il terrorismo, non riconosce l'efficacia della pena capitale quale strumento di prevenzione del crimine».

Il 6 maggio, una dichiarazione dell'Unione europea concordata tra gli Stati membri ha espresso il proprio «profondo rammarico» per l'accaduto e ha ribadito l'impegno dell'Unione «a favore dell'abolizione universale della pena di morte», invitando le autorità ugandesi a «riprendere la moratoria sulle esecuzioni capitali».

L'Italia è da anni promotrice della campagna internazionale per l'abolizione della pena di morte, che di recente è stata fatta propria dall'Unione europea. In questo contesto abbiamo contribuito a redigere delle linee guida approvate in occasione del Consiglio europeo del giugno 1998 relative all'espletamento in comune di passi e di azioni come quelli effettuati dai capi missione e dalla presidenza in occasione dell'esecuzione delle condanne a morte in Uganda.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

TOIA

(9 luglio 1999)

POLIDORO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che un grave disagio è stato arrecato ai ciechi civili pensionati a causa della sospensione, senza alcun preavviso, di almeno sei mesi delle pensioni, per il 50 per cento dei casi attualmente di lire 487.420, che spesso rappresentano l'unico reddito familiare;

che tali sospensioni si verificano in occasione delle frequenti visite di riaccertamento del requisito sanitario da parte delle competenti Commissioni sanitarie provinciali ciechi civili, delle Commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civili, degli ispettori del Ministero del tesoro anche a ciechi dalla nascita o in presenza di anoftalmo chirurgico bilaterale;

che c'è stata una improvvisa revoca delle pensioni da parte del Ministero del tesoro in seguito agli accertamenti sanitari dei propri ispettori i quali, in molti casi, non visitano i titolari di pensioni ma decidono sulla base di certificazioni di parte rilasciate da oculisti delle ASL;

che notevoli sono le difficoltà per l'Unione italiana ciechi e per i diretti interessati di ottenere informazioni dalle prefetture e dagli uffici periferici del'INPS per le difficoltà degli addetti di accedere alle banche dati centrali;

che notevole è, inoltre, il conseguente disagio e malcontento provocato dalle situazioni evidenziate,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle questioni esposte e cosa intendano fare nel breve periodo per ovviare ai gravi inconvenienti segnalati.

(4-14666)

(25 marzo 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si chiedono iniziative intese ad evitare il provvedimento di sospensione dei benefici economici ai ciechi civili in sede di verifica dell'invalidità civile.

Al riguardo, si fa presente che la sospensione dei pagamenti dei citati benefici economici è disciplinata da specifiche disposizioni di legge ed, in particolare, dall'articolo 52, comma 3, della legge n. 449 del 1997, il quale prevede che nei casi di accertata insussistenza dei requisiti sanitari si debba procedere, in attesa dell'emanazione dei relativi decreti di revoca, all'interruzione dei benefici economici in godimento.

Giova precisare che l'applicazione della citata norma ha lo scopo di evitare che possano verificarsi situazioni di indebita riscossione, da parte degli interessati, dei ratei emessi nel periodo compreso fra la data della visita di verifica e quella di comunicazione del provvedimento di revoca dei benefici in questione, cui seguirebbe ulteriore provvedimento di recupero dell'indebito riscosso.

Si precisa, comunque, che l'articolo 37, comma 1, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 dispone che l'interruzione dei citati pagamenti si verifica soltanto qualora gli invalidi, ai quali sia stata notificata la convocazione a visita di verifica, non si presentino agli accertamenti ambulatoriali senza giustificato motivo. Inoltre, al fine di assicurare una mirata e specifica tutela nei confronti di quei cittadini particolarmente disagiati, anche in ragione dell'età e/o della gravità delle patologie da cui sono affetti, prevede l'obbligo per le commissioni sanitarie di accertare la persistenza dei requisiti di invalidità mediante visita domiciliare.

Con riferimento all'attività di verifica svolta dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro si fa presente che la stessa trova la sua precisa fonte normativa nella legge n. 425 del 1996 nonché nel decreto ministeriale n. 293 del 1989, che contengono una puntuale disciplina del procedimento, alla quale i medici componenti le commissioni mediche del Tesoro devono attenersi scrupolosamente nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito di tali visite, il giudizio medico-legale sulla permanenza dei requisiti sanitari è il risultato di un'attenta valutazione delle condizioni cliniche, supportata, ove risulti necessario, da dovute indagini di laboratorio e/o strumentali da svolgersi in apposite e qualificate strutture specialistiche al fine di individuare con precisione le minorazioni in dia-

gnosi e concedere la prestazione assistenziale in relazione al grado di invalidità riscontrato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(12 luglio 1999)

RIGO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che per decisione del Ministero della difesa, nel quadro della riorganizzazione degli organici dell'Aeronautica militare, è stata disposta la soppressione del 22° Gruppo caccia intercettori di stanza ad Istrana (Treviso);

atteso:

che il 22° Gruppo caccia intercettori è l'unico gruppo di difesa aerea dell'Aeronautica militare presente nel territorio veneto-friulano;

che l'evolversi della situazione politica internazionale lascia ragionevolmente prosupporre che sia possibile se non probabile l'aprirsi di nuove crisi nei paesi balcanici con il rischio di ritorsioni nell'area del Nord-Est del paese;

in considerazione del fatto che la soppressione del 22° Gruppo causerebbe gravi disagi al personale attualmente in servizio ed alle sue famiglie, nonchè notevoli scompensi al tessuto socio-economico che gravita attorno alla base di Istrana,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda riconsiderare l'opportunità di sopprimere il 22° Gruppo caccia intercettori oppure di aggiornare la decisione ad un anno in attesa che la situazione politico-strategica internazionale sia meglio delineata od in subordine di trasferire il Gruppo stesso presso la base di Cervia come inizialmente disposto dall'Aeronautica militare.

(4-12738)

(14 ottobre 1998)

RISPOSTA. – L'ormai limitato numero di velivoli F.104 ASA/M (Aggiornamento sistema d'arma/modificato) disponibili, l'esigenza di assicurare l'espletamento, in sicurezza, dei compiti operativi di tali vettori (nell'attesa che il nuovo velivolo intercettore Euro Fighter 2000 venga ad integrare la flotta aerea), e le mutate esigenze operative hanno orientato la Forza armata verso una contrazione dei gruppi di volo operanti su F.104 al fine di ottimizzarne le risorse disponibili.

In tale ottica è stata adottata la decisione di sopprimere il 22° gruppo del 51° stormo dislocato a Istrana. Tale provvedimento non ha comportato penalizzazioni sul piano operativo e non ha compromesso gli impegni assenti con la NATO. Inoltre, attraverso il mantenimento delle basi di Cervia e Grosseto continua ad essere assicurata la protezione dei settori settentrionale e centrale della nostra penisola.

I manufatti resi disponibili dalla chiusura del 22° gruppo saranno impiegati per soddisfare le necessità logistiche del 132° gruppo (velivoli AMX) di previsto trasferimento da Verona-Villafranca ad Istrana, dove è già dislocato il 103° gruppo, anch'esso equipaggiato con velivoli AMX.

Tale avvicendamento consentirà sia al personale militare operante nella base sia al tessuto socio-economico della zona d'Istrana di non risentire dei disagi paventati dall'onorevole interrogante.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si valuta che la decisione di sospendere le attività del 22° gruppo intercettori d'Istrana sia corretta e finalizzata all'ottimizzazione delle risorse, non pregiudichi gli attuali livelli di sicurezza per la tutela del territorio nazionale e tenga, altresì, conto della realtà socio-economica della zona della provincia di Treviso, ove è situata la base militare in argomento.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(6 agosto 1999)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che dalla vendita di un sontuoso palazzo, palazzo «Sorlini», sito nel centro storico di Brescia in via Grazie 23, venivano attivati alcuni procedimenti sia penali che civili da parte dell'autorità giudiziaria;

che, attraverso tre successive compravendite, appariva l'intervento di ben tre società immobiliari (Perfin, Il Risparmio, Brescia immobili, attuale proprietaria) facenti capo ad ambienti politici e finanziari men che spregiudicati, tanto che, nella parte compratrice, si evidenziava la presenza come socio, più o meno occulto, di un discusso ex personaggio politico bresciano di rilievo, assurto per altro a protagonista di Tangentopoli;

che l'autorità giudiziaria contestava il reato di circonvenzione di incapace ai danni dell'anziana signora Beatrice Sorlini, di 84 anni, proprietaria del palazzo, costretta a venderlo anche perchè, come scrive la polizia giudiziaria, «condotta e trattenuta in tempi e luoghi diversi contro la sua volontà»;

che il procedimento 5/91, tenutosi presso la seconda sezione penale del tribunale di Brescia, si concludeva nel settembre 1993 con la clamorosa assoluzione di tutti gli imputati a seguito di sentenza decisamente discutibile, come dimostrato, tra l'altro, con rigorosa documentazione dalla pubblicazione «Scritti satirici» del noto giornalista-scrittore Renato Rovetta, polemista assai apprezzato, per la pungente vivacità della scrittura, nonchè per la straordinaria attitudine all'inchiesta-denuncia sui fatti di malcostume;

che tale processo si svolgeva mentre la signora Sorlini, dichiarata capace d'intendere e di volere in sede penale, veniva definita in sede civile priva di tale capacità;

che l'autorità giudiziaria ha di recente riaperto l'istruttoria in quanto la somma versata per l'acquisto del palazzo sarebbe finita nella disponibilità di terze persone, estranee alla signora Sorlini e alla suo famiglia, prima, durante e dopo il processo suddetto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e delle vicende sopra menzionati;

se intenda altresì avviare un'ispezione ministeriale circa la regolarità dei procedimenti intercorsi.

(4-13940)

(4 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Sulla base delle notizie fornite dal presidente del tribunale di Brescia, dal procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale e dal procuratore della Repubblica presso la locale procura circondariale, le vicende giudiziarie cui si riferisce l'interrogante possono riassumersi nei seguenti termini.

A seguito di denuncia presentata da Fabrizio Cassano in data 5 gennaio 1991 la procura della Repubblica presso il tribunale iscriveva procedimento penale n. 55/91 modello 21 a carico di Fornari Guido e Arpini Remigio, per il reato di circonvenzione di incapace in danno di Sorlini Beatrice, madre di Cassano Fabrizio, in relazione alla vendita avvenuta nell'anno 1990 alla PERFIN srl, società di fatto controllata dall'Arpini Remigio, di un immobile sito in Brescia ad un prezzo (lire 1.500.000.000) inferiore rispetto al valore effettivo (lire 2.000.000.000).

Il procedimento penale si concludeva con sentenza 22 settembre 1993 del tribunale di Brescia, che assolveva gli imputati Fornari Guido e Arpini Remigio perchè il fatto non sussiste.

Dall'ampia motivazione di tale sentenza emerge che il tribunale, in base alle risultanze della lunga istruttoria dibattimentale ed in particolare delle indagini peritali svolte, ha escluso tanto l'incongruità del prezzo della vendita del palazzo Sorlini quanto la sussistenza di qualsiasi forma di deficienza psichica della Sorlini all'epoca della vendita (17 maggio 1990).

Soltanto in epoca successiva alla vendita, con sentenza del 14 giugno 1993, il tribunale pronunciava l'inabilitazione di Sorlini Beatrice, di anni 83, avendo ravvisato che il «pericolo di tendenziale obnubilamento mentale cui la Sorlini appare soggetta possa, oggi, incidere negativamente sulla capacità» di essa di amministrare il suo patrimonio.

Nel frattempo in data 31 marzo 1992 e quindi antecedentemente all'udienza preliminare celebrata in data 22 giugno 1992 nel procedimento penale n. 55/91 modello 21, lo stesso Cassano Fabrizio depositava altra denuncia per circonvenzione di incapace in danno della madre Sorlini Beatrice, con riguardo però non più all'atto di vendita dell'immobile oggetto del procedimento n. 55/91 modello 21, ma alla gestione del denaro

percepito dalla madre per quella vendita nonchè in relazione ad altri beni da lei posseduti.

A seguito di ciò la procura della Repubblica presso il tribunale iscriveva a modello 21 il procedimento penale n. 1201/92 a carico ancora una volta di Fornari Guido nonchè di sua madre Rossetti Bruna, per il reato di cui agli articoli 110-643 del codice penale.

In tale procedimento veniva dalla predetta procura richiesto al giudice per le indagini preliminari di disporre incidente probatorio avente ad oggetto la sottoposizione di Sorlini Beatrice a nuova perizia psichiatrica.

Tale richiesta veniva respinta dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento 25 ottobre 1993 sulla base della considerazione che già era stata disposta perizia psichiatrica nel sopra menzionato procedimento n. 55/91 modello 21, perizia utilizzabile a norma dell'articolo 238, comma 1, del codice di procedura penale.

Dopo tale diniego la procura in data 27 ottobre 1993 chiedeva che il giudice delle indagini preliminari pronunciasse decreto di archiviazione.

Tale richiesta veniva accolta dal giudice delle indagini preliminari del locale tribunale in data 29 ottobre 1993.

In seguito il sopra menzionato Cassano Fabrizio con atto 13 luglio 1994 presentava ulteriore denuncia sempre per il reato di circonvenzione di incapace in danno della madre Sorlini Beatrice in relazione a tutti gli atti di rilevanza patrimoniale a lei dannosi compiuti o comunque verificatisi a partire dal 1990, addebitati sempre a Fornari Guido.

Ne derivava l'iscrizione del procedimento penale n. 1913/94 modello 21 a carico di Fornari Guido sempre per il reato di circonvenzione di incapace.

In data 16 agosto 1994 la procura chiedeva l'archiviazione del procedimento ma il giudice per le indagini preliminari del tribunale in sede in data 6 settembre 1994 restituiva gli atti per la valutazione della eventuale opportunità di richiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini.

A seguito di ciò il procedimento n. 1913/94 modello 21 veniva riunito, con provvedimento 10 settembre 1994, al sopra menzionato procedimento n. 1201/92 modello 21.

Il 26 settembre 1994 la pretura di Brescia trasmetteva alla procura del tribunale un esposto del curatore dell'inabilitata Sorlini Beatrice con cui si segnalavano operazioni addebitabili al Fornari Guido che avevano praticamente azzerato il patrimonio della Sorlini portandolo da lire 500.000.000 a lire 200.000.000 circa.

A seguito di ciò la procura chiedeva la riapertura delle indagini, accolta dal giudice per le indagini preliminari il 10 giugno 1995.

Veniva così iscritto un nuovo procedimento n. 1839/95 modello 21 a carico di Fornari Guido e Rossetti Bruna per concorso in circonvenzione di incapace. Detto procedimento, articolatosi in consulenze tecni-

che contabili, grafiche e psichiatriche, si concludeva con richiesta di rinvio a giudizio del 13 settembre 1996.

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia, con sentenza in data 23 giugno 1997, dichiarava però la propria incompetenza e ordinava la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso la locale pretura. Quest'ultimo ufficio, con nota in data 29 dicembre 1998, comunicava che, a seguito della predetta sentenza, era stato iscritto a carico di Fornari Guido e Rossetti Bruna procedimento penale n. 14502/B/97 modello 22.

Con successiva nota in data 21 aprile 1999 la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Brescia comunicava di aver richiesto al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del predetto procedimento n. 14502 in relazione ai reati previsti dagli articoli 646, 61 n. 5, 7 e 11 del codice penale per prescrizione.

Dalla lettura della richiesta di archiviazione emerge che i fatti avevano in particolare ad oggetto un episodio risalente al 1990 relativo all'acquisto di un'autovettura di cui direttamente o indirettamente usufrùı il Fornari, avvenuto con i soldi della Sorlini.

Nello stesso provvedimento di richiesta di archiviazione il pubblico ministero rileva poi l'esistenza di alcuni assegni di modesto importo incassati tra il 1993 e il 1994 in relazione ai quali non si sarebbe ancora verificata la causa estintiva. Considerato il tempo trascorso ha per tali assegni ritenuto di non svolgere ulteriori indagini perchè difficilmente avrebbero portato a risultati apprezzabili.

Su tale richiesta il giudice per le indagini preliminari non si è ancora pronunciato.

Risulta ancora che in data 23 luglio 1997 Fabrizio Cassano presentò alla procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia un'ulteriore denuncia nei confronti di Fornari Guido, Rossetti Bruna, Fornari Patriza e Naspro Angela per sequestro di persona in danno della madre Sorlini Beatrice.

Con nota in data 16 aprile 1999 la procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia ha precisato che, a seguito della denuncia, fu iscritto il procedimento penale n. 3298/97 a carico delle predette persone per il reato previsto dall'articolo 605 del codice penale.

Tale procedimento è stato definito con decreto di archiviazione del del tribunale di Brescia in data 1° aprile 1999 su conforme richiesta della procura.

In conclusione sulla base di quanto emerso non si ritiene che sussistano, allo stato, i presupposti da parte del Ministro per dare corso ad eventuali iniziative di natura amministrativa.

I procedimenti instaurati a seguito delle varie denunce si sono infatti conclusi con provvedimenti giurisdizionali non sindacabili da parte del Ministro.

Il procedimento n. 14502 non è peraltro ancora concluso.

Si conferma quindi la valutazione espressa nella precedente risposta data il 13 dicembre 1996 all'interrogazione 4-00599.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(7 agosto 1999)

SARACCO, PREDA, VEDOVATO, MACONI, CONTE, PIATTI, MONTAGNA, TAPPARO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole.* – Premesso:

che l'agricoltura moderna, nella transizione a forme più implicanti di coinvolgimento nel mercato, ha bisogno di prodotti finanziari che contribuiscano a meglio relazionare la produzione con i tempi di vendita;

che tra i prodotti finanziari si può annoverare la cambiale agraria, duttile e sperimentato documento il cui utilizzo risulta rarefatto specialmente nella parte settentrionale del nostro Paese;

che tra le cause di questa disaffezione c'è la scarsa conoscenza della cambiale agraria e dei notevoli servizi che essa può prestare, disaffezione dipendente dalla esigua o assente sua promozione da parte degli istituti di credito, nonchè del termine cambiale che nell'immaginario degli agricoltori evoca situazioni e modalità di gestione da cui essi istintivamente rifuggono;

che la cambiale agraria, invece, ha un costo modesto di bollo, può essere prorogata in tutto o in parte, non è soggetta a protesto ed è scontata ad un tasso congruo; quindi gli eventuali timori nei suoi confronti sono del tutto ingiustificati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di utilizzare le proprie prerogative per sollecitare il sistema bancario ed eventuali altri organismi ad una maggiore e più penetrante azione, volta a rammentare agli agricoltori i vantaggi della cambiale agraria, magari riattribuendole un nome diverso e più accattivante che contribuisca a superare le ingiustificate diffidenze che si possono nutrire nei suoi confronti.

(4-12089)

(29 luglio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare un maggior utilizzo della cambiale agraria.

Al riguardo, si fa presente che la cambiale agraria è uno degli strumenti finanziari previsti dagli articoli 43 e 44 del testo unico bancario per le operazioni di credito agrario, il cui utilizzo è rimesso alla libera

volontà delle parti nell'ambito dei rapporti di natura privatistica che intercorrono tra le banche e la clientela.

Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

(5 agosto 1999)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che gli organici della pretura di Biella sono oggi gravemente insufficienti (come risulta dall'interrogazione 4-10354 del senatore Sella di Monteluce rimasta senza risposta);

che nella suddetta pretura lavora un unico pretore;

che tale carenza di personale rende difficile il normale svolgimento dell'attività giudiziaria in quanto un'unica persona ha un carico troppo rilevante di lavoro;

che il pretore di Biella, dopo un lungo e duro anno di lavoro, ha giustamente preso le ferie;

che per questo motivo i procedimenti penali di Biella rimarranno bloccati fino a settembre;

che nella stessa pretura, dopo che da anni i dirigenti degli uffici giudiziari e il consiglio dell'ordine di Biella inviano comunicazioni al Consiglio superiore della magistratura, non si è riusciti ad avere neanche un sostituto,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per rafforzare urgentemente il limitato organico oggi previsto nella pretura di Biella per porre rimedio in futuro ad altre spiacevoli situazioni;

quali iniziative si intenda prendere affinchè la pretura possa essere aperta negli attuali mesi estivi affinchè si limiti nel migliore dei modi questa clamorosa paralisi.

(4-11565)

(24 giugno 1998)

RISPOSTA. – L'istituzione del giudice unico comporta la revisione delle piante organiche del personale di magistratura ed amministrativo sulla base delle effettive e comparate necessità delle nuove realtà organizzative.

È stato quindi emanato in data 1° giugno 1999 il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 51 del 1998 con il quale è stato determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali ed alle corti di appello.

Per il nuovo ufficio di Biella si prevede in particolare un organico complessivo presso il tribunale pari a 12 unità (una unità in meno rispetto alla somma degli attuali organici del tribunale e della pretura di Biella). È stato previsto il contestuale ampliamento della dotazione organica dei magistrati della corte di appello di Torino in ragione di 5 unità, e di alcuni uffici requirenti e di sorveglianza del distretto.

Anche per quanto riguarda il personale amministrativo, la Direzione competente ha provveduto alla revisione delle piante organiche con provvedimento della direzione generale del 1° giugno 1999.

Al problema dell'esiguità numerica del personale di magistratura, determinato dalle attuali vacanze di posti in organico, si potrà ovviare – per i posti che non saranno coperti dal Consiglio superiore mediante trasferimenti di aspiranti – all'esito del periodo di tirocinio prescritto per gli uditori giudiziari senza funzioni attualmente in servizio, ovvero all'esito delle procedure concorsuali in via di espletamento.

La relativa situazione è la seguente:

i 250 uditori giudiziari vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1995, che attualmente prestano servizio senza funzioni, hanno scelto le sedi di destinazione nel mese di marzo scorso. Il possesso è previsto per il 30 settembre 1999.

I vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1995 hanno iniziato il periodo di tirocinio tra il 21 ed il 30 settembre 1998. Termineranno il 30 aprile 2000. La procedura relativa al concorso, a 300 posti, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, si è recentemente conclusa. Sono risultati vincitori 268 candidati.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1998 è stato pubblicato il bando del concorso pubblico a 350 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1998. I test per la preselezione informatica, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1999, hanno avuto inizio il 3 maggio scorso e si sono conclusi. La relativa graduatoria è stata affissa all'albo del Ministero il 20 luglio 1999. Hanno superato la prova 3.024 candidati. Il diario di esami sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale – del 14 settembre 1999.

Il problema delle scoperture nelle dotazioni organiche del personale amministrativo troverà parziale soluzione tramite le assunzioni di complessive 806 unità (alcune delle quali hanno già preso possesso), a seguito dei concorsi pubblici, per un totale di 3.225 posti, recentemente esauriti. Per ulteriori 1.003 vincitori dei concorsi predetti si è in attesa della autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si è, altresì, in attesa della risposta della Funzione pubblica, in relazione alle assunzioni *part-time*, per i 152 vincitori del concorso per assistente giudiziario riservato al distretto di corte di ap-

pello di Potenza e per i concorsi per i profili professionali di operatore amministrativo e dattilografo riservati ai «trimestrali».

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(5 agosto 1999)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il comune di Trivero (Biella) svolge servizi di trasporto degli anziani verso ambulatori ed ospedali e si occupa della distribuzione di pasti caldi al domicilio delle persone che ne fanno richiesta utilizzando gli obiettori di coscienza;

che questo servizio ha riscontrato un grande successo e le persone con necessità lo utilizzano in modo intenso;

che al comune di Trivero spetta un organico di sei obiettori di coscienza, ma al momento solo quattro svolgono l'attività;

che la carenza di obiettori rende difficile la gestione di questo tipo di servizi in quanto i pasti caldi devono essere comunque garantiti; di conseguenza le difficoltà si concentrano nel programma dei trasporti, che non è più assicurato;

che addirittura ragazzi della zona hanno espresso il desiderio e sarebbero pronti a svolgere il servizio civile per attività del tipo di quelle gestite dal comune di Trivero,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo al comune di Trivero non venga messo a disposizione un organico completo di obiettori di coscienza e se risponda a verità il fatto che esiste un aumento di giovani che prestano il servizio civile, mentre l'apparato burocratico non è in grado di collocarli nei punti che ne richiedono l'ausilio.

(4-13948)

(4 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Gli enti che utilizzano gli obiettori sono a conoscenza del fatto che la ricettività convenzionalmente prevista sta solo ad indicare il tetto massimo che non può essere superato. L'amministrazione non può infatti garantire che i posti siano costantemente occupati senza soluzione di continuità, poichè il numero dei giovani che vengono precettati dipende da una serie di fattori variabili.

Per quanto attiene allo specifico caso in esame, si rappresenta che il comune di Trivero ha attualmente in servizio cinque obiettori (dei quali due assegnati il 24 marzo 1999) su sei previsti dalla convenzione.

Circa l'ultimo punto dell'interrogazione, trova conferma il notevole aumento delle domande di obiezione di coscienza. Queste, al momento, sono gestite correttamente, assegnando la totalità dei giovani obiettori presso gli enti convenzionati. Non appare quindi condivisibile l'asserzio-

ne circa la incapacità dell'«apparato burocratico» di far fronte all'aumentato gettito di obiettori.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(6 agosto 1999)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che da una settimana la guarnigione della stazione dei carabinieri del comune di Mongrando (Biella), composta dal comandante e da cinque uomini, è stata trasferita nella caserma dei carabinieri di Biella;

che il motivo del trasferimento è dovuto al fatto che il proprietario dell'immobile che ospitava la stazione non rinnova il contratto d'affitto;

che comunque l'immobile risulta già da tempo inadatto ad ospitare i sei militari distaccati nel comune di Mongrando;

che la situazione, anche se considerata provvisoria, rischia di restare immutata per almeno altri due anni in quanto questi sono presumibilmente i tempi previsti per la realizzazione della nuova caserma;

che il sistema burocratico del Ministero della difesa, pur essendo stato informato della situazione, ha ovviamente tardato nel prendere provvedimenti idonei;

che tutto ciò comporta notevoli disagi per la popolazione di Mongrando che viene privata della presenza continua dei militari dell'arma;

che tutto ciò rappresenta un disservizio in quanto i cittadini ne pagano i costi e non ricevono il servizio di loro spettanza,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo l'apparato burocratico del Ministero non si sia attivato tempestivamente; cosa intenda fare il Ministro per trovare una sistemazione provvisoria;

quali siano gli esatti tempi di realizzazione della nuova caserma di Mongrando.

(4-14613)

(23 marzo 1999)

RISPOSTA. – Il trasferimento della stazione dei carabinieri dal comune di Mongrando alla sede dell'Arma di Biella è dovuto al fatto che lo stabile in uso è stato giudicato non più funzionalmente idoneo, soprattutto in quanto non adeguato ai requisiti previsti dalla normativa antinfortunistica.

Su detta problematica l'amministrazione si era attivata già da tempo, ponendo in essere ogni possibile iniziativa che consentisse di avviare a definitiva soluzione il problema dell'accasermamento del personale della guarnigione. Tuttavia, in mancanza di idonee soluzioni alternative

nel comune stesso, è stato necessario attuare il trasferimento in parola in data 9 marzo 1999.

Considerando la soluzione adottata provvisoria, sono state avviate le procedure per realizzare un nuovo stabile da destinare allo scopo. I relativi lavori di costruzione saranno avviati non appena il Ministero dell'interno – organo istituzionalmente competente in materia – avrà rilasciato il preventivo assenso.

La durata dei lavori è stimata in un periodo non inferiore ai 18 mesi, tempo non ulteriormente riducibile a causa della particolarità e complessità dell'opera.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(6 agosto 1999)

SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della difesa.* – Premesso:

che il Senato con l'approvazione del disegno di legge n. 2071, «Interventi urgenti per l'economia», ha autorizzato (articolo 2, comma 1) l'ulteriore spesa di 65 miliardi per il quinquennio 1997-2001 destinata a «favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione degli armamenti», in base all'articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 237;

che il decreto di attuazione del Ministero dell'industria, decreto ministeriale legge 2 agosto 1995, n. 434, prevede all'articolo 2, comma 3 che il 20 per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 237, siano destinati specificamente alla riconversione produttiva nel campo civile o duale delle imprese produttrici di armamenti,

si chiede di sapere:

in che misura, nella ripartizione del complesso dei fondi di cui sopra, si sia finora provveduto a rispettare la proporzione 80 e 20 per cento in favore delle ristrutturazioni e delle riconversioni come previsto dal decreto-legge 2 agosto 1995, n. 434;

se esista un elenco delle aziende beneficiarie di detti fondi;

se non si ritenga che, data l'importanza delle scelte politiche riguardanti il settore industriale militare, la materia meriti di essere esaminata e discussa dal Parlamento, complessivamente e in tutti i suoi aspetti.

(4-08482)

(17 novembre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con regolamento n. 434/95 sono state fissate le modalità ed i criteri per favorire la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.

Sono state presentate 55 domande di contributo per programmi che prevedevano investimenti complessivi per lire 1.500 miliardi circa.

A seguito di deliberazione dell'apposito Comitato, sono stati ammessi 50 programmi comportanti contributi per un ammontare di lire 385 miliardi, pari a circa il 70 per cento delle risorse stanziate dalle leggi n. 237 del 1993 e n. 266 del 1997, ammontanti complessivamente a lire 503 miliardi.

Come previsto nel regolamento n. 434/95, è stato predisposto un ulteriore schema di regolamento riguardante le modalità e i criteri per la concessione di contributi per favorire la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore militare: tale schema ha recentemente ottenuto parere favorevole con osservazioni da parte del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nella adunanza del 24 maggio 1999 (parere n. 87/99) ed è attualmente in attesa del varo definitivo.

Al momento, pertanto, non sono state presentate domande di riconversione nè impegnate somme a tale scopo; restano comunque disponibili le risorse destinate ai programmi di riconversione.

Per quanto concerne la richiesta di un dibattito parlamentare, si concorda sul fatto che l'argomento investe profili di natura politica generale governativa e meriti pertanto un approfondimento in sede parlamentare. Tuttavia la relativa richiesta va inoltrata agli uffici di Presidenza della Camera.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

BERSANI

(3 agosto 1999)

SERENA. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che un decreto della regione Veneto ha destituito, su segnalazione di un privato cittadino, il signor Aldo Vanzo dalla carica di presidente dell'ente Opere Pie d'Onigo di Pederobba (Treviso) per incompatibilità, avendo questi raggiunto il terzo mandato;

che il signor Vanzo ricopre l'incarico dal 1986, mentre gli amministratori degli enti IPAB non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi,

l'interrogante chiede di sapere a chi possano essere attribuite le responsabilità che hanno consentito al Vanzo di occupare indebitamente una carica retribuita, senza più averne il diritto.

(4-14647)

(24 marzo 1999)

RISPOSTA. – La regione Veneto, autorità tutoria dell'ente «Opere Pie d'Onigo» di Pederobba (Treviso), dopo aver precisato che esso non si occupa di materia sanitaria, bensì strettamente sociale (disciplinata dalla legge n. 6972 del 1890 concernenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), ha sottolineato che le responsabilità della situazione di incompatibilità verificatasi nella presidenza dell'ente siano da ricercarsi nel suo stesso consiglio di amministrazione, tenuto a verificare, per prima cosa, la regolarità della propria nomina e a darne comunicazione all'autorità tutoria.

Il Ministro della sanità
BINDI

(6 agosto 1999)

SERENA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – L'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso la RAI affinchè la concessionaria pubblica mandi in onda, come peraltro già fatto in altre occasioni che precedevano consultazioni elettorali, degli spot che invitino i cittadini elettori a sottoscrivere le liste elettorali per la presentazione dei candidati alle elezioni (europee, provinciali e comunali) del prossimo 13 giugno; risulta, infatti, che molti cittadini non siano a conoscenza dell'obbligo di presentazione di sottoscrizioni in calce alle liste elettorali.

(4-14950)

(21 aprile 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo scopo di garantire il pluralismo dell'informazione.

Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che la delibera della suddetta Commissione parlamentare riguardante «tribune politiche ed elettorali ed indirizzi generali alla RAI per le elezioni europee, amministrative e regionali della primavera 1999» è stata approvata il 27 aprile ed è pervenuta alla competente direzione tribune e servizi parlamentari soltanto alla fine del mese di aprile, ormai troppo tardi per poter rivolgere, tra-

mite *spot* televisivi, l'invito a sottoscrivere le liste elettorali per la presentazione dei candidati alle elezioni.

Infatti, ha concluso la concessionaria, i termini di presentazione delle liste scadevano qualche giorno dopo e quindi la raccolta delle firme doveva essere già stata effettuata.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(10 agosto 1999)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che all'altezza dell'incrocio tra la strada statale n. 16 S. Vito dei Normanni-Brindisi e la provinciale Serranova-Mesagne si sono verificati numerosi incidenti molti dei quali mortali;

che il progetto predisposto dall'ANAS per eliminare detto incrocio a raso è rimasto sulla carta;

che anche sulla strada statale n. 581, nel tratto tra Ceglie Messapica e S. Vito dei Normanni, si sono verificati diversi incidenti anche mortali, in particolare nella zona che ricade nel territorio di Ceglie Messapica;

che da tempo è stato sollecitato l'intervento dell'ANAS;

che nei giorni scorsi i carabinieri hanno acquisito presso il comune di Ceglie Messapica alcuni documenti in relazione alla corrispondenza intercorsa tra l'ANAS e l'amministrazione comunale,

si chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative si intenda assumere presso l'ANAS affinchè siano finalmente risolti i problemi innanzi indicati.

(4-10718)

(29 aprile 1998)

RISPOSTA. – In merito ai problemi proposti nell'interrogazione in oggetto citata sono stati acquisiti elementi dall'ANAS. L'Ente informa che, per quanto riguarda la variante di San Vito dei Normanni, poichè non si è addivenuti alla stipula di alcuna convenzione con il comune di San Vito dei Normanni, il compartimento ANAS di Bari ha dato corso alla progettazione definitiva dell'infrastruttura.

Tale progetto, ai sensi della vigente normativa in materia ambientale, verrà sottoposto alla valutazione preliminare da parte della regione Puglia, e, successivamente, conseguiti i pareri di rito, si darà corso alla progettazione esecutiva dei lavori stessi.

Poi, circa la strada statale n. 581, ed in particolare per il tratto ricadente nel comune di Ceglie Messapica, l'ANAS riferisce che lungo detto tratto, caratterizzato dal limite di 50 chilometri orari, il compartimento di Bari è intervenuto recentemente provvedendo all'esecuzione

del tappeto di usura in conglomerato bituminoso e sta completando i lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica complementare, consistenti nella realizzazione di bande rumorose e di segnalatori luminosi.

Per quanto riguarda, invece, eventuali interventi di miglioramento dell'andamento planimetrico nella zona di cui trattasi, ed anche se l'ANAS, fin dal 1990 ha allo studio una soluzione planimetrica per il miglioramento dell'infrastruttura che tenesse conto dell'urbanizzazione della zona, tale soluzione non è mai stata approvata dal comune di Ceglie Messapica.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(28 giugno 1999)

SPECCHIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che è particolarmente difficile per quanto riguarda il numero dei magistrati la situazione presso il tribunale di Brindisi;

che in particolare presso la pretura circondariale operano 11 pretori titolari invece dei 14 necessari;

che si registra l'assenza quasi totale di vice pretori onorari visto che attualmente ve ne sono appena quattro;

che per quanto riguarda i pubblici ministeri, dopo il trasferimento della dottoressa Lia Sava alla procura di Palermo, è atteso anche il trasferimento dei magistrati Leonardo Leone de Castris, Achille Bianchi e Ines Tasciaro, mentre entro il 2000 si prospettano le partenze di altri magistrati come Nicola Piacente e Lino Bruno;

che questa situazione di smobilitazione coincide con un vistoso rallentamento dell'attività del tribunale dopo la scomparsa della seconda sezione penale e il rinvio a tempo indeterminato dei processi i cui imputati non sono detenuti;

che i magistrati penali attualmente in servizio a Brindisi sono costretti a faticosi orari di lavoro;

che anche da parte degli avvocati è stata rappresentata questa difficile situazione,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-12817)

(22 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che in data 1° giugno 1999 è stato emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 51 del 1998 con il quale è stato determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali ed alle corti di appello.

Per quanto riguarda la situazione del personale di magistratura di Brindisi la situazione è la seguente:

tribunale di Brindisi: pianta organica secondo il decreto ministeriale 1° giugno 1999: presidente 1; presidente di sezione 3 (+1 in soprannumero); giudici 32 di cui 2 vacanti, non pubblicati.

Il dottor Fiorella Mario Valentino, già consigliere pretore dirigente, risulta essere perdente posto; dei 4 presidenti di sezione presenti uno risulta in soprannumero.

Personale in entrata

Risulta vacante un posto di giudice in quanto l'altro è stato assegnato all'uditore giudiziario dottoressa De Angelis Stefania con decreto ministeriale 3 maggio 1999 e, presumibilmente, prenderà possesso nel prossimo mese di novembre, termini di scadenza del tirocinio.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi: pianta organica secondo il decreto ministeriale 1° giugno 1999: procuratore della Repubblica 1; procuratore aggiunto 1, vacante, pubblicato con telefax del 25 giugno 1999 protocollo P-99-12258; sostituti 12 di cui 2 vacanti, non pubblicati;

Personale in entrata

il dottor Mattiace ed il dottor Santacatterina, trasferiti con decreto ministeriale 14 aprile 1999, prenderanno possesso secondo i termini ordinari, ovvero entro 30 giorni dalla data di arrivo del bollettino ufficiale n. 12 del 1999 agli uffici di appartenenza.

La dottoressa Ferrari Adele, uditore giudiziario destinato all'ufficio in argomento con decreto ministeriale 3 maggio 1999, prenderà possesso a tirocinio ultimato.

Personale in uscita

Il dottor Bruno Lino Giorgio, decreto ministeriale 13 maggio 1999 - bollettino ufficiale n. 13 del 1999, lascerà l'ufficio alla scadenza della proroga di due mesi concessa con fax del 16 luglio 1999, presumibilmente entro il prossimo mese di ottobre.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(5 agosto 1999)

SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la RAI trasmette in diretta la maggior parte degli avvenimenti sportivi disputati in Italia e all'estero dalle squadre nazionali e dalle squadre di club;

che nello scorso mese di novembre, in Giappone, la nazionale italiana di palla a volo ha disputato il Campionato del mondo vincendo il titolo per la terza volta consecutiva;

che la grande impresa della suddetta nazionale ha onorato lo sport italiano con commenti positivi in tutto il mondo;

che nessuna partita di questo campionato, neppure la finale, è stata trasmessa in diretta dall'azienda di Stato;

che da notizie diffuse dagli organi di stampa la RAI, in Giappone, non aveva neppure un inviato;

rilevato che il comportamento della RAI non solo ha penalizzato questo popolarissimo sport ma ha anche irritato gli addetti ai lavori e deluso milioni di appassionati di palla a volo, questi ultimi privati della diretta delle vittoriose partite della squadra nazionale italiana,

l'interrogante chiede di sapere se si ritenga opportuno che siano adottate urgenti iniziative nei confronti dei responsabili di questo servizio della RAI e se non si ritenga che l'azienda di Stato debba trasmettere in diretta tutti gli avvenimenti sportivi delle squadre nazionali italiane di tutti gli sport, sia disputati in Italia che all'estero, e i grandi momenti di sport nei quali sono protagoniste anche le squadre di club affiliate a qualsivoglia federazione sportiva italiana.

(4-13375)

(10 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno premettere che i problemi sollevati nell'atto parlamentare in esame rientrano nelle competenze del consiglio di amministrazione della RAI: ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, anche perchè tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo, tuttavia, di poter disporre di elementi di valutazione in merito all'atto ispettivo in argomento, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI, la quale ha riferito che la mancata trasmissione in diretta delle partite disputate in Giappone dalla nazionale italiana di pallavolo, nell'ambito dei campionati mondiali della specialità, è dovuta al fatto che essa non è titolare dei diritti televisivi dell'evento. Tali diritti, infatti, erano stati ceduti dalla Federazione internazionale alla società ISL, la quale li aveva negoziati con la società Stream TV, televisione del gruppo Telecom che trasmette via satellite programmi criptati per i soli abbonati. Pertanto non sarebbe stata possibile la visione «in chiaro» degli incontri.

La RAI ha fatto presente, inoltre, di aver acquisito nel mese di ottobre 1998, d'intesa con la Federazione italiana pallavolo, i secondi diritti relativi ai passaggi per la trasmissione «in chiaro» delle partite della nazionale, semifinali e finale incluse, con il vincolo esplicito della differita e dell'*embargo* fino alle ore 16 del pomeriggio.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(30 luglio 1999)

SPECCHIA. – *Ai Ministri della sanità, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della difesa.* – Premesso:

che la fuga dal Kosovo di centinaia di migliaia di persone ed in particolare di donne, anziani e bambini che hanno trovato rifugio in Albania e in Macedonia ha ovviamente creato gravissimi problemi di accoglienza;

che in particolare per quanto riguarda i rifugiati in prossimità della Macedonia si è determinata una situazione da vero e proprio «inferno di disperati»;

che secondo gli organi di informazione si sono già verificati morti per meningite, polmonite e dissenteria;

che il freddo, la fame e la mancanza d'igiene possono determinare vere e proprie epidemie se non si interverrà con l'urgenza richiesta dalla eccezionalità della situazione;

che la «Gazzetta del Mezzogiorno» nella prima pagina di oggi, martedì 6 aprile, titola: «C'è rischio di contagio anche per noi» e nell'articolo a pagina 2 a firma del dottor Nicola Simonetti sostiene che vi è il rischio di «epidemie senza frontiere» che riguardano i profughi del Kosovo ma anche gli italiani ed i pugliesi in particolare e tutto ciò con riferimento a tubercolosi, colera, meningiti, morbillo, epatiti, eccetera;

che è necessario che l'Italia e le altre nazioni impegnate negli aiuti umanitari adottino tutte le misure necessarie in Macedonia ed in Albania per prevenire dette epidemie;

che invece per quanto riguarda il pericolo di contagi in Italia ed in particolare in Puglia è necessario che il Ministero della sanità informi in maniera compiuta le popolazioni in modo di adottare, d'intesa con le regioni interessate, tutte le misura di prevenzione o, in caso contrario, per smentire notizie che creano allarme nelle popolazioni interessate,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-14787)

(6 aprile 1999)

RISPOSTA. – Nei campi di accoglienza per i profughi provenienti dal Kosovo situati in Albania ed in Macedonia possono effettivamente verificarsi situazioni di rischio per quanto concerne le malattie a trasmissione fecale-orale e le malattie respiratorie, legate da una parte a mancanza di acqua corrente potabile e di adeguati servizi igienici e dall'altra alle condizioni climatiche.

I dati forniti dall'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità per la regione balcanica sono rassicuranti per quanto riguarda la poliomielite (assenza di casi dall'autunno del 1996) e la difterite (malattia praticamente eliminata) grazie agli elevati livelli di copertura vaccinale raggiunti in passato.

La situazione sanitaria nei campi profughi viene, comunque, costantemente tenuta sotto sorveglianza dal personale sanitario operante nei campi stessi.

Non hanno trovato conferma le voci relative ad episodi di meningite, meningococcica o di altra natura: nei campi profughi, inoltre, sono stati impiantati ospedali da campo con annesso reparto di laboratorio in grado di eseguire diagnosi microbiologiche di conferma.

Nell'eventualità di un trasferimento di profughi in campi di accoglienza situati sul territorio italiano, le regioni e le autorità centrali sono preparate a seguire la situazione, sulla base delle esperienze maturate in precedenti occasioni; valga per tutte la primavera del 1997, che vide l'arrivo sulle coste pugliesi di oltre 20.000 cittadini albanesi nell'arco di pochi giorni.

Di recente, è stata richiamata l'attezione delle regioni e delle province autonome sulla necessità di verificare lo stato vaccinale dei bambini facenti parte di gruppi di profughi, procedendo se necessario alla loro vaccinazione secondo il calendario in uso per quelli italiani.

Sono state, altresì, richiamate le linee guida per la gestione di centri di accoglienza in occasione di massiccio afflusso di cittadini stranieri, nelle quali sono contenute disposizioni per l'attuazione di sistemi di sorveglianza epidemiologica per le malattie trasmissibili, con segnalazione giornaliera ed immediata alle autorità sanitarie regionali ed al Ministero della sanità.

È stato anche preso in considerazione l'aspetto relativo alla prevenzione di malattie infettive in persone dirette nell'area balcanica per prestare aiuti umanitari, fornendo alle regioni, in data 8 aprile 1999, indicazioni per l'esecuzione di una serie di vaccinazioni, con lo scopo di salvaguardare non solo la salute e, di conseguenza, l'operatività di quanti sono impegnati in questo lodevole compito, ma anche la salute della collettività nella quale questi faranno ritorno al termine della missione umanitaria.

Si soggiunge, infine, che l'organizzazione generale del sistema sanitario italiano consente di individuare e rapidamente circoscrivere casi di malattie tramissibili, prevenibili o meno con vaccini, mediante la messa in atto di appropriate misure di sanità pubblica, per le quale le regioni hanno già ricevuto linee di indirizzo.

Il Ministro della sanità
BINDI

(6 agosto 1999)

SPECCHIA, CURTO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la strada statale n. 7, nel tratto tra Brindisi e Grottaglie, è un'arteria notevolmente pericolosa a causa di numerosissimi incroci a raso e alla mancanza di uno spartitraffico tra le carreggiate;

che negli ultimi cinque anni gli incidenti sono stati circa trecento e oltre cinque persone hanno perso la vita;

che i lavori di raddoppio e divisione della carreggiata sono stati da tempo appaltati ma mai cantierizzati;

che i ritardi sono ormai del tutto ingiustificabili e un gruppo di automobilisti ha annunciato il blocco dell'arteria se non sarà trovata al più presto una soluzione al problema;

che il sindaco di Brindisi e il sindaco di Latiano hanno già interessato il Ministero dei lavori pubblici,

gli interroganti chiedono di conoscere se e quali urgenti provvedimenti si intenda adottare affinchè inizino al più presto i lavori sulla strada statale n. 7.

(4-11828)

(9 luglio 1998)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto ed a seguito degli elementi forniti dall'Ente nazionale per le strade si comunica quanto segue.

Il progetto dei lavori di adeguamento della sede stradale della strada statale n. 7 «Appia» al tipo III delle norme CNR è articolato in cinque lotti:

lotto n. 1 dal chilometro 626+270 al chilometro 686+290: per detti lavori è stata espletata la relativa gara d'appalto, ma poichè dall'esame delle offerte alcune sono risultate anomale l'ANAS sta procedendo alla valutazione delle stesse, a norme dell'articolo 21, comma 1-*bis*, della legge n. 415 del 1998 (Merloni-*ter*);

lotto n. 2 dal chilometro 688+957 al chilometro 698+198: i lavori, consegnati in data 9 settembre 1998 all'impresa ATI Ferrara snc - Stradaioli proseguono regolarmente secondo il programma degli stessi;

lotti nn. 3 e 4 rispettivamente dal chilometro 698+198 al chilometro 705+494 e dal chilometro 705+494 al chilometro 712+122: con sentenze del Consiglio di Stato emesse in data 14 luglio 1998 sono state annullate le ordinanze del TAR della Puglia del 20 maggio 1998; pertanto, i lavori sono stati consegnati definitivamente il 22 luglio 1998 all'impresa ATI Consapro -Socostramo ed ora procedono regolarmente;

lotto n. 5 dal chilometro 712+122 al chilometro 721+069: in seguito ad accertamento antimafia, in data 5 marzo 1999 l'Ente nazionale per le strade ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa ATI Tecnofin group - Di Vincenzo spa.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(28 giugno 1999)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che il Rivotril, pur essendo un medicinale cosiddetto «salvavita», non è compreso tra i medicinali inseriti in fascia C ed è pertanto a totale carico della famiglia;

che il farmaco in questione è necessario in alcune terapie, come quelle per l'epilessia e la sindrome di Parkinson, con prescrizioni di notevoli dosi giornaliere;

che non è possibile passare senza rischio da tale terapia ad altra analoga;

che l'onere economico è insostenibile per famiglie di medio e basso reddito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riportare quanto prima in fascia A tale farmaco;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di sostenere le famiglie indigenti nelle spese di questo farmaco e di altri analoghi.

(4-09957)

(10 marzo 1998)

RISPOSTA. – Al momento attuale, la specialità medicinale «Rivotril», a base di «Clonazepam», è classificata nella classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle confezioni in gocce, con nota 54 («limitatamente alle indicazioni: sindromi epilettiche, convulsioni febbrili»).

È in corso di perfezionamento, inoltre, un provvedimento che estende la rimborsabilità (classe A – nota 54) anche alle confezioni di «Rivotril» in compresse.

Si precisa, altresì, che le indicazioni attualmente autorizzate per il «Rivotril» sono: «forme cliniche dell'epilessia (piccolo male tipico o atipico, stato di male, crisi tonico-cloniche generalizzate primarie o secondarie, crisi focali) nel neonato, bambino e adulto».

Il farmaco non è autorizzato nel trattamento del morbo di Parkinson.

Per completezza, si segnala che nella nota 54 sono presenti, con identiche limitazioni prescrittive, anche i medicinali (in gocce e fiale) a base di «Diazepam», mentre nella citata classe A sono inclusi tutti i farmaci per il trattamento del morbo di Parkinson previsti dalle linee-guida internazionali.

Il Ministro della sanità

BINDI

(6 agosto 1999)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che Malpensa 2000, una delle opere più importanti per il sistema paese realizzata negli ultimi 15 anni, è dal 25 ottobre 1998 una realtà operativa;

che l'aerostazione è nata e si è sviluppata nel tempo in un territorio densamente urbanizzato;

che sono in corso le procedure per l'attivazione della valutazione di impatto ambientale per la quale si è impegnato il Governo in base alla risoluzione 7-00570, approvata all'unanimità dalla Commissione ambiente della Camera;

che la VIA stabilirà quanto il territorio e le popolazioni potranno «reggere» in termini di inquinamento ambientale e acustico;

che da più di due anni i comitati civici sorti sul territorio nonchè i medici di base segnalano situazioni di grave disagio sanitario a seguito dei forti indici di inquinamento atmosferico, acustico ed olfattivo;

che gli aeromobili in transito da Malpensa atterrano e decollano sorvolando le civili abitazioni che lì insistono ad una distanza dai tetti di 150-200 metri;

che è doveroso puntare l'attenzione sul controllo delle ricadute sanitarie correlate alla mega struttura aeroportuale;

che l'articolo 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute pubblica ed è pertanto compito dello Stato preoccuparsi di monitorare le possibili e probabili ricadute sanitarie, ma soprattutto prevenire le patologie dei residenti nelle aree limitrofe al sedime aeroportuale di Malpensa 2000;

che, laddove l'interrogante non dovesse ricevere risposte tempestive nel merito dell'interrogazione, procederà alla redazione di una proposta di legge mirata a sanare questa assurda lacuna in termini di prevenzione e tutela della salute dei cittadini che a Malpensa convivono con il mega aeroporto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere, con proprio decreto, e con la massima urgenza, all'istituzione di un osservatorio sulle ricadute sanitarie ed epidemiologiche aeroportuali (ORSEA) di Malpensa 2000.

(4-13754)

(26 gennaio 1999)

RISPOSTA. – Come segnalato nell'atto parlamentare in esame, l'attività che si svolge nelle strutture aeroportuali di Malpensa 2000 ha destato un rilevante allarme tra i residenti nelle aree limitrofe allo stesso aeroporto, a causa degli elevati indici di inquinamento atmosferico, acustico ed olfattivo da essa derivanti.

La stessa popolazione si è organizzata in comitati per richiamare l'attenzione dei massimi livelli istituzionali, richiedendo ulteriori interventi al fine di stabilire se il *corpus* degli adempimenti previsti per l'attività dello stesso aeroporto sia adeguato per il conseguimento di tutti gli obiettivi di tutela della salute prefissati dalla legge.

Sono in corso le procedure per la attivazione della valutazione di impatto ambientale, per la quale si è impegnato il Governo in base alla

risoluzione 7-00570, approvata all'unanimità dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati.

In linea generale, occorre ricordare che, al fine di contrastare e contenere i fenomeni nocivi derivanti dai fattori di inquinamento acustico, atmosferico ed olfattivo, sono stati predisposti numerosi e precipui strumenti normativi.

Ad esempio, per quanto attiene all'inquinamento atmosferico e olfattivo, proprio allo scopo di prevenire il superamento dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e delle esposizioni, nonché di fronteggiare episodi acuti o fenomeni persistenti, sono previsti piani di interventi operativi che definiscono provvedimenti da adottare (decreto ministeriale 20 maggio 1991, «Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria»).

Per quanto concerne l'inquinamento acustico, la regione Lombardia ha emesso il regolamento n. l/1983 («Norme contro l'inquinamento acustico»), da applicare anche al «rumore proveniente da fonti fisse o mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato», che prevede, per il controllo e la vigilanza nei confronti delle attività rumorose, la competenza dello stesso ente regione.

Tra le altre, acquistano particolare rilievo le disposizioni normative di seguito richiamate:

la legge n. 349 del 1986, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», il cui articolo 6 concerne procedure amministrative per il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) di progetti di grandi opere civili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale», contenente anche l'elenco delle opere soggette a valutazione (gli aeroporti con piste lunghe almeno 2100 metri rientrano nella lista degli interventi interessati alle procedure di valutazione);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, «Norme tecniche per la redazione di studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità», contenente prescrizioni tecniche per la realizzazione degli studi di impatto ambientale (SIA), nonché importanti norme procedurali per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale.

Sempre in relazione al quadro di riferimento ambientale, l'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 fornisce l'elenco delle componenti e dei fattori ambientali (tra cui salute pubblica, atmosfera, rumore), su cui valutare l'entità dell'impatto.

Scopo dello studio di impatto sarà, quindi, individuare, analizzare e descrivere tali fattori, ricercando tutti i possibili rapporti ed interazioni tra questi e l'opera in esame.

Per quanto riguarda specificatamente il rumore, al punto G dell'allegato II dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate delle linee guida per la determinazione dell'impatto acustico le quali prevedono, tra l'altro, la verifica di compatibilità con gli *stan-*

dard esistenti di rumorosità ambientale definiti dalla legislazione e con la salvaguardia della salute pubblica.

In un settore caratterizzato precedentemente da un «quasi» vuoto normativo, appariva indubbiamente problematico fornire una esauriente trattazione delle principali tecniche per il controllo dell'inquinamento acustico in prossimità di aeroporti.

Dal 30 dicembre 1995 è in vigore nel nostro paese la legge-quadro sull'inquinamento acustico (legge n. 447 del 1995) che ha avuto, tra l'altro, l'indubbio merito di contemplare anche le emissioni acustiche prodotte dal traffico aereo e da attività aeroportuale e di prevedere (articolo 8) che i progetti sottoposti a valutazione di impatto siano redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate, predisponendo una documentazione di impatto acustico relativa alla utilizzazione, modifica, potenziamento di svariate opere tra cui aeroporti ed eliporti.

Per quanto concerne le attività di contenimento del rumore aeroportuale, si rammenta che la regolamentazione del settore è avvenuta per il tramite del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 e del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 496, i quali, oltre a definire, nell'ambito aeroportuale, tre aree di rispetto ed i rispettivi limiti di rumorosità, prevedono l'obbligo da parte di ogni compagnia aerea di effettuare una certificazione acustica dei propri velivoli ogni due anni, nonché l'istituzione di due commissioni ministeriali al fine di predisporre criteri generali per la definizione di procedure antirumore per tutte le attività di volo, per il rispetto delle zone a rischio e per le caratteristiche di monitoraggio.

Allo stato attuale le due commissioni non hanno ancora ultimato i lavori.

Inoltre, il decreto del 31 ottobre 1997 prevede, al termine dei lavori delle due commissioni ministeriali, l'istituzione di commissioni locali riguardanti tutti gli aeroporti italiani, allo scopo di definire le nuove procedure antirumore ed i limiti massimi presso le stazioni di monitoraggio periferiche.

Il complesso delle disposizioni ora descritte e gli strumenti di controllo e prevenzione ed i sistemi tecnici da esse delineati possono consentire di porre sotto controllo i fenomeni inquinanti, riducendo gli effetti sanitari da questi causati e risanando le situazioni critiche esistenti.

Infine, per quanto concerne l'istituzione di un «osservatorio sulle ricadute sanitarie ed epidemiologiche aeroportuali» riguardante l'aeroporto di Malpensa 2000, non appare necessario realizzare alcun osservatorio epidemiologico al di fuori degli ambiti loro propri, ovvero il monitoraggio dello stato di salute di popolazioni definite su base territoriale (in particolare regionale).

La prevenzione di ipotetici danni alla salute causati da singole opere o da siti industriali dev'essere perseguita, appunto, attraverso il rispetto delle numerose normative esistenti nel settore della tutela ambientale.

Del resto, laddove emergano concreti indizi di effetti avversi sulla salute opportunamente definiti, le strutture sanitarie competenti per territorio potranno direttamente svolgere indagini epidemiologiche *ad hoc*.

Il Ministro della sanità
BINDI

(6 agosto 1999)

TOMASSINI, SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il signor Giulio ebbe ad impugnare davanti alla Corte di cassazione, terza sezione penale, la sentenza del pretore di Busto Arsizio, sezione di Gallarate, in data 8 marzo 1996 con cui viene condannato per il reato di cui all'articolo 1-*sexies* della legge n. 431 del 1985;

che con la stessa sentenza veniva condannato per lo stesso reato ma per il fatto successivo il fratello Augusto Nidoli, succeduto al ricorrente Giulio Nidoli quale legale rappresentante della ditta Cava Malpensa;

che all'udienza del 24 giugno 1997 la terza sezione penale della Corte di cassazione decideva con sentenza n. 1652, il cui contenuto non si riferisce alla posizione del ricorrente ma a quella del fratello Augusto che non ebbe a proporre ricorso in quanto ottenne la sostituzione della pena, mentre della mancata concessione di tale beneficio e della applicazione della sospensione condizionale della pena si lamenta in ricorso il Giulio Nidoli;

che tale sentenza risulta pertanto emessa nei confronti di altra persona e cioè di Augusto Nidoli nato l'11 agosto 1941 ad Addis Abeba e non del ricorrente Giulio Nidoli nato a Varese il 15 giugno 1936, contiene un errore nell'indicazione della data della sentenza impugnata (28 marzo 1996 anzichè 8 marzo 1996), fa riferimento nella parte relativa allo svolgimento del processo alla pena applicata a Augusto Nidoli (giorni 20 d'arresto e lire 750.000 d'ammenda – quale continuazione di reato già giudicato – pena sostituita descrivendo il fatto come in capo d'imputazione accaduto in Casorate Sempione il 9 febbraio 1994) e non alla pena applicata al ricorrente Giulio Nidoli (giorni 28 d'arresto e lire 14.700.000 d'ammenda – pena sospesa e per fatto nel capo d'imputazione in Casorate Sempione fino al 3 maggio 1993) e rigetta il ricorso tra l'altro motivando che «È manifestamente priva di pregio la doglianza sulla omessa sostituzione di pena detentiva per reato ambientale perchè tale pena è stata sostituita», ovviamente in quanto tutta la sentenza è da riferirsi alla posizione di Augusto Nidoli e non a quella del ricorrente Giulio Nidoli;

che tra l'altro la sentenza della Corte rigettava, nonostante le diverse conclusioni del procuratore generale, la richiesta di riforma in ordine all'ammissione di una parte civile assumendone la tardività di contestazione, fatto questo smentito *per tabulas* dal verbale della prima udienza e dal provvedimento di rigetto dell'eccezione difensiva pronun-

ciata prima dell'ammissione degli imputati ad oblazione per altro reato di cui erano chiamati a rispondere;

che la Corte di cassazione ha successivamente notificato in data 10 ottobre 1997 avviso con cui veniva disposta udienza in camera di consiglio della terza sezione penale per il 10 novembre 1997 per «correzione d'errore materiale», con riferimento ad un inesistente ricorso dell'imputato avverso la decisione 24 giugno 1997 della stessa terza sezione penale della Suprema Corte;

considerato che non può certo ritenersi il caso di specie errore materiale e che, attesa l'insindacabilità delle decisioni della Suprema Corte attraverso lo strumento della «correzione d'errore materiale», potrebbe nascondersi un abuso nei giudizi della Suprema Corte di cassazione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il signor Giulio Nidoli abbia diritto a veder esaminato il suo ricorso con riferimento alla sentenza che lo riguarda;

se non si ritenga di promuovere un'indagine conoscitiva sull'uso della procedura di «correzione d'errore materiale» da parte della Corte di cassazione per verificare se attraverso la stessa si realizzino in realtà modifiche sostanziali delle decisioni, riferendo agli interroganti l'esito di tale indagine;

se non si ritenga, qualora venisse accertato un uso non conforme a norma di tale procedura, di promuovere le opportune azioni di competenza del Ministro verso chi ne risultasse responsabile.

(4-08246)

(29 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che sono state interessate le competenti articolazioni ministeriali le quali hanno osservato che l'esame della documentazione relativa alla vicenda in questione permette di escludere la sussistenza di elementi di rilievo disciplinare a carico di magistrati.

Si premette che, come chiarito dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, la vicenda segnalata dai parlamentari con l'interrogazione in oggetto non è stata correttamente esposta in quanto la sentenza del 24 giugno 1997 era stata emessa dalla terza sezione penale della Corte di cassazione a seguito del ricorso proposto da tal Nidoli Giulio non avverso la sentenza con la quale era Stato «condannato» per il reato a lui ascritto (articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), bensì avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal pretore di Busto Arsizio, sezione di Gallarate, in data 8 marzo 1996, nei confronti non solo del Nidoli Giulio, ma anche di Nidoli Augusto e Del Vecchio Lorenzo. Con la sentenza predetta la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso.

A tale proposito si osserva quanto segue:

nella redazione della decisione predetta, l'epigrafe della sentenza era stata intestata a «Nidoli Augusto n. 11.8.1941 ad Adis Abeba» (non ricorrente), invece che Nidoli Giulio, e riferita alla «sentenza del pretore

di Busto Arsizio, sezione di Gallarate del 28 marzo 1996», invece che dell'8 marzo 1996;

si era instaurata di ufficio la procedura di correzione di errore materiale ed era stata fissata l'udienza del 10 novembre 1997;

a seguito dell'avviso di udienza, il difensore di Nidoli Giulio presentava una memoria sostenendo non essere applicabile la procedura per gli errori materiali perché la decisione della Cassazione appariva assunta sulla base dell'esame della posizione di Nidoli Augusto e non di quella dell'unico ricorrente che, pertanto, a suo dire, doveva essere ancora decisa;

all'udienza fissata per la correzione, il dottor Giovanni Pioletti, relatore del predetto ricorso ed estensore della corrigenda sentenza, si era astenuto ed il procedimento era stato rinviato all'udienza del 26 gennaio 1998;

in tale data, la terza sezione penale della Corte di cassazione, dopo aver diffusamente affrontato la problematica dei limiti applicativi della procedura di correzione degli errori materiali con particolare riferimento alle decisioni inoppugnabili quali quelle della Corte di cassazione, e, prima ancora accertato se si fosse in presenza di un'ipotesi di «denegata giustizia», poiché non si era decisa l'impugnazione proposta dal ricorrente, ovvero in presenza di un caso di inesistenza giuridica della sentenza, emetteva l'ordinanza di correzione degli errori materiali, con la quale si escludeva la sussistenza delle ipotesi ulteriori.

A tale proposito si osserva che la Corte di cassazione, su conforme richiesta del procuratore generale, ha provveduto alla rettifica della sentenza in esame in base a penetrante ed approfondita disamina sulla ammissibilità, nel caso di specie, del ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, con specifico riferimento alla peculiarità del giudizio di legittimità, sostenendo che, con riferimento alle pronunce della Suprema Corte, la loro inoppugnabilità avalla il ricorso a teorie più ampie circa la emendabilità dei provvedimenti, fermo restando il dispositivo, quale momento essenziale della decisione della autorità giudiziaria. Pertanto, a fronte di ampia, articolata ed approfondita disamina svolta dalla Suprema Corte in ordine alla stessa ammissibilità del ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, non sembra che vengano in rilievo vizi dell'attività giurisdizionale (in particolare, abnormità dell'atto, nel senso di rottura dell'ordinamento processuale) tali da consentire il sindacato in sede disciplinare, non potendosi, pertanto, scendere a valutare nel merito la correttezza del ragionamento seguito dalla Suprema Corte.

Riguardo alla vicenda in questione si deve inoltre evidenziare che:

1) l'errore materiale commesso dal dottor Pioletti è stato rilevato d'ufficio e non su istanza di parte;

2) errori similari non risultano essere stati commessi dal magistrato in altre occasioni;

3) il dottor Pioletti o!tre a svolgere le funzioni di consigliere presso la suddetta sezione è stato anche onorato della presidenza dei collegi in talune occasioni, chiamato a partecipare alle sezioni riunite, ap-

plicato all'ufficio del massimario genale della Suprema Corte («funzione che comporta una collaborazione continuativa con il magistrato direttore del settore penale nella revisione delle massime redatte dai magistrati meno anziani dell'ufficio e nella redazione o revisione di relazioni tematiche richieste volta a volta dalle necessità di servizio»).

Il predetto magistrato, nel corso dell'anno 1997 e del primo semestre del 1998, ha complessivamente emesso 307 provvedimenti in qualità di consigliere della terza sezione penale e 3 quale consigliere addetto alla sezioni unite penali della Corte di cassazione.

Tenuto conto delle predette circostanze, la competente articolazione ministeriale ha ritenuto che l'errore materiale commesso dal dottor Pioletti – attesa l'evidente laboriosità del medesimo ed il contemporaneo svolgimento delle funzioni predette – sia stato cagionato dalla difficoltà di gestione del notevole carico di lavoro gravante sul medesimo e non da negligenza inescusabile, rilevante sotto profilo disciplinare, e che il suddetto comportamento non sia suscettibile di incidere negativamente sul prestigio dell'ordinamento giudiziario, tenuto conto dell'avvenuta correzione dell'errore mediante i previsti rimedi procedurali.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(6 agosto 1999)

VALENTINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che una serie di trasferimenti di magistrati dal tribunale di Civitavecchia ne hanno ridotto l'organico sostanzialmente a tre unità, dunque, ad un numero tale da non consentire che possano essere assolti i numerosi impegni di una struttura giudiziaria competente per un vasto territorio;

che tale stato di cose fatalmente paralizza l'amministrazione della giustizia nelle aree in questione e rende, inoltre, problematica l'auspicata applicazione della legge ipotizzata a proposito dei tribunali metropolitani in forza della quale la competenza territoriale del tribunale di Roma potrebbe essere ridotta a favore di quella del tribunale di Civitavecchia;

che problemi di siffatta entità impongono adeguate iniziative perchè si rimuova al più presto l'enorme stato di disagio che ne deriva,

si chiede di conoscere quale interventi si intendano adottare per far fronte con la massima tempestività ad una oggettiva situazione di enorme disagio tale da pregiudicare fortemente la fruizione, da parte di una vasta comunità, di un settore primario come quello dell'amministrazione della giustizia.

(4-13183)

(24 novembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che all'esito di un'articolata procedura è stato emanato in data 1° giugno 1999 il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del decreto

legislativo n. 51 del 1998 con il quale è stato determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle corti di appello.

A tale proposito si rappresenta che l'organico del tribunale di Civitavecchia nella sua nuova configurazione è il seguente:

presidente	1
presidente di sezione	1
giudici.	10

Attualmente risulta vacante solo il posto di presidente di sezione per il quale è stata disposta la pubblicazione con delibera del 24 giugno 1999.

Movimenti in corso

Sono stati assegnati al predetto ufficio, con decreti ministeriali che verranno pubblicati sul Bollettino ufficiale n. 15 del 1999, il dottor Dell'Utri Marco e la dottoressa Rossi Sigismina per i quali sono in corso richieste di anticipato possesso.

Risulta altresì assegnata l'uditrice giudiziaria dottoressa Ciani Stefania che prenderà possesso dell'ufficio tra il 29 ed il 10 ottobre 1999.

La competente articolazione ministeriale ha poi fatto presente che l'ipotesi dell'istituzione di un tribunale metropolitano verrà valutata nell'ambito dell'attuazione della delega governativa per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(2 agosto 1999)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sulla «Gazzetta dello Sport» del 17 luglio 1998, pagina 10, sotto il titolo «Arbitri, passa la linea della Lega», si legge: «Il piccolo fatto nuovo riguarda le 'esigenze specifiche e particolari". Tradotto vuol dire: come evitare che Ceccarini arbitri Juventus-Inter come ha fatto pochi mesi fa e la settimana dopo venga sorteggiato a dirigere di nuovo l'Inter, magari a San Siro. Una questione che potrebbe anche diventare 'di ordine pubblico" come ha detto in Consiglio federale Vito Giampietro, che è anche un alto magistrato»;

che il dottor Vito Giampietro, procuratore della Repubblica di Velletri, è componente del Consiglio federale della Federazione italiana gioco calcio (Figc) in rappresentanza della Lega nazionale dilettanti (Lnd). L'articolo 32, ultimo comma, (disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione) della legge 20 marzo 1975, n. 70 (disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici) prevede che «Dei consigli di am-

ministrazione non possono far parte, a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili»;

che la Figc ha natura pubblica per il suo innesto organico nelle finalità istitutive del CONI dettate dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, innesto che è definito tecnico, ed è acquisito che la Figc svolga un'attività d'impresa e, come tale, sia assoggettata alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. La norma richiamata dall'articolo 32, ultimo comma, della legge n. 70 del 1975 dispiega tutta la sua valenza nel caso di specie per derivazione della natura pubblica che la Figc trae dal CONI. Non sembra infatti limitarsi al solo ambito dell'ente pubblico sportivo;

che è importante rilevare che le funzioni del magistrato ordinario Vito Giampietro si svolgono nel seno di un consiglio di amministrazione di un'impresa, la Figc, di cui l'assenza della finalità di lucro nelle attività istitutive non rileva nella definizione della nozione d'impresa che abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo *status* giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, costituendo un'attività di natura economica qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici anche a prescindere dalla ricerca di profitto;

che su questo specifico tema l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la decisione 18 novembre 1992, n. 788 (presidente professor Francesco Saja) sul ricorso denuncia della Associazione classi internazionali d'Altura (AICI) contro la Federazione italiana vela (FIV), organo tecnico del CONI, si è adeguata alla giurisprudenza comunitaria rinviando esplicitamente al concetto economico d'impresa elaborato dalle istituzioni comunitarie nell'ambito della concorrenza, dando in tal modo applicazione all'articolo 1, comma quarto, della legge n. 287 del 1990;

la procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio dei membri del consiglio di amministrazione della Lega nazionale dilettanti (Lnd), presieduta da Elio Giulivi, in relazione a fatti riguardanti gli esercizi 1989-1991 con le imputazioni variegate di peculato, appropriazione indebita aggravata, abuso d'ufficio. Risulta *in fieri* un'ulteriore richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Roma sulla gestione della Lnd per gli esercizi dal 1992 al 1997-1998, secondo quanto risulta all'interrogante. Nella richiesta di rinvio a giudizio dei membri del consiglio di amministrazione della Lnd si leggono sotto la voce «Orologio» i cognomi Giampietro e Labate,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino motivi di illegittimità della presenza del magistrato Vito Giampietro nel consiglio di amministrazione della Figc congiuntamente a quelli di opportunità ambientale;

se non si ritenga opportuno appurare se «percettore del «dono», non quantificato, sia il magistrato Vito Giampietro, oppure se si tratti di mera omonimia; come sarebbe interessante appurare quali siano stati i magistrati, componenti dell'Ufficio indagini della Figc, che hanno beneficiato di «argenti», donati dal presidente Giulivi, costati alla Lnd complessivamente lire 3.327.443, e quali siano stati i magistrati, componenti dell'Ufficio indagini e della procura federale della Figc, che abbiano partecipato al lauto banchetto offerto dal presidente Giulivi nel ristorante

«Il Minareto di Narni», dove risiede lo stesso Giulivi, costato alla Lnd complessivamente lire 3.367.000.

(4-12148)

(30 luglio 1998)

RISPOSTA. – Dagli accertamenti disposti in merito al contenuto dell'interrogazione cui si risponde, è emerso che il dottor Vito Giampietro, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, ricopre senza autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura la carica di componente del consiglio federale della FIGC per il quadriennio 1997-2000.

Il comportamento del dottor Giampietro, all'evidenza in contrasto con le regole comportamentali fissate dalla disciplina del settore (circolare del Consiglio superiore della magistratura n. 15207 del 16 dicembre 1987, e successive modificazioni, nonchè delibera adottata dal detto Consiglio nella seduta del 10 giugno 1999), appare disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza incombenti su ogni magistrato.

Pertanto, con nota del 15 luglio scorso indirizzata al procuratore generale della Corte suprema di cassazione, lo scrivente ha promosso, a norma degli articoli 107 della Costituzione e 14, n. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in relazione all'articolo 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, l'azione disciplinare nei confronti del dottor Giampietro dandone contestualmente notizia al Consiglio superiore della magistratura.

Per quanto riguarda gli altri aspetti del documento di sindacato ispettivo si rileva che, dall'esame della nota inviata in data 17 febbraio 1999 dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, si evince che in data 21 settembre 1998 il giudice per le indagini preliminari di Roma ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti i membri del consiglio di amministrazione della Lega nazionale dilettanti.

Stante l'esito del procedimento penale ed attesa l'assenza di qualsivoglia ulteriore riscontro, non si ritiene che la condotta del dottor Giampietro possa essere censurata sotto questo ulteriore profilo.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(7 agosto 1999)